SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 111

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 15 maggio 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 marzo 2018, n. **49**.

Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto l'articolo 1, commi 5 e 12, della legge 28 gennaio 2016, n. 11;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «Codice dei contratti pubblici», e successive modificazioni;

Visto l'articolo 111, comma 1 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta dell'Autorità nazionale anticorruzione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3, dello stesso decreto legislativo in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità e che con il medesimo decreto, sono disciplinate, altresì, le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell'esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità;

Visto l'articolo 111, comma 2, secondo periodo del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal citato decreto legislativo n. 56 del 2017, che prevede che con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono altresì approvate linee guida che individuano compiutamente le modalità di effettuazione delle attività di controllo di cui al primo periodo del suddetto comma 2, secondo criteri di trasparenza e semplificazione;

Visto l'articolo 101, comma 6-*bis*, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal citato decreto legislativo n. 56 del 2017, che prevede che per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con il decreto di cui all'articolo 111, comma 1, primo periodo, la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, può nominare un assistente del direttore dell'esecuzione, con le funzioni indicate dal medesimo decreto;

Visto l'articolo 107, comma 6, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal citato decreto legislativo n. 56 del 2017, che prevede che nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, del medesimo articolo, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui al citato articolo 111, comma 1 del predetto decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal menzionato decreto legislativo n. 56 del 2017;

Visto l'articolo 216, comma 17 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, che prevede che fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 111, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo IX, capi I e II, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

Visto l'articolo 217 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, che, al comma 1, lettera *u)*, stabilisce che gli atti attuativi dello stesso decreto legislativo operano la ricognizione delle disposizione del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, che sono abrogate dalla loro entrata in vigore;

Vista la iniziale proposta dell'Autorità nazionale anticorruzione, acquisita al protocollo numero 24904 del 24 giugno 2016;

Acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso con note prot. n. 6734 del 18 luglio 2016 e prot. n. 6907 del 22 luglio 2016;

Vista la nota dell'Autorità nazionale anticorruzione prot. n. 0119526 dell'8 agosto 2016, relativa alle citate note del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2282/2016, espresso dalla Commissione speciale nell'adunanza del 19 ottobre 2016;

Viste le proposte dell'Autorità nazionale anticorruzione, trasmesse con note della medesima Autorità prot. n. 0185848 del 15 dicembre 2016 e prot. n. 0107787 del 15 settembre 2017;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 6 dicembre 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 00360/2018 espresso dalla Commissione speciale nell'adunanza del 23 gennaio 2018;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la nota dell'Autorità nazionale anticorruzione prot. n. 18130 del 27 febbraio 2018;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota prot. n. 7084 del 27 febbraio 2018, ai sensi del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) «Autorità», l'Autorità nazionale anticorruzione;

b) «codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e successive modificazioni;

c) «disposizioni di servizio», gli atti mediante i quali il responsabile unico del procedimento impartisce al direttore dei lavori, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori e al direttore dell'esecuzione le indicazioni di cui al presente decreto;

d) «ordini di servizio», gli atti mediante i quali il responsabile unico del procedimento, il direttore dei lavori e il direttore dell'esecuzione impartiscono all'esecutore tutte le disposizioni e istruzioni operative in ordine all'esecuzione delle prestazioni;

e) «RUP», il responsabile unico del procedimento;

f) «programma di esecuzione dei lavori», il documento che l'esecutore, in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appaltante, con l'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni contrattuali, deve presentare prima dell'inizio dei lavori, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

TITOLO II

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Capo I

PROFILI GENERALI

Art. 2.

Rapporti con altre figure

1. Il direttore dei lavori riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.

2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento.

3. Laddove l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori sia stato affidato a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.

Art. 3.

Gli strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo

1. Il direttore dei lavori impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono essere comunicati al RUP, nonché annotati, con sintetiche motivazioni, che riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine, nel giornale dei lavori con le modalità di cui all'articolo 15. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

2. Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*.

3. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, nel tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione ai sensi dell'articolo 15, gli ordini di servizio devono comunque avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza.

4. Il direttore dei lavori redige il processo verbale di accertamento di fatti o di esperimento di prove e le relazioni per il RUP.

Capo II

FUNZIONI E COMPITI NELLA FASE PRELIMINARE

Art. 4.

Attestazione dello stato dei luoghi

1. Prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, il direttore dei lavori fornisce al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito:

a) all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

b) all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo.

2. In caso di successiva modifica dello stato dei luoghi, prima della sottoscrizione del contratto, il RUP può richiedere al direttore dei lavori di fornire un aggiornamento dell'attestazione di cui al comma 1.

3. Tale attestazione è rilasciata dal RUP nel caso in cui il procedimento di affidamento dell'incarico di direttore dei lavori non si sia concluso per cause impreviste e imprevedibili.

Art. 5.

La consegna dei lavori

1. Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori, per le amministrazioni statali, non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge; per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto.

2. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

3. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

4. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al comma 14.

5. La stazione appaltante indica nel capitolato di appalto gli eventuali casi in cui è facoltà della stessa non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore.

6. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Nelle ipotesi previste dai commi 4, 5 e 6 il RUP ha l'obbligo di informare l'Autorità.

8. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'esecutore e deve contenere:

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b) l'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;

c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

9. Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale d'appalto lo preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.

10. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

11. Fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile nei confronti della stazione appaltante del direttore dei lavori per il caso di ritardo nella consegna per causa imputabile al medesimo, tale ritardo è valutabile dalla stazione appaltante ai fini della performance, ove si tratti di personale interno alla stessa; in caso di affidamento dell'incarico a soggetto esterno, all'atto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardata consegna.

12. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, nei limiti di quanto stabilito dal capitolato d'appalto e, comunque, in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;

b) 0,50 per cento per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;

c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

13. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l'esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese, nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla stazione appaltante.

14. Nei casi previsti dai commi 12 e 13, ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste dai commi 12 e 13, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma dei commi 12 e 13, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del primo periodo è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.

15. Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori al nuovo esecutore, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Capo III
FUNZIONI E COMPITI IN FASE DI ESECUZIONE

Art. 6.
Accettazione dei materiali

1. Il direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto.

2. Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. Non rileva l'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.

3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul

giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.

4. Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.

5. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

6. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

Art. 7.

Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore

1. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.

2. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il direttore dei lavori coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica, ai sensi dell'articolo 89, comma 9, del codice.

3. Il direttore dei lavori esegue le seguenti attività di controllo:

a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;

b) fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del codice;

c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;

d) determina in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 8, commi 5 e 6;

e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose, con le modalità descritte all'articolo 11;

f) redige processo verbale alla presenza dell'esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:

1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

2) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

3) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

4) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

5) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

4. Il direttore dei lavori pone in atto tutti i controlli individuati dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione con riferimento alle specifiche attività di verifica da attuarsi durante la fase esecutiva dell'opera.

Art. 8.

Modifiche, variazioni e varianti contrattuali

1. Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 106 del codice. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 106, comma 1, lettera *c)*, del codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

2. Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice. Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.

3. In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso.

4. Nel caso di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.

5. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

a) desumendoli dai prezzari di cui all'articolo 23, comma 16 del codice, ove esistenti;

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

6. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 5 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

7. Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

8. Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 106 del codice, non alterano in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.

Art. 9.

Contestazioni e riserve

1. Il direttore dei lavori, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto.

Art. 10.

Sospensione dei lavori

1. In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 107 del codice, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

2. Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice sia quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

3. La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

4. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

5. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

6. Il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall'articolo 107 del codice.

Art. 11.

Gestione dei sinistri

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:

a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

2. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;

c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;

d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 12.

Funzioni e compiti al termine dei lavori

1. Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Qualora sia previsto nel bando e nei documenti contrattuali, il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

2. In sede di collaudo il direttore dei lavori:

a) fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;

b) assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;

c) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.

3. Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione.

Capo IV
CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Art. 13.
Attività di controllo amministrativo contabile

1. Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire i rilievi effettuati sul registro di contabilità e per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilità, le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono procedere di pari passo con l'esecuzione.

2. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'esecutore contenuta nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, il direttore dei lavori provvede all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre:

a) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;

b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei tempi e delle somme autorizzate.

Art. 14.
I documenti contabili

1. I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati, che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia di inserimento dei dati, sono:

a) il giornale dei lavori in cui sono annotati per ciascun giorno almeno:

1) l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni;

2) la qualifica e il numero degli operai impiegati;

3) l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori;

4) l'elenco delle provviste fornite dall'esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;

5) l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili;

6) le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori;

7) le relazioni indirizzate al RUP;

8) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

9) le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;

10) le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi;

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, il direttore dei lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. I libretti delle misure possono altresì contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione;

c) il registro di contabilità che contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonché le domande che l'esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore dei lavori. L'iscrizione delle partite è effettuata in ordine cronologico. In apposita sezione del registro di contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare complessivo dell'avanzamento dei lavori. Il registro di contabilità è il documento che riassume ed accentra l'intera contabilizzazione dell'opera, in quanto a ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi contrattuali, in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantità eseguite ma anche sotto quello del corrispettivo maturato dall'esecutore. Il direttore dei lavori propone al RUP, in casi speciali, che il registro sia diviso per articoli o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico. Il registro è sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento;

d) lo stato di avanzamento lavori (SAL) che riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità;

e) il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

2. Può essere anche previsto un sommario del registro di contabilità che, nel caso di lavori a misura, riporta ciascuna partita e la classifica secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia; nel caso di lavori a corpo, il sommario specifica ogni categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto, con l'indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, al fine di consentire una verifica della rispondenza con l'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità.

3. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'esecutore possono essere annotate dall'assistente incaricato anche su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'esecutore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi d'opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.

4. Il direttore dei lavori, in caso di delega ai direttori operativi o agli ispettori di cantiere, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dei predetti soggetti delegati.

5. Al conto finale di cui al comma 1, lettera *e)*, il direttore dei lavori allega la seguente documentazione:

a) il verbale o i verbali di consegna dei lavori;

b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;

c) le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;

d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;

e) gli ordini di servizio impartiti;

f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;

g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione dei lavori con l'indicazione dei ritardi e delle relative cause;

h) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;

i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

l) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP, ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del codice;

m) gli atti contabili, ossia i libretti delle misure e il registro di contabilità;

n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica dell'esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

6. Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

7. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori facciano capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.

8. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti.

Art. 15.

Strumenti elettronici di contabilità e contabilità semplificata

1. La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nel presente regolamento e nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. Qualora la direzione dei lavori sia affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nel presente regolamento. Nel caso di mancato utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, che deve essere congruamente motivato dalla stazione appaltante e comunicato all'Autorità, e comunque per il periodo strettamente necessario per l'adeguamento della stazione appaltante, le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal RUP e dall'esecutore.

2. Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l'esecutore. Nei casi in cui è consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure può essere effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.

3. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

TITOLO III

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI RELATIVI A SERVIZI O FORNITURE

Capo I

PROFILI GENERALI

Art. 16.

Rapporti tra direttore dell'esecuzione e RUP

1. L'incarico di direttore dell'esecuzione è, di norma, ricoperto dal RUP, tranne i casi indicati nelle linee guida adottate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del codice.

2. Il direttore dell'esecuzione riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del servizio o della fornitura e stabilisce, in relazione all'importanza del servizio o della fornitura, la periodicità con la quale il direttore dell'esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto.

3. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

4. Ai sensi dell'articolo 101, comma 6-*bis*, e dell'articolo 111, comma 2, del codice, la stazione appaltante per i servizi e le forniture connotati da particolari caratteristiche tecniche, così come individuati nelle linee guida adottate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del codice, su indicazione del direttore dell'esecuzione, sentito il RUP, può nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti di cui all'articolo 101, comma 4, del codice, per quanto compatibili, nonché coadiuvare il direttore dell'esecuzione nell'ambito delle funzioni di cui agli articoli da 18 a 26.

Art. 17.

Gli strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo

1. Il direttore dell'esecuzione impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al RUP. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve secondo quanto previsto all'articolo 21.

2. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile delle prestazioni ai sensi dell'articolo 26, comma 2, che devono essere congruamente motivati dalle stazioni appaltanti e comunicati all'Autorità, e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione, gli ordini di servizio devono avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni.

3. Il direttore dell'esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti, che devono essere inviati al RUP e le relazioni per il RUP medesimo.

Capo II

FUNZIONI E COMPITI IN FASE DI ESECUZIONE

Art. 18.

L'attività di controllo

1. Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.

2. In relazione alle specifiche tipologie di forniture o servizi oggetto di contratto, le attività di controllo del direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

a) la qualità del servizio o della fornitura, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;

b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;

c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;

d) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;

e) la soddisfazione del cliente o dell'utente finale;

f) il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del codice.

Tale controllo è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale.

3. Il direttore dell'esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.

Art. 19.

Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale firmato anche dall'esecutore, nel quale sono indicati:

a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;

b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.

2. Quando, nei casi consentiti dall'articolo 32 del codice, è disposta l'esecuzione anticipata, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per il rimborso delle relative spese.

3. Quando nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del codice, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

Art. 20.

Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore

1. Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell'esecuzione svolge le seguenti funzioni:

a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.

2. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il direttore dell'esecuzione coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica ai sensi dell'articolo 89, comma 9, del codice.

Art. 21.

Contestazioni e riserve

1. Il direttore dell'esecuzione, per la gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d'appalto.

Art. 22.

Modifiche, variazioni e varianti contrattuali

1. Il direttore dell'esecuzione fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 106, comma 1, del codice.

2. Il direttore dell'esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice. Il direttore dell'esecuzione risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche contrattuali, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi alle persone o alle cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà della stazione appaltante.

3. In caso di modifiche contrattuali non disposte dal direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dell'esecutore stesso.

4. Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell'importo contrattuale di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire

le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del codice.

5. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:

a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;

b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

6. Il direttore dell'esecuzione può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP.

Art. 23.

Sospensione dell'esecuzione

1. Il direttore dell'esecuzione, quando ordina la sospensione dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all'articolo 107, comma 1, del codice, indica, nel verbale da compilare e inoltrare al RUP ai sensi dello stesso articolo 107, comma 1, del codice, oltre a quanto previsto da tale articolo, anche l'imputabilità delle ragioni della sospensione e le prestazioni già effettuate.

2. Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale sia quantificato il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice. Si applicano i criteri di quantificazione di cui all'articolo 10, comma 2, in quanto compatibili.

3. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.

Art. 24.

Gestione dei sinistri

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dell'esecuzione compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:

a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

2. L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. In tal caso l'esecutore ne fa denuncia al direttore dell'esecuzione nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dell'esecuzione redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;

c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dell'esecuzione;

e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 25.

Funzioni e compiti al termine dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

Art. 26.

Il controllo amministrativo-contabile

1. Durante l'esecuzione del contratto il direttore dell'esecuzione provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti pro-

ducenti spesa. Ferma restando la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'esecutore contenuta nei documenti di gara e nel contratto di appalto, che devono essere conformi alle previsioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al fine di procedere con i pagamenti all'esecutore, il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale accertamento è comunicato al RUP. Resta ferma la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

2. La gestione della contabilità è effettuata, secondo le modalità dell'ordinamento delle singole stazioni appaltanti, mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nel presente regolamento e nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27.
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 217, comma 1, lettera *u)*, del codice, sono abrogati gli articoli da 178 a 210 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Art. 28.
Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni del presente regolamento si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 7 marzo 2018

Il Ministro: DELRIO

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2018
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1154

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 (*Regolamenti*). — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*Omissis*).».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001 n. 106, S.O. n. 112.

— Il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 2002, n. 249.

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005 n. 112, S.O. n. 93.

— Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 2008, n. 101, S.O. n.108.

— Si riporta l'articolo 1, commi 5 e 12, della legge 28 gennaio 2016, n. 11 (Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture):

«Art. 1. — (*Omissis*).

5. Sulla base del decreto di riordino sono, altresì, emanate linee guida di carattere generale proposte dall'ANAC e approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che sono trasmesse prima dell'adozione alle competenti Commissioni parlamentari per il parere.

(*Omissis*).

12. Nel caso in cui il Governo adotti un unico decreto legislativo per le materie di cui all'alinea del comma 1:

a) il termine di cui al comma 1, lettera *sss)*, è fissato al 18 aprile 2016;

b) si applica all'unico decreto legislativo la procedura di cui al comma 3;

c) l'unico decreto legislativo determina l'abrogazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche prevedendo opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali;

d) le linee guida di cui al comma 5 sono adottate sulla base dell'unico decreto legislativo;

e) le disposizioni integrative e correttive di cui al comma 8 sono adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore dell'unico decreto legislativo;

f) le disposizioni in materia di sistema di garanzia globale richiamate al comma 11 sono abrogate dalla data di entrata in vigore dell'unico decreto legislativo. La sospensione dell'applicazione della garanzia globale prevista dal medesimo comma 11 è disposta dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di entrata in vigore dell'unico decreto legislativo.

(*Omissis*).».

— Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 2016, n. 91, S.O. n. 10.

— Si riporta l'articolo 111, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016:

«Art. 111 (*Controllo tecnico, contabile e amministrativo*). —1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell'ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità. Con il decreto di cui al primo periodo, sono disciplinate, altresì, le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica, nonché i casi in cui il direttore dell'esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata, nell'ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato; ad altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione.

(*Omissis*).

2. Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento e provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali. Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altresì approvate linee guida che individuano compiutamente le modalità di effettuazione dell'attività di controllo di cui al periodo precedente, secondo criteri di trasparenza e semplificazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, si applica l'articolo 216, comma 17.».

— Il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 maggio 2017, n. 103, S.O. n. 22.

— Si riporta l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

«Art. 8 (*Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata*). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».

— Si riporta l'articolo 101, comma 3 e 6-*bis*, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

«Art. 101 (*Soggetti delle stazioni appaltanti*). — (*Omissis*).

3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché:

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;

c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105;

d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.

(*Omissis*).

6-*bis*. Per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con il decreto di cui all'articolo 111, comma 1, primo periodo, la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, può nominare un assistente del direttore dell'esecuzione, con le funzioni indicate dal medesimo decreto.».

— Si riporta l'articolo 107, commi 1, 2, 4 e 6, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

«Art. 107 (*Sospensione*). — 1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti

dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

(*Omissis*).

4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

(*Omissis*).

6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma 1.

(*Omissis*).».

— Si riporta l'articolo 1382 del Codice civile:

«Art. 1382 (*Effetti della clausola penale*). — La clausola, con cui si conviene che, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento [c.c. 1218, 1383], uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore [c.c. 1223, 1224].

La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.».

— Si riporta l'articolo 216, comma 17, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

«Art. 216 (*Disposizioni transitorie e di coordinamento*). — (*Omissis*).

17. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 111, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo IX, capi I e II, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

(*Omissis*).».

La Parte II, titolo IX, capi I e II, del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), recano, rispettivamente, "CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI", "CONTABILITÀ DEI LAVORI", "Scopo e forma della contabilità", "Contabilità dei lavori in economia".»

— Si riporta l'articolo 217, comma 1, lettera *u)*, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

«Art. 217 (*Abrogazioni*). — 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 216, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati, in particolare:

(*Omissis*).

u) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con effetto: 1) dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del presente codice, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 da esse sostituite; 2) dalla data di entrata in vigore del presente codice: la Parte I; la Parte II, Titolo I, capo II; la Parte II, Titolo II, capo II; la Parte II, Titoli IV e V, VI, VII, VIII; la Parte II, Titolo IX Capo III; parte II, Titolo XI, Capo III, ad esclusione dell'articolo 251; la Parte III ad esclusione degli articoli 254, 255 e 256; le Parti IV, V e VII, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati;

(*Omissis*).».

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'articolo 1382 del Codice civile, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta l'articolo 107 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

«Art. 107 (*Sospensione*). — 1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma 1.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture.».

Note all'art. 7:

— Si riporta l'articolo 105 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

«Art. 105 (*Subappalto*). — 1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera *d)*. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7.

3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c-*bis*) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

6. È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80.

7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

8. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere *a)* e *c)*, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.

9. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6.

11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimprese o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

14. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

15. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

18. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

21. È fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori.

22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera *b)*, all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.».

— Si riporta l'articolo 89, comma 9, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

«Art. 89 (*Avvalimento*). — (*Omissis*).

9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto di appalto. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

(*Omissis*).».

— Si riporta l'articolo 108, comma 4, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

«Art. 108 (*Risoluzione*). — (*Omissis*).

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

(*Omissis*).».

Note all'art. 8:

— Si riporta l'articolo 106 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

«Art. 106 (*Modifica di contratti durante il periodo di efficacia*). — 1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera *a)*;

2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;

3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;

e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.

2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 35;

b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.

3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere *b)* e *c)*, 2 e 7, il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.

4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera *e)*, quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera *d)*.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e all'articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale.

6. Una nuova procedura d'appalto in conformità al presente codice è richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 2.

7. Nei casi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.

8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera *b)* e al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l' Autorità irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.

9. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

11. La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.

14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché quelle di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d'opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213, comma 13.».

— Si riporta l'articolo 205 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

«Art. 205 (*Accordo bonario per i lavori*). — 1. Per i lavori pubblici di cui alla parte II, e con esclusione dei contratti di cui alla parte IV, titolo III, affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6.

2. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

4. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.

5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all'articolo 209, comma 16. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.

6. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

6-*bis*. L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.».

— Si riporta l'articolo 208 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

«Art. 208 (*Transazione*). — 1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

2. Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100.000 euro, ovvero 200.000 euro in caso di lavori pubblici, è acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla struttura, o del funzionario più elevato in grado competente per il contenzioso, ove non esistente il legale interno, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali.

3. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.

4. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.».

— Si riporta l'articolo 23, comma 16, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

«Art. 23 (*Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi*). — (*Omissis*).

16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate. Fino all'adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 4. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso.».

Note all'art. 10:

— Per il testo dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si vedano le note all'articolo 5.

— Si riporta l'articolo 2, comma 1, lettera *e)* del citato decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231:

«Art. 2 (*Definizioni*). — Ai fini del presente decreto si intende per:

(*Omissis*).

e) «interessi legali di mora»: interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali;

(*Omissis*).».

Note all'art. 13:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 14:

— Per il testo degli articoli 205 e 208 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si vedano le note all'articolo 8.

— Per il testo dell'articolo 107, comma 5, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si vedano le note all'articolo 5.

Note all'art. 15:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 16:

— Si riporta l'articolo 31, comma 5, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016:

«Art. 31 (*Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*). — (*Omissis*).

5. L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente codice, definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. Con le medesime linee guida sono determinati, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione. Fino all'adozione di detto atto si applica l'articolo 216, comma 8.

(*Omissis*).».

— Si riporta l'articolo 101, comma 4 e 6-*bis*, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

«Art. 101 (*Soggetti delle stazioni appaltanti*). — (*Omissis*).

4. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare chele lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:

a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;

b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;

c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;

d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;

e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;

f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;

g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;

h) direzione di lavorazioni specialistiche.

(*Omissis*).

6-*bis*. Per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con il decreto di cui all'articolo 111, comma 1, primo periodo, la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, può nominare un assistente del direttore dell'esecuzione, con le funzioni indicate dal medesimo decreto.».

— Per il testo dell'articolo 111, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 18:

— Si riporta l'articolo 30, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016:

«Art. 30 (*Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni*). — (*Omissis*).

3. Nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X.

(*Omissis*).».

Note all'art. 19:

— Si riporta l'articolo 32 del decreto legislativo n. 50 del 2016:

«Art. 32 (*Fasi delle procedure di affidamento*). — 1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.

2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera *a)*, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente codice.

4. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

5. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione.

6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8.

7. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

8. Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

10. il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:

a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;

b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere *a)* e *b)*.

11. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

12. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.

13. L'esecuzione, del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8.

14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

14-*bis*. I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.».

Note all'art. 20:

— Per il testo degli articoli 105 e 89, comma 9, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si vedano le note all'articolo 7.

Note all'art. 22:

— Per il testo dell'articolo 106 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si vedano le note all'articolo 8.

— Per il testo degli articoli 205 e 208 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si vedano le note all'articolo 8.

— Si riporta l'articolo 206 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

«Art. 206 (*Accordo bonario per i servizi e le forniture*). — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 205 si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di fornitura di beni di natura continuativa o periodica, e di servizi, quando insorgano controversie in fase esecutiva degli stessi, circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute».»

Note all'art. 23:

— Per il testo dell'articolo 107, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 26:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 27:

— Per il testo dell'articolo 217, comma 1, lettera *u)* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si vedano le note alle premesse.

— Il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»), modificato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 2010, n. 288, S.O.

18G00074

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 2018.

Nomina della commissione straordinaria per la provvisoria gestione del comune di Strongoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 12 febbraio 2018 con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale di Strongoli (Crotone), rinnovato nel corso delle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013, è stato sciolto a causa delle dimissioni rassegnate dalla totalità del corpo consiliare;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale,si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 aprile 2018;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del comune di Strongoli (Crotone) è affidata, per la durata di diciotto mesi, ad una commissione straordinaria composta da:

dott. Umberto Pio Antonio Campini - viceprefetto;

dott.ssa Rosa Correale - viceprefetto aggiunto;

dott.ssa Marialuisa Tripodi - funzionario economico finanziario.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 20 aprile 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei Conti il 24 aprile 2018
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 847

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel comune di Strongoli (Crotone) sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che hanno compromesso la libera determinazione e l'imparzialità degli organi eletti nelle consultazioni amministrative del 26 e 27 maggio 2013, nonché il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi.

Il 9 gennaio 2018 è stata eseguita un'ordinanza applicativa di misure restrittive cautelari emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catanzaro nei confronti del sindaco sottoposto ad indagini per il reato di cui agli artt. 110 e 416-*bis* del codice penale, nonché nei confronti di due dipendenti comunali - rispettivamente legati da vincoli di parentela e di affinità ad un noto capoclan - ritenuti responsabili il primo di concorso esterno in associazione di tipo mafioso e del reato di cui agli artt. 61, comma 2, e 479 del codice penale aggravato ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; il secondo del reato previsto dall'art. 416-*bis*, commi 1, 2, 3 e 6, del codice penale e del reato di cui agli artt. 81, 110, 424, comma 2, del codice penale aggravato dalla finalità mafiosa.

Successivamente, in conseguenza delle dimissioni della totalità del corpo consiliare, con decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2018 il consiglio comunale è stato sciolto ed è stato nominato un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente *ex* art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

A seguito delle descritte gravi vicende, il Prefetto di Crotone ha disposto, con decreto del 2 febbraio 2018, l'accesso ai sensi dell'art. 143 del richiamato decreto legislativo n. 267 del 2000.

Al termine dell'indagine ispettiva il Prefetto, su conforme parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, riunitosi lo scorso 6 marzo ed integrato con la partecipazione del Procuratore aggiunto della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, ha trasmesso l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando pertanto i presupposti per l'applicazione della misura prevista dal predetto art. 143.

I lavori della Commissione di indagine hanno preso in esame, oltre all'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, la cornice criminale ove si colloca l'ente con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le consorterie radicate nel territorio, evidenziando come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti o imprese collegati direttamente o indirettamente ad ambienti malavitosi.

Il comune di Strongoli - piccolo centro con un'economia a vocazione essenzialmente agricola - è situato in un'area connotata dalla capillare presenza di una potente organizzazione criminale, che opera in stretta sinergia con la `ndrangheta cirotana e di cui è stata giudizialmente accertata l'elevata capacità di penetrazione nel tessuto economico-sociale e segnatamente nel settore degli appalti pubblici.

In tale contesto, il Prefetto evidenzia che diversi membri degli organi elettivi e dell'apparato burocratico del comune - alcuni dei quali con pregiudizi di polizia o di natura penale - annoverano frequentazioni ovvero relazioni di parentela o di affmità con persone controindicate o con elementi della `ndrangheta locale.

Sono stati anche presi in considerazione gli atti intimidatori subiti da alcuni amministratori, tra i quali si segnala l'incendio, a gennaio 2014, dell'autovettura in uso al vicesindaco. In ordine a tale episodio, il summenzionato provvedimento applicativo di misure restrittive cautelari delinea i contatti intercorsi tra taluni affiliati alla criminalità organizzata, uno stretto congiunto del vicesindaco e soggetti a loro volta legati da vincoli parentali ad altri esponenti della compagine di governo dell'ente.

In base alle risultanze investigative, l'atto intimidatorio in questione si inserisce in una vicenda emblematica della permeabilità dell'istituzione locale agli illeciti condizionamenti di ambienti malavitosi, relativa ad un chiosco adibito alla somministrazione di alimenti e bevande riconducibile al sodalizio territorialmente dominante ed in particolare ad un elemento del medesimo sodalizio, stretto parente del citato capoclan e titolare di un'autorizzazione comunale all'occupazione di area demaniale marittima rilasciata ad ottobre 2012.

In relazione a tale vicenda è emerso che, nelle more dell'approvazione del nuovo piano spiaggia, il predetto titolo abilitativo - scaduto a settembre 2013 - non era stata rinnovato dall'amministrazione comunale, sicché a marzo 2014 il manufatto in parola è stato sottoposto a sequestro preventivo a seguito di un'operazione di polizia finalizzata al contrasto dei fenomeni di abusivismo edilizio.

Al riguardo, il Prefetto stigmatizza le pressioni e le intimidazioni poste in essere da diversi membri della locale famiglia `ndranghetista nei confronti dell'amministrazione comunale ed in particolare nei confronti del primo cittadino, al fine di ottenere il rinnovo della richiamata autorizzazione all'occupazione di area demaniale marittima.

Più nel dettaglio, gli esiti dell'inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro hanno disvelato la disponibilità del sindaco ad assecondare le finalità dell'associazione criminale in ordine alla predisposizione ed all'approvazione del piano spiaggia comunale, atti preliminari al rinnovo del titolo abilitativo in argomento.

È inoltre emerso il ruolo svolto dal dipendente comunale di cui si è fatta menzione - destinatario del provvedimento cautelare da cui è scaturito l'accesso e parente del più volte citato capoclan - il quale si è adoperato come "intermediario" tra l'organo di vertice dell'ente e gli esponenti apicali dell'associazione, anche per il tramite di appositi incontri svoltisi presso l'abitazione di un personaggio di spicco dell'associazione medesima.

Gli accertamenti esperiti dalla Commissione di indagine hanno messo in luce ulteriori episodi indicativi di pregiudizievoli convergenze di interessi tra il dipendente comunale in questione ed esponenti di ambienti malavitosi.

In particolare, il predetto dipendente è sottoposto ad indagini per avere avallato la comunicazione con cui quello stesso elemento del sodalizio territorialmente egemone a cui è riconducibile il chiosco di cui si è detto - allo scopo di evitare eventuali dinieghi sulla scorta della normativa antimafia - ha dichiarato un fittizio cambio di residenza anagrafica in modo da non risultare nello stato di famiglia del capoclan suo stretto parente ed ottenere il rinnovo di un'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico.

Negli atti della magistratura inquirente viene inoltre evidenziato come il medesimo dipendente si sia adoperato per favorire l'assunzione, alle dipendenze dell'amministrazione comunale, di un pregiudicato a sua volta congiunto del capoclan ed affiliato alla consorteria territorialmente dominante.

Una specifica attenzione è stata poi dedicata in sede ispettiva al settore dei lavori e servizi pubblici in relazione al quale sono state rilevate irregolarità ed anomalie finalizzate ad avvantaggiare ditte controllate o indicate dalle consorterie locali.

Riferisce il Prefetto che una delle imprese in parola - unica partecipante ad una procedura aperta per l'affidamento del servizio di refezione scolastica avviata a settembre 2013 - è risultata aggiudicataria del menzionato servizio a seguito di un ribasso irrisorio rispetto all'importo posto a base di gara ed ha poi beneficiato di proroghe adottate dall'ente in violazione della normativa di settore.

L'esame della documentazione contabile inerente allo svolgimento del servizio in argomento ha inoltre posto in rilievo che la ditta affidataria ha reiteratamente "sovrafatturato" le proprie competenze rispetto alle prestazioni effettivamente rese al fine di conseguire corrispettivi non dovuti. Nondimeno, l'amministrazione comunale - in violazione dei generali principi civilistici e delle specifiche previsioni contenute nel contratto di appalto a suo tempo stipulato - ha omesso di procedere alla risoluzione del rapporto negoziale per gravi inadempienze, limitandosi a non corrispondere gli importi sovrafatturati.

La Commissione di indagine segnala altresì che la medesima ditta ha annoverato tra i propri dipendenti un affine del sopra citato personaggio di spicco della consorteria localmente dominante ed è risultata aggiudicataria del servizio di trasporto scolastico nonché di lavori di pulizia, beneficiando anche in questi casi di ripetute proroghe illegittime.

Sempre nel settore dei lavori pubblici, l'operazione di polizia giudiziaria da cui ha preso le mosse l'accesso ha fatto emergere che la famiglia malavitosa radicata nel territorio ha imposto il noleggio o comunque l'uso di determinati mezzi d'opera ad una società aggiudicataria di lavori comunali, alla quale è stata parimenti imposta «con i metodi tipici dell'associazione criminale» l'assunzione in qualità di dipendente di uno stretto parente del capoclan.

Anche con riferimento ai lavori assegnati dall'ente in regime di somma urgenza sono state rilevate molteplici anomalie ed irregolarità e, segnatamente, la sistematica violazione dei principi di salvaguardia e di equilibrio di bilancio nonché dei principi di rotazione e trasparenza nella scelta delle imprese affidatarie.

Sul piano economico-finanziario l'Organo ispettivo ha riscontrato una generalizzata mala gestio e diffusi fenomeni di evasione tributaria, segnalando che sono risultati debitori dell'ente amministratori e dipendenti comunali nonché soggetti contigui o intranei ai locali gruppi criminali.

Criticità sono infine emerse nell'amministrazione di due immobili confiscati alla criminalità organizzata e mai utilizzati dal comune, pur essendo stati assegnati al patrimonio indisponibile dell'ente dall'Agenzia del Demanio fin da marzo 2003 per finalità sociali ed istituzionali.

Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del Prefetto di Crotone hanno evidenziato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Strongoli, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, che determinano lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare il risanamento dell'ente.

Sebbene il processo di ripristino della legalità nell'attività del comune sia già iniziato attraverso la gestione provvisoria dell'ente affidata al commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo n. 267 del 2000, in considerazione dei fatti suesposti e per garantire l'affrancamento dalle influenze della criminalità, si ritiene, comunque, necessaria la nomina della commissione straordinaria di cui all'art. 144 dello stesso decreto legislativo, anche per scongiurare il pericolo che la capacità pervasiva delle organizzazioni criminali possa ancora esprimersi in occasione delle prossime consultazioni elettorali.

L'arco temporale più lungo previsto dalla legge per la gestione straordinaria consente inoltre l'avvio di iniziative e di interventi programmatori che, più incisivamente, favoriscono il risanamento dell'ente.

Rilevato che, per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutorio previsto dall'art. 143 del decreto legislativo citato può intervenire anche quando sia stato già disposto lo scioglimento per altra causa differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l'adozione della richiamata misura di rigore nei confronti del comune di Strongoli (Crotone), con conseguente affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa ai principi di legalità e al recupero delle esigenze della collettività.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 17 aprile 2018

Il Ministro dell'interno: MINNITI

Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Crotone

- Organo Esecutivo di Sicurezza -

Prot. nr. 91/2018/Segr. Sic./R 12 marzo 2018

All'Onorevole Signor Ministro dell'Interno
Piazza del Viminale n. 1
ROMA

OGGETTO: Comune di **Strongoli (KR)** – Commissione d'indagine ex art. 1 comma 3 della Legge 7 agosto 1992 n. 356.

Con decreto *OMISSIS* il Ministro dell'Interno ha delegato lo scrivente Prefetto ad esercitare i poteri di accesso e di accertamento nei confronti del Comune di Strongoli (KR).

Con atto *OMISSIS*, è stata, pertanto, nominata la Commissione di accesso e di accertamento per la necessità di effettuare mirati approfondimenti atti a verificare la sussistenza degli elementi integranti la fattispecie dissolutoria attinente al condizionamento o alla infiltrazione della criminalità organizzata. La Commissione si è insediata in pari data.

Tutto quanto sopra a seguito di un'operazione di polizia giudiziaria denominata "*STIGE*", coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro ed eseguita il 9 gennaio 2018 dai Carabinieri del ROS e del Comando Provinciale di Crotone, che ha portato all'arresto di 169 persone, nonché al sequestro di beni per oltre 50 milioni di euro.

Nell'operazione sono stati coinvolti diversi amministratori locali, attinti da ordinanza di custodia cautelare in carcere e, per quanto riguarda, in particolare, *OMISSIS*: *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS* e *OMISSIS*.

Lo scrivente Prefetto – come per gli altri *OMISSIS* interessati dal provvedimento cautelare ed appartenenti agli altri *OMISSIS* – ha dichiarato la sussistenza di una causa di sospensione di diritto nei confronti *OMISSIS* ex art.11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n.235.

A seguito, poi, *OMISSIS*, si è appalesata l'impossibilità di funzionamento degli Organi (Sindaco e Giunta) e, pertanto, con decreto del 12 gennaio 2018, è stato nominato un commissario, ai sensi dell'art.19 del Regio Decreto 3 marzo 1934 n.383, per reggere temporaneamente l'amministrazione con i poteri di Sindaco e Giunta.

Il Commissario si è insediato nella stessa giornata.

Atteso che, da giorno 10 a giorno 12 gennaio, si sono poi dimessi tutti *OMISSIS*, compreso *OMISSIS* e non è risultata percorribile la procedura finalizzata all'eventuale surroga, è stata avviata la procedura di cui al combinato disposto dell'art.141 c.1 lett. b) n.4 TUEL e dell'art.38 comma 4 del medesimo TUEL ed è stato nominato un Commissario prefettizio presso lo stesso Comune, con i poteri di Sindaco, Giunta e Consiglio comunale, cessando di efficacia il pregresso decreto del 12.01.2018, citato in premessa. Con Decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2018 il Consiglio Comunale di Strongoli è stato sciolto ai sensi dell'art. 141 comma 1 lett. b) n. 4.

La Commissione d'accesso ha depositato la propria relazione *OMISSIS*.

Premessa

Dopo brevi cenni di carattere storico/geografico sul Comune - che, secondo l'ultimo censimento, conta 6.486 abitanti - la Commissione d'accesso illustra, in via preliminare, le ragioni dell'accesso, già sopra accennate nel corpo della presente relazione.

Nello specifico, si rammenta che il 9 gennaio 2018 sono stati tratti in arresto: *OMISSIS*, **tutti** in applicazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere ex art. 292 c.p.p. emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 28 dicembre 2017 in relazione al *OMISSIS*..

Situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio di Strongoli

La *OMISSIS* offre un quadro descrittivo preliminare afferente alla presenza della criminalità organizzata sul territorio di Strongoli.

La presenza, in quel territorio, dell'organizzazione mafiosa di "'ndrangheta", capillarmente radicata sul medesimo ed in grado di condizionare la realtà sociale ed economica, costituisce un dato accertato nelle sentenze emesse negli ultimi anni dalla Corte d'Appello e dalla Corte di Assise di Catanzaro.

La capacità di condizionamento del contesto sociale appare molto elevata, a causa del clima di omertà imposto dall'organizzazione criminale e dell'elevatissima capacità di infiltrazione nei vari settori della società civile.

Dal punto di vista dell'assetto territoriale, la cosca di Strongoli risulta inserita e sottordinata rispetto alla *OMISSIS*, retta dalla famiglia

OMISSIS. L'articolazione della citata *OMISSIS*, che vede nella sua sfera le 'ndrine di *OMISSIS* e di *OMISSIS*, rimane una delle più forti e temibili nel panorama provinciale crotonese.

La *OMISSIS* evidenzia che mai è stata messa in discussione la *OMISSIS*, nonostante *OMISSIS*.

Invero, *OMISSIS* non ha minato in alcun modo il suo ruolo e la gestione della cosca, effettuata tramite *OMISSIS* ai quali era solito impartire le direttive *OMISSIS*

OMISSIS, *OMISSIS*, ha mostrato di rivendicare sempre con determinazione un'autorità sul territorio strongolese, riconosciutagli tra l'altro *OMISSIS*.

L'Amministrazione Comunale

Preliminarmente, la Commissione d'accesso si sofferma sugli Amministratori del Comune di Strongoli: l'Amministrazione comunale in carica prima del commissariamento attuale è stata eletta a seguito di elezioni effettuate nei giorni 26 e 27 maggio 2013.

I candidati Sindaci erano tre *OMISSIS*.

L'esito delle urne, a seguito del quale è *OMISSIS* è stato il seguente:

OMISSIS

OMISSIS

La Giunta è entrata in carica il 6 giugno 2013 e non è intervenuta alcuna modifica fino alle dimissioni presentate nel gennaio 2018, *OMISSIS*.

OMISSIS

In data 09.01.2018 è stato, *OMISSIS* nell'ambito dell'operazione di polizia denominata *STIGE*, condotta dal Comando Provinciale Carabinieri di Crotone unitamente al Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro *OMISSIS* poiché *OMISSIS*.

Si legge *OMISSIS*: "*OMISSIS*".

Anche *OMISSIS*, *OMISSIS*, ha rassegnato formalmente le proprie dimissioni dalla carica, tramite telegramma indirizzato al Segretario Comunale del comune di Strongoli.

Del disciolto Consiglio Comunale *OMISSIS*:

OMISSIS

In data *OMISSIS*, a Strongoli, l'autovettura privata in uso *OMISSIS* veniva data alle fiamme. **Su tale episodio si tornerà successivamente.** Si soggiunge che *OMISSIS* è *OMISSIS* di *OMISSIS* e *OMISSIS* di *OMISSIS*, *OMISSIS*". *OMISSIS*, tra l'altro, era *OMISSIS* di *OMISSIS*, assassinato *OMISSIS OMISSIS* nella *OMISSIS OMISSIS* fazione opposta capeggiata da *OMISSIS* (della quale faceva parte *OMISSIS*) *OMISSIS*;

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS OMISSIS

La Giunta Municipale *OMISSIS*:

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

OMISSIS

Oltre a quanto emerso nell'ambito della citata operazione *STIGE* a carico del *OMISSIS* e del *OMISSIS*, per quanto concerne *OMISSIS*, si evidenzia che *OMISSIS* sussistono *OMISSIS*. Al riguardo *OMISSIS*.

Inoltre, risulta *OMISSIS* , *OMISSIS*, anche *OMISSIS*. Il predetto è *OMISSIS*. Nell'attività d'indagine *OMISSIS* poi confluita nella *OMISSIS* denominata "*STIGE*", è stato *OMISSIS*. Pende, inoltre, *OMISSIS*.

Relativamente al *OMISSIS*, *OMISSIS*, nell'ambito dell'operazione *STIG*E, risultano *OMISSIS*.

In data *OMISSIS* **è stato** *OMISSIS* **STIGE, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro (***OMISSIS***) poiché** *OMISSIS*.

Pende *OMISSIS*.

OMISSIS risulta *OMISSIS*. Per meglio comprendere *OMISSIS* si riassume quanto segue: *OMISSIS*.

In particolare, come si *OMISSIS*, il *OMISSIS* ha mantenuto una condotta integrante *OMISSIS*. Le risultanze investigative e *OMISSIS* sono state *OMISSIS*

In ordine *OMISSIS*, *OMISSIS*, la Commissione d'accesso rileva che in data *OMISSIS* è stato *OMISSIS* nell'ambito dell'operazione di polizia denominata *STIGE*, poiché ritenuto responsabile *OMISSIS* Inoltre, a suo carico, risulta *OMISSIS*. *OMISSIS*. **Lo stesso risulta** *OMISSIS*. *OMISSIS*è

infatti *OMISSIS*. *OMISSIS* di vicende giudiziarie anche per associazione mafiosa e, anch'essa, recentemente tratta in arresto nell'ambito dell'operazione *STIGE OMISSIS*

Le attività

Come fatto presente nell'apposito paragrafo sulla situazione della sicurezza pubblica, la Commissione d'accesso rileva l'interesse da parte *OMISSIS* per i lavori e gli appalti da eseguirsi nel territorio *OMISSIS*, interesse che risulta "palpabile" fin *OMISSIS*.

Sotto il profilo della particolare significatività che delinea la figura *OMISSIS*, la Relazione d'accesso riporta *OMISSIS* tra *OMISSIS* (la *OMISSIS* è una della consorterie criminali più radicate nel territorio crotonese), *OMISSIS* ed *OMISSIS*, circa la "gestione" o meglio il "controllo mafioso" su *OMISSIS*.

Solo a titolo esemplificativo, in estrema sintesi, si evidenzia che la Commissione d'accesso rappresenta che durante *OMISSIS* è emersa "l'ingerenza" di *OMISSIS* nel territorio di Strongoli, ove *OMISSIS*.

Tale circostanza suscitò *OMISSIS* una forte disapprovazione, che il medesimo *OMISSIS* espresse senza *OMISSIS*, chiedendo *OMISSIS*.

Sempre in via esemplificativa, si riporta un passo *OMISSIS* che attesta che *OMISSIS* si era lamentato: in particolare, *OMISSIS* del fatto che tale *OMISSIS*, in qualità di esponente apicale della locale di Cirò, si stesse interessando ai lavori di *OMISSIS* in Strongoli ad opera di *OMISSIS*, adducendo, di contro, *OMISSIS* in quanto *OMISSIS*. **Esternò il suo *OMISSIS*. *OMISSIS* riconoscendo l'autonomia territoriale della cosca, fedele alleata dei cirotani, tanto da presentarsi quale *OMISSIS*, redarguì *OMISSIS*.**

Osservato quanto sopra sulla capacità pervasiva *OMISSIS* sul *OMISSIS*, secondo quanto emerge *OMISSIS*, se in un primo momento *OMISSIS* cercò di *OMISSIS*, lo stesso finì poi per *OMISSIS*.

La Commissione sottolinea che l'infiltrazione degli appartenenti *OMISSIS* in seno al contesto amministrativo e politico locale risalta ancor più dal dominio esercitato (*OMISSIS*) sulle scelte dell'Amministrazione (procedura prodromica alla redazione del piano spiagge, autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico, lavori di riqualificazione del centro storico) e *OMISSIS*.

La Commissione non ha soltanto *OMISSIS* per l'esame ispettivo; ma, *OMISSIS*, ha ottenuto *OMISSIS*.

La documentata attività di accertamento giudiziario, unita all'emersione di una rilevante serie di atti di indirizzo e gestionali nell'espletamento dell'attività di indagine, evidenzia la

compromissione del buon andamento o imparzialità dell'amministrazione, a motivo di deviazioni nella conduzione di settori cruciali nella gestione del Comune, come sono quelli relativi alla gestione di fondi destinati al settore degli appalti, agli impegni di spesa, alle spese di economato, contributi a persone fisiche, mancata riscossione dei tributi. *OMISSIS*

In particolare, la Commissione d'accesso ha rilevato che *OMISSIS* si era dichiarata, *OMISSIS*, a favore della legalità: ne dovevano essere testimonianza l'approvazione del piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2014-2016, *OMISSIS* ed una missiva, in materia di antimafia, con allegata una circolare prefettizia per l'attuazione della normativa antimafia, a mezzo della quale si invitavano i responsabili di settore ad adempiere dettagliatamente a tutte le prescrizioni e ai dettami contenuti nella medesima e nelle disposizioni normative richiamate nella stessa. *OMISSIS*

La Commissione d'accesso ha altresì osservato che *OMISSIS* inizia ad assumere rilievo, per ciò che più in questa sede interessa, da un *OMISSIS*, rappresentato dall'incendio doloso dell'auto *OMISSIS*.

Quell'attentato incendiario registrò *OMISSIS*: *OMISSIS*

Ci sono *OMISSIS*

Il fatto che il danneggiamento fosse *OMISSIS*

Il *OMISSIS* *OMISSIS* all'indomani dell'incendio *OMISSIS* contattò *OMISSIS* e, dimostrandosi evidentemente "consapevole" di chi fosse stato ad aver agito, invitò *OMISSIS* a non reagire e a non cercare vendetta. *OMISSIS*, nel corso del dialogo, prospettò che per certi aspetti l'atto *OMISSIS* lo avrebbe fatto apparire agli occhi della gente e soprattutto delle forze dell'ordine come non coinvolto negli affari illeciti della *OMISSIS*. Il *OMISSIS* fece capire al suo interlocutore che in effetti, sotto tale ottica, riteneva di averne ricavato infine un vantaggio. *OMISSIS*.

E' indicativo che sempre *OMISSIS*, a distanza di poco tempo, *OMISSIS* contattò, più volte, il *OMISSIS* affinché lo stesso restasse calmo e non facesse qualche sciocchezza sebbene il *OMISSIS* avesse sempre risposto alle sue "raccomandazioni" rassicurandolo sul fatto che non avrebbe reagito.

Il *OMISSIS*, *OMISSIS* venne sentito *OMISSIS* *OMISSIS* in relazione all'atto incendiario subìto *OMISSIS* ed in relazione ai suoi rapporti con *OMISSIS*.

Di quanto sopra *OMISSIS* notiziò *OMISSIS* e, verosimilmente, temendo di essere intercettati, pur non parlando "apertamente" per telefono, il *OMISSIS* gli fece capire che aveva "saputo rispondere" alle domande degli investigatori: esemplificativa sul punto, una dichiarazione resa *OMISSIS* dal *OMISSIS* (*OMISSIS*).

Il risentimento da parte della famiglia del *OMISSIS*, nei confronti dell'amministrazione comunale del *OMISSIS* nasce quindi dal fatto che la stessa era ritenuta "responsabile" di non aver "voluto" *OMISSIS*.

Più precisamente, la Stazione Carabinieri di Strongoli aveva accertato che *OMISSIS* era destinatario dell' *OMISSIS OMISSIS* per l'occupazione di area demaniale *OMISSIS*, ma la suddetta *OMISSIS* era valevole fino al *OMISSIS*, dopodiché doveva essere ripristinato lo stato dei luoghi a cura e spese del richiedente. La stessa *OMISSIS* emessa dalla Sovrintendenza *OMISSIS* per l'installazione del *OMISSIS* in questione era legata all'ordinanza comunale *OMISSIS* e pertanto anch'essa valevole fino al *OMISSIS*; pertanto, non essendo stata emessa una nuova *OMISSIS* che autorizzasse il prosieguo della suddetta attività, da parte *OMISSIS*, *OMISSIS* ponevano in sequestro preventivo *OMISSIS* di *OMISSIS* deferendolo contestualmente *OMISSIS*; il sequestro veniva quindi convalidato dal G.i.p. presso il Tribunale di Crotone.

Il *OMISSIS*, a seguito di detti sequestri ed alle continue "richieste" pervenute *OMISSIS* e *OMISSIS* da parte dei soggetti che avevano subìto i sequestri in questione (tra questi *OMISSIS*), si svolse presso *OMISSIS*, come *OMISSIS*, un incontro al quale parteciparono *OMISSIS*, gli *OMISSIS* e *OMISSIS*; la discussione si incentrò sulla preparazione del nuovo "Piano Spiaggia" del Comune (*OMISSIS*). A detta riunione era presente anche *OMISSIS*, figlio del capo cosca *OMISSIS*, con *OMISSIS*; come emerge da *OMISSIS*, *OMISSIS* non sarebbe rimasto contento degli esiti dell'incontro istituzionale e lo avrebbe fatto sapere ai *OMISSIS*.

Il *OMISSIS*, i componenti della famiglia *OMISSIS* (*OMISSIS*) si recarono al Comune per incontrare *OMISSIS*, adirati a tal punto da volerlo aggredire fisicamente.

La strategia di *OMISSIS* si riscontra nel *OMISSIS* del *OMISSIS* intercorso tra *OMISSIS* e *OMISSIS*, colloquio avvenuto proprio due giorni dopo l'incontro sopra riferito e concernente la discussione sul c.d. "piano spiagge"; di ulteriore rilievo, nella lettura della conversazione registrata, è l'emersione della figura di *OMISSIS*, *OMISSIS*, soggetto sin da subito nominato dal *OMISSIS* come deputato a "risolvere" la questione. (*OMISSIS*).

Scrive *OMISSIS*.

In tale contesto, il lento "avvicinamento" dei vertici *OMISSIS* ai *OMISSIS* avviene anche per il tramite di figure che, come *OMISSIS*, iniziano a porre in essere una serie di comportamenti volti a far "dialogare" le due parti (*OMISSIS*).

OMISSIS, indicato come *OMISSIS*, inviando, per *OMISSIS*, comunicazioni alla famiglia *OMISSIS*, organizzò addirittura in più occasioni incontri presso l'abitazione di un *OMISSIS* nonché uomo di fiducia di *OMISSIS*, tale *OMISSIS* pluripregiudicato, sorvegliato speciale di P.S. con obbligo di soggiorno.

OMISSIS accompagnò, in più occasioni, personalmente il *OMISSIS* dal predetto *OMISSIS*, al fine di concordare *OMISSIS* che interessavano soprattutto *OMISSIS* quale proprio la redazione e la creazione del piano spiaggia. Sarà sempre grazie al suo "contributo" che *OMISSIS* "scenderà a patti" con *OMISSIS* cercando di far aggiudicare le gare d'appalto alle ditte o *OMISSIS* riconducibili agli stessi *OMISSIS*.

In particolare, rimandando alla *OMISSIS* per gli altri *OMISSIS*, se ne riporta uno in via esemplificativa, per far comprendere il vero rapporto intercorrente tra *OMISSIS* e *OMISSIS*.

OMISSIS

I due decidono quindi di rappresentare la problematica del piano spiaggia al *OMISSIS* (*OMISSIS*) che in precedenza aveva chiesto informazioni *OMISSIS*; inizialmente però *OMISSIS* riferisce a *OMISSIS* di avere timore ad andare alla casa del soggetto anche perché oltretutto teme che li possano vedere i Carabinieri; ma *OMISSIS* tuttavia lo rassicura che quando sta con lui può star tranquillo (*OMISSIS*).

Per ciò che concerne la redazione del piano spiagge, si può quindi rilevare, in ultima analisi e da quanto sopra riportato, che sebbene non sia stato ancora adottato, si è registrata l'emanazione di <u>tutta una serie di atti inerenti all'argomento che vanno nel senso sopra indicato e gradito alla cosca.</u>

Gli interessi economici del *OMISSIS* riguardano anche altri ambiti come ad esempio le attività commerciali svolte dagli stessi *OMISSIS* nel territorio di Strongoli (*OMISSIS*).

La *OMISSIS* fa emergere ancora una volta la figura *OMISSIS* al servizio degli interessi della *OMISSIS*. È infatti lo stesso *OMISSIS* che in uno sfogo *OMISSIS*, in risposta a quanto "contestatogli" da *OMISSIS* afferma di averli favoriti più volte, come nel caso della *OMISSIS* in suo favore (che addirittura viene considerata al contrario dalla consorteria un atto dovuto) al fine di fargli ottenere da parte dei competenti *OMISSIS* le *OMISSIS* per il mantenimento di *OMISSIS*. Per quel che concerne

OMISSIS, questi, infatti, per eludere la normativa antimafia e per paura di non ottenere il rilascio dell' *OMISSIS* che gli consentisse di *OMISSIS* presso il *OMISSIS*, "fittiziamente" *OMISSIS*, *OMISSIS*.

Dall'attività *OMISSIS*, ed in particolare da un *OMISSIS* a carico di *OMISSIS*, però è proprio *OMISSIS* che fa capire che *OMISSIS*, così come *OMISSIS*, ha spostato la residenza anagrafica in quanto entrambi risultavano insieme ad un soggetto *OMISSIS* e, pertanto, avrebbero potuto non ottenere *OMISSIS*.

Di qui l'intervento di *OMISSIS* il quale, pur di favorire *OMISSIS* e pertanto fargli ottenere il rinnovo dell'autorizzazione ad *OMISSIS*, ha dichiarato, *OMISSIS* (*OMISSIS*), che il medesimo era residente in *OMISSIS* (*OMISSIS*) in *OMISSIS*; ciò, nonostante che il predetto *OMISSIS* di fatto continuasse *OMISSIS*, unitamente alla *OMISSIS*, presso *OMISSIS*.

Il *OMISSIS*, il *OMISSIS* rilasciò *OMISSIS* di *OMISSIS*, che aveva avanzato richiesta per *OMISSIS* *OMISSIS*. L' *OMISSIS* veniva *OMISSIS* con inizio il *OMISSIS* e termine il *OMISSIS*, con rinnovo automatico "per un altro anno così come successivamente a ogni scadenza, previa presentazione del versamento di pagamento del canone annuo aggiornato secondo i parametri ISTAT, e fatta salva la possibilità di *OMISSIS*, fino all' *OMISSIS*".

Da ultimo, si evidenzia che *OMISSIS* si è altresì adoperato con il *OMISSIS* per agevolare l'assunzione di tale *OMISSIS*, detto "*OMISSIS*", *OMISSIS*, pregiudicato, affiliato alla cosca *OMISSIS* e *OMISSIS* del *OMISSIS*. La Commissione d'accesso (*OMISSIS*) riporta *OMISSIS* tra il *OMISSIS* e il *OMISSIS* nel cui contesto emerge che *OMISSIS* aveva chiesto a *OMISSIS* di riferire al *OMISSIS* che lo avrebbe dovuto far assumere con regolare contratto; a tale richiesta, il *OMISSIS* gli aveva evidenziato che quella richiesta l'avrebbe rappresentata a *OMISSIS*, in quanto *OMISSIS* era il solo a poter fare qualcosa. E, in effetti - rappresenta la Commissione - della richiesta sarà interessato il *OMISSIS* (*OMISSIS*).

Pertanto, il *OMISSIS*, quindi, nella sua veste di *OMISSIS*, ha di fatto assecondato le richieste degli esponenti del sodalizio mafioso, provvedendo, nella sua qualità, anziché a denunciare le pressioni subite dagli accoscati, a scendere a patti con la stessa consorteria, fornendo così un determinante e consapevole contributo alla concreta realizzazione degli interessi economici della cosca sul territorio, asservendo a tali fini *OMISSIS*.

Rileva la Commissione d'accesso che il **settore** *OMISSIS*, contraddistinto da uno scenario di grave carenza di *OMISSIS*, ha contribuito a determinare quella soggezione e pericolosa contiguità di alcuni *OMISSIS* nonché *OMISSIS* ad esponenti di spicco della locale cosca. (*OMISSIS*).

La *OMISSIS*, sulla base degli elementi investigativi emersi dall'ordinanza di custodia cautelare riferita all'Operazione "*STIGE*", ha rilevato una serie di atti procedimentali che concorrono quali elementi rilevanti e concreti, a lasciar presumere, che in sede di appalti di lavori, l'*OMISSIS*, in fase di esecuzione degli appalti aggiudicati presso la SUA della Provincia, pur dinanzi ad evidenti ed individuate fattispecie di gravi violazioni di legge e di obblighi contrattuali da parte della ditta aggiudicataria (si fa riferimento in particolare alla vicenda della *OMISSIS*) non abbia mai proceduto a denunciarne i fatti alle competenti autorità sia in sede civile che penale, né a procedere conseguentemente alla risoluzione *ope legis* del contratto per gravi inadempienze contrattuali.(*OMISSIS*).

Si evince, da quanto contenuto nell'ordinanza di custodia cautelare e *OMISSIS* che la Commissione d'accesso *OMISSIS*, la sussistenza di gravi violazioni contrattuali e irregolarità in dispregio delle norme sulla trasparenza, efficienza e utilità economica per l'ente, posti in essere dall'amministrazione comunale scientemente o per colpevole negligenza nell'assunzione dei relativi atti gestionali. (*OMISSIS*).

La Commissione fa anche riferimento a tutta una serie di atti procedimentali al fine di far appaltare lavori a "*OMISSIS*" e/o indicate dalla cosca e dai suoi fiancheggiatori e/o provvedendo, attraverso atti amministrativi e contabili, quali *OMISSIS*, da assegnare a *OMISSIS*, delle somme di denaro destinate "apparentemente" a ditte che svolgono dei servizi per l'Amministrazione comunale di Strongoli, come nel caso *OMISSIS*, a favore della quale *OMISSIS* ha compulsato i competenti *OMISSIS* per far procedere al pagamento della predetta somma a membri della *OMISSIS*.

In proposito, la Commissione d'accesso rileva che il *OMISSIS*, il *OMISSIS* comunicò a *OMISSIS* (*OMISSIS*) che gli aveva fatto "*OMISSIS*", anche se in effetti i soldi che erano a lui destinati se li era presi il *OMISSIS*; dunque lo invitava *OMISSIS* per parlarne di persona.

In *OMISSIS*, si evince che *OMISSIS* raccontò a *OMISSIS* quanto accaduto e cioè che aveva fatto firmare "quella cosa" di 3.000,00 euro al *OMISSIS* (ovvero un mandato di pagamento in favore *OMISSIS*) da destinarsi in realtà a *OMISSIS*. Tuttavia *OMISSIS* aveva saputo da *OMISSIS* che invece si era presentato *OMISSIS* detto "*OMISSIS*",

OMISSIS, il quale si era preso metà somma e l'altra se l'era "tenuta" il *OMISSIS*. Quindi si sarebbe presentato il reale destinatario (ovvero *OMISSIS*, *OMISSIS* del capo cosca) dal *OMISSIS* che tuttavia gli riferì che i soldi li aveva già consegnati al *OMISSIS*.

A riscontro della detta captazione, in data *OMISSIS* (proprio dopo pochi giorni la data del *OMISSIS*) il *OMISSIS*, con *OMISSIS* determinava di liquidare due fatture *OMISSIS*.

Dagli atti acquisiti dalla Commissione d'accesso emerge che, in effetti, il *OMISSIS* aveva stipulato in data *OMISSIS* un *OMISSIS* con *OMISSIS*.

Una diversa vicenda che consente di apprezzare i collegamenti ed i rapporti descritti riguarda *OMISSIS*, con sede in *OMISSIS*i, che si occupa di *OMISSIS*. Il titolare è *OMISSIS*.

Da *OMISSIS* si comprende come anche relativamente a tale appalto vi sia stata la destinazione di somme di danaro ai membri della *OMISSIS*. *OMISSIS* sono *OMISSIS* riportati nella relazione d'accesso (Relazione *OMISSIS*.). In particolare, *OMISSIS* viene *OMISSIS* tra il *OMISSIS* e *OMISSIS*, *OMISSIS* del *OMISSIS*, *OMISSIS* comunica all'*OMISSIS* del suo *OMISSIS* avuto con tale "*OMISSIS*" al quale ha rappresentato che non si deve prendere alcuna somma di denaro, cosa che al soggetto invece non è piaciuta. *OMISSIS* quindi, rivolgendosi a *OMISSIS*, gli comunica che tutti i soldi se li deve prendere lui. A sua volta *OMISSIS* riferisce di aver riferito a *OMISSIS* le stesse cose ed avergli anche aggiunto "vedi che ti ammacco la testa!"

Altra vicenda segnalata *OMISSIS* riguarda *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS* anche *OMISSIS*, *OMISSIS*.

OMISSIS, *OMISSIS*, atteso che con l'approssimarsi della stagione balneare 2014 era necessario provvedere alla pulizia dell'arenile demaniale, stanziava la somma di *OMISSIS* euro; *OMISSIS* affidava il servizio di *OMISSIS* all'*OMISSIS* e con *OMISSIS* disponeva di liquidare l'importo di euro *OMISSIS* all'*OMISSIS* in questione. Con ulteriore *OMISSIS* il predetto *OMISSIS* affidava il servizio di *OMISSIS* riferito alle *OMISSIS* all' *OMISSIS* e con *OMISSIS* disponeva di liquidare l'importo di euro *OMISSIS* all'*OMISSIS*.

Secondo quanto fatto presente, al riguardo, dalla Commissione d'accesso, attraverso uno *OMISSIS*, il *OMISSIS*, lo stesso *OMISSIS*, parlando con *OMISSIS*, discute circa le indebite richieste di somme di danaro avanzate dalla *OMISSIS*. (*OMISSIS*). Durante *OMISSIS* emergono *OMISSIS* in cui *OMISSIS* chiede all'imprenditore come si stessero comportando (riferendosi alla famiglia *OMISSIS*), e *OMISSIS* gli risponde "sempre in quel modo"; *OMISSIS* quindi gli chiede se "gli ha

fatto provare qualcosa" (inteso se gli ha già consegnato del denaro), ma *OMISSIS* dice "ancora no" aggiungendo che gli stanno andando "appresso appresso". *OMISSIS* quindi gli "consiglia" di "fargli provare qualcosa altrimenti non se li caccia più" e *OMISSIS* fa presente che ha già riferito che gli darà i soldi non appena li avrà a sua volta; l'*OMISSIS* aggiunge che tutti vogliono tutto ed asserisce che li chiamerà tutti e tre altrimenti se inizia a darli solo ad uno poi rimangono gli altri (*OMISSIS*).

La Commissione riporta anche *OMISSIS* che evidenzia come fosse notorio tale comportamento da parte *OMISSIS* (*OMISSIS*) *OMISSIS*

La Commissione rileva che dalle *OMISSIS* emerge sempre, quale figura deputata ai contatti e alla mediazione tra *OMISSIS* e *OMISSIS*, il *OMISSIS*.

Secondo quanto fatto presente *OMISSIS*, inoltre, nel Comune è stata rilevata una cattiva gestione della cosa pubblica; indicativa di tale situazione, è la gestione dei **lavori pubblici di somma urgenza** di cui all'art. 191, comma 3 del TUEL, con verbale di somma urgenza da redigere ai sensi dell'art. 175 del D.P.R. n. 207/2012. Si evidenzia, in proposito, come il Comune di Strongoli anche in tale richiamata fattispecie, abbia violato i suesposti principi di salvaguardia e di equilibrio di bilancio, previsti per le ipotesi di interventi contingibili e urgenti, limitando inoltre il principio di rotazione e trasparenza nella scelta dell'impresa affidataria. *OMISSIS* eseguiti dalla ditta *OMISSIS*, per una somma pari a *OMISSIS*.

Sul piano giuridico-formale, la *OMISSIS* fa rilevare che i lavori sono stati in più casi ordinati con verbale di somma urgenza non contenente una esaustiva perizia estimativa dalla quale si possano ricavare i criteri seguiti per una valutazione oggettiva sulla congruità dei prezzi ivi indicati per inesistenza con riferimento ai servizi di interesse di prezziari ufficiali di riferimento, come nel caso di specie. Né risulta da valida documentazione richiamata nella determina adottata dal *OMISSIS* e dal presupposto verbale che il medesimo, al di là dell'apposizione di clausole di stile, abbia effettivamente svolto a riguardo le necessarie verifiche di mercato. (*OMISSIS*).

Anche in tal caso, la scelta dell'affidatario diretto dei lavori è avvenuta in violazione del prescritto principio di rotazione. Va evidenziato, infatti, per tale ultimo aspetto che pur avendo *OMISSIS* provveduto a stilare un elenco dei fornitori fiduciari per l'esecuzione dei lavori sotto soglia nel 2011, non si è provveduto conseguentemente, nei modi di legge, a regolamentare i criteri di scelta per la pratica attuazione del su citato principio di rotazione.

Inoltre i lavori di somma urgenza sono stati realizzati senza il contestuale visto di regolarità contabile ai fini dell'attestazione della copertura di spesa come disposto dall'art. 153, comma 5, del TUEL. (*OMISSIS*).

Per ciò che concerne il servizio di **refezione scolastica**, la *OMISSIS* fa rilevare che, dall'esame degli atti deliberativi e gestionali relativi all'affidamento di quel servizio, per il periodo ricompreso dal *OMISSIS* al *OMISSIS*, sono stati riscontrati concordanti elementi che, anche alla luce degli atti di *OMISSIS*, fanno ritenere che in concreto l' *OMISSIS* abbia voluto condizionare le procedure di gara a vantaggio della *OMISSIS* (*OMISSIS*). Nello specifico risulta, infatti, che l' *OMISSIS* abbia di fatto reiterato ed esasperato il ricorso all'istituto della proroga in sede di aggiudicazione dell'appalto; ed invero, per il contratto di appalto *OMISSIS*, l' *OMISSIS*, fino alla scadenza del contratto in essere è rimasta inerte, impiegando per l'aggiudicazione provvisoria a favore della *OMISSIS* un arco temporale di circa *OMISSIS* dalla scadenza del precedente appalto, e di altri *OMISSIS* nel passaggio dall'aggiudicazione provvisoria a quella definitiva: **nel caso trattato le proroghe non appaiono essere uno strumento di transizione per qualche mese di ritardo determinato da fatti imprevedibili, ma una sorta di «ammortizzatore» di problematiche non solo organizzative del** *OMISSIS*, **ma anche funzionali alla inamovibilità del concessionario del servizio.** (*OMISSIS*). Dietro la rilevata disorganizzazione del Comune, alla luce dei fatti emersi nel *OMISSIS* si desume la volontà dell' *OMISSIS* di garantire senza soluzione di continuità l'erogazione del servizio di *OMISSIS*a favore dell'impresa *OMISSIS*. Ad ulteriore elemento indiziario dell'atteggiamento di favore dell'*OMISSIS* nei confronti dell'*OMISSIS* in parola, si fa rilevare che l'appalto di che trattasi per le annualità *OMISSIS*, espletato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55, comma 5, del D.lgs. n. 163/2006, con il criterio dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è stato aggiudicato con un ribasso dello *OMISSIS* e cioè per un importo di euro *OMISSIS* rispetto ad un importo posto a base di gara di euro *OMISSIS* per ogni singolo pasto. Tale rilievo indiziario unito all'esito della procedura di gara che ha visto la partecipazione di un *OMISSIS* e precisamente della *OMISSIS* fa concretamente presumere la posizione dominante, anzi esclusiva, che tale impresa rivestiva nell'ambito degli appalti rientranti nel proprio oggetto sociale che *OMISSIS* intendeva garantire. Inoltre, il rapporto di contiguità compiacente dell' *OMISSIS* nei confronti della ditta *OMISSIS* risulta in maniera evidente, oltre che

per quanto evidenziato in sede di procedure di affidamento, anche e soprattutto per i gravi e rilevanti comportamenti illegittimi posti in essere in dispregio delle clausole contrattuali sottoscritte in fase di esecuzione del contratto dal *OMISSIS*. Infatti la *OMISSIS* ha potuto verificare, nel corso dell'attività di indagine, che per l' *OMISSIS* "*OMISSIS*" sia il *OMISSIS*, sia *OMISSIS* hanno più volte e reiteratamente prodotto formali contestazioni nonché restituzioni di fatture indebitamente percepite dalla *OMISSIS* per "false documentazioni giustificative" in merito ai servizi forniti in sede di appalto del contratto di *OMISSIS*. La *OMISSIS* ha, quindi, nel corso delle attività svolte nella fattispecie *de qua*, potuto verificare che tali tentativi di "sovrafatturazione", lungi dalla caratteristica dell'episodicità, hanno mantenuto costantemente la natura aggravante della reiterazione comportamentale avendo *OMISSIS* più volte sovrafatturato le competenze rispetto alle reali prestazioni rese per ottenere un indebito guadagno a danno dell'erario comunale. Nello specifico, la rendicontazione sui *OMISSIS*i, basata sull'esibizione dei *OMISSIS* consegnati dagli *OMISSIS*, oggetto delle contestazioni più volte rappresentate dai *OMISSIS* all'*OMISSIS*, non hanno da quest'ultimo prodotto osservazioni o controdeduzioni scritte a conferma dei reiterati tentativi di raggiri perpetrati. Al di là dei profili di rilevanza penale e fiscale di tale comportamento fraudolento posto in essere dal *OMISSIS* della *OMISSIS*, la *OMISSIS* fa rilevare, per converso, l'atteggiamento compiacente o di soggezione dei *OMISSIS* e *OMISSIS* dell'*OMISSIS* di Strongoli che, in forza delle clausole previste nel contratto speciale d'appalto avrebbero dovuto procedere alla risoluzione contrattuale per gravi inadempienze della parte aggiudicataria. (*OMISSIS*). La penetrazione nel settore degli appalti e dei servizi in genere da parte *OMISSIS*, è stata così tentacolare nell'ambito dei servizi appaltati all'esterno dal *OMISSIS* che financo, dall'*OMISSIS* *OMISSIS* al *OMISSIS* il servizio di *OMISSIS*, *OMISSIS* è stato gestito *OMISSIS* dalla *OMISSIS* (oggi il *OMISSIS* è *OMISSIS*). Peraltro si fa rilevare che durante la *OMISSIS* la *OMISSIS* ha operato esclusivamente, per *OMISSIS*, *OMISSIS*, in regime di *prorogatio* fuori da ogni norma e criterio di legge. La posizione monopolistica della *OMISSIS* negli *OMISSIS* portano a ritenere fondatamente, dall'incrocio degli elementi emersi *OMISSIS* e dalle acquisizioni documentali effettuate *OMISSIS*, che tale posizione dominante riscontrasse l'approvazione da parte anche delle locali cosche presenti sul territorio. La contropartita che *OMISSIS*doveva garantire consisteva in delle dazioni economiche in nero nonché all'assunzione di *OMISSIS* con accoscati (Così *OMISSIS*). La *OMISSIS* riferendosi agli esiti degli

accertamenti disposti con la *OMISSIS*, ne ha potuto verificare la fondatezza e il riscontro concreto considerato che all'interno della *OMISSIS* sono state assunte due unità di personale, di cui uno *OMISSIS*, pluripregiudicato ed affiliato alla cosca Giglio. Quest'ultimo risulta anche nel contingente di personale utilizzato dalla *OMISSIS*nell'appalto per il servizio di *OMISSIS*, svolto dalla medesima dall'inizio della *OMISSIS* fino al *OMISSIS*.

Anche nelle gare relative al servizio di *OMISSIS*, deve ritenersi che la ditta *OMISSIS* abbia ricevuto il medesimo atteggiamento di favore da parte dell'*OMISSIS* come nel caso della proroga del servizio (vedasi *OMISSIS*) (*OMISSIS*).

La *OMISSIS* fa rilevare, così come già esposto per l'appalto di *OMISSIS*, le perplessità in ordine alla posizione *OMISSIS* della ditta *OMISSIS* – per la gran parte di gare *OMISSIS* — nell'ambito degli appalti *OMISSIS*.

Tanto è vero che la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Crotone nel verbale di gara *OMISSIS*, preso atto del bando di gara relativo al servizio di *OMISSIS*, che recita testualmente: "non si procede all'aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida (art. 55, comma 4 d.lgs. n. 163 del 2006), in tal caso l'offerta non verrà aperta" ha disposto di non procedere all'aperura dell'unico plico pervenuto (*OMISSIS*) ed ha dichiarato la gara stessa deserta, dopo che l'altro precedente bando di gara, pubblicato in data *OMISSIS*, che prevedeva l'affidamento mediante procedura aperta, aveva dato anch'esso esito negativo, in quanto la gara era stata dichiarata deserta.

Per l'intero periodo relativo alle suddette procedure di gara andate deserte, *OMISSIS* ha continuato a garantire il servizio di trasporto scolastico in regime di *prorogatio* come per il già citato servizio di appalto per *OMISSIS*.

La legittima esclusione disposta dalla citata SUA di Crotone, in conformità alla espressa previsione del bando di gara, non si è potuta applicare anche alle precedenti gare che hanno visto partecipare la *OMISSIS* in qualità di *OMISSIS* per mancanza di una espressa analoga previsione di bando; anzi, per l'affidamento del servizio di che trattasi il *OMISSIS*, in contrasto al principio di garanzia successivamente applicato dalla SUA, nella determinazione *OMISSIS* premette "... la necessità di prevedere che la predetta gara dovrà essere valida anche in presenza di una sola offerta; ...."

Da quanto esposto la *OMISSIS* rileva la chiara volontà dell'*OMISSIS* di voler garantire la continuità delle prestazioni fornite dalla ditta

sunnominata anche per quelle sopra soglia o attraverso la non esclusione nel caso di unico partecipante economico al bando di gara ad evidenza pubblica o con il sistema dell'istituto della proroga in caso dichiarata deserta, sino all'affidamento diretto dietro invito di più operatori economici tra i quali figurava sempre *OMISSIS*.

La *OMISSIS*, dice che "può dunque ritenersi che nel caso del comune di Strongoli sia stato violato il principio di libera concorrenza favorendo situazioni di "consolidamento" in capo alla *OMISSIS*, riducendo conseguentemente le possibilità concrete di aggiudicazione in capo ad altri concorrenti, come da orientamento giurisprudenziale amministrativo maggioritario". (*OMISSIS*).

Un ulteriore episodio che conferma l'influenza determinante della cosca *OMISSIS* negli appalti nel territorio comunale di Strongoli, con analoghe modalità di imposizione di assunzioni a favore di accoscati al predetto clan nelle medesime *OMISSIS*, si segnala l' *OMISSIS* "*OMISSIS*", con sede *OMISSIS*, aggiudicataria per un importo di *OMISSIS* euro dei lavori di "*OMISSIS*" (*OMISSIS*).

Dalla più volte citata ordinanza di misura cautelare è emerso infatti che *OMISSIS*, *OMISSIS* del capo cosca, ha fatto assumere, con i metodi tipici dell'associazione criminale, *OMISSIS* (ovvero *OMISSIS*, *OMISSIS* del *OMISSIS*) nella *OMISSIS* e la predetta famiglia *OMISSIS* ha imposto sempre alla *OMISSIS* il noleggio o comunque l'utilizzo di mezzi d'opera, quali escavatori per i lavori oggetto dell'aggiudicazione (così, *OMISSIS*).

Ulteriore elemento di prossimità degli *OMISSIS* del Comune di Strongoli alle richieste di esponenti malavitosi attraverso la realizzazione di interventi anche di semplice natura manutentiva si ricavano anche da *OMISSIS*.

Ad esempio, dalle *OMISSIS*, si evince infatti che *OMISSIS* ha richiesto al *OMISSIS* di sistemargli la strada che porta alla propria abitazione, nonchè per conto di *OMISSIS*, *OMISSIS*.

Gravi e reiterate inerzie dell' *OMISSIS* **vengono segnalate dalla** *OMISSIS* **per ciò che afferisce ad un <u>bene confiscato</u>** e che hanno determinato l'effettiva inutilizzabilità del bene.

La *OMISSIS* dà atto della cronologia di una corrispondenza e di una serie di richiami d'attenzione rivolti all' *OMISSIS*, anche dalla Prefettura competente per territorio, al cui esito, dopo un lasso di tempo oggettivamente considerevole, la *OMISSIS* stessa afferma "*OMISSIS*". (*OMISSIS*).

A tale ultima data, *OMISSIS*, compulserà l'Ente con una lettera indirizzata al *OMISSIS* e nella quale richiederà l'immediata restituzione

e voltura a suo nome, quale legittimo proprietario, del *OMISSIS* sito in *OMISSIS* ritenendolo erroneamente sequestrato e non costituente oggetto di confisca.

Peraltro, i fabbricati in argomento non risultano gravati da mutui o garanzie reali vantabili da terzi, né soprattutto i beni abbisognano di indispensabili cospicui prioritari interventi strutturali per un'utilizzazione conforme.

In via esemplificativa, arrivando a tempi recenti, la *OMISSIS* ha riferito che il *OMISSIS*, il *OMISSIS* ha comunicato che gli immobili in argomento e trasferiti al Comune di Strongoli in data 29.04.2003, "risultano dalla data di confisca ad oggi inutilizzati". In tal senso, il 04.10.2017, il Responsabile dell'Area Vigilanza Ing. Sergio Tedesco ha comunicato che gli immobili in argomento e trasferiti al Comune di Strongoli in data 29.04.2003, atteso il sopralluogo effettuato il 03.10.2017, "risultano dalla data di confisca ad oggi inutilizzati".

Per quanto riguarda la **capacità di riscossione delle entrate**, relativamente ai tributi (IMU e TARI), come documentato dalla *OMISSIS*, va rilevato il basso tasso di riscossione (circa 50%). Particolarmente critica appare la movimentazione nell'anno 2017 dei residui, laddove si conferma il basso tasso di esigibilità (ad esempio, per l'entrata IMU a fronte di € 991.476,95 previsti per l'anno 2017 sono stati incassati € *OMISSIS*, con una mancata riscossione per l'erario comunale pari a € *OMISSIS* con una percentuale di evasione del 68,77).

Dall'esame di tali elenchi è emerso che sono particolarmente numerosi i soggetti che risultano morosi e quindi debitori verso l'Ente con una percentuale di evasione, che la *OMISSIS* ha enucleato in uno specchietto dettagliato. (*OMISSIS*).

È bene precisare che a fronte di una così elevata percentuale di evasione dei tributi, il Comune di Strongoli si è limitato, a ridosso della intervenenda prescrizione, ad inviare ai medesimi contribuenti, avviso di accertamento relativamente all'annualità più distante nel tempo, e decorsi i 60 giorni, ha provveduto ad inviare la relativa documentazione alla Società di Riscossione per l'iscrizione a ruolo.

La *OMISSIS* ha indicato taluni di questi debitori che per una più chiara interpretazione dell'intero contesto, appartengono, tra gli altri, alla categoria degli *OMISSIS*, dei *OMISSIS* e di *OMISSIS*.

Ulteriore manifestazione del disordine amministrativo si evidenzia anche dall'esame della documentazione contabile (giornale di cassa – *OMISSIS*) relativa al Servizio Economato del Comune di Strongoli; in

particolare, è emerso che il menzionato Servizio (in vigenza di un Regolamento economale risalente al 1996) ha provveduto in modo anomalo alla concessione di buoni economali (solo oggi è stato adottato nuovo Regolamento).

Secondo quanto rilevato dalla *OMISSIS*, numerosi mandati di pagamento sono privi di giustificazione *OMISSIS*.

Gli *OMISSIS* non hanno assolto per la gestione anni *OMISSIS* neanche all'obbligo di predisporre un rendiconto della propria gestione da inviare alla propria *OMISSIS*, la quale alla fine di ogni anno avrebbe dovuto provvedere ad inviare la rendicontazione degli economi che si sono succeduti nel corso dell'anno, alla Corte dei Conti.

L'erogazione delle predette elargizioni è avvenuta in dispregio dell'osservanza dei vincolanti principi di trasparenza, efficienza e copertura della spesa e senza il rispetto dei principi di contabilità previsti dalle norme succitate come si ricava dagli allegati ordinativi. (*OMISSIS*).

Conclusioni

Dalla *OMISSIS* della *OMISSIS*, alla quale, *OMISSIS*, emerge un quadro indiziario sintomatico di chiaro condizionamento da parte della cosca *OMISSIS* nei riguardi del Comune. Nell'Ente, è stata appunto, condizionata la regolarità gestionale degli atti amministrativi comunali e la libera determinazione degli Organi elettivi e di rappresentanza, "*OMISSIS*." (*OMISSIS*)..

E' stata infatti verificata la sussistenza di condizionamenti malavitosi perpetrati con una strategia di avvicinamento - anche con minacce e con intimidazioni - degli *OMISSIS* e dei *OMISSIS*, così da inquinare la vita amministrativa del Comune di Strongoli.

Ed è proprio tale elemento del "condizionamento" che si delinea in tutta nettezza e virulenza nella vicenda afferente al Comune di Strongoli: come noto, oltre all'ipotesi del "collegamento" di politici e dipendenti locali con la criminalità organizzata, l'art. 143 del TUEL prevede il parametro normativo del "condizionamento", potendo entrambe le situazioni - collegamento e/o condizionamento - realizzarsi nella vita amministrativa degli enti locali influenzati dalle cosche mafiose.

La *ratio* della legge è quella di intervenire "per interrompere un rapporto di connivenza o di convenienza degli amministratori locali con la mafia che può rintracciarsi nella cosiddetta contiguità compiacente in presenza di clientelismo e corruzione o come si ritiene rinvenire nel caso

di specie nella cosiddetta contiguità soggiacente esercitata con pressioni, minacce e atti intimidatori che influenzano in maniera determinate la vita dell'ente."

Si rimarca che, come da giurisprudenza, lo scioglimento di cui al citato art. 143 TUEL può quindi ricorrere, appunto, non solo nelle ipotesi in cui l'andamento generale della vita amministrativa di un Ente locale subisca influenze da un ipotizzato condizionamento mafioso, ma anche allorquando il condizionamento riguardi, oltre che scelte strettamente di governo, anche attività di gestione, le quali sostanzialmente finiscono per essere quelle di maggior interesse per le consorterie criminali, in considerazione della maggiore e più repentina disponibilità che viene offerta da risorse pubbliche. Proprio il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che l'interferenza sugli organi elettivi può dunque concretizzarsi non solo con un collegamento tra amministratori locali con esponenti della criminalità organizzata, ma anche nella forma del **condizionamento** da parte di questi ultimi. Entrambe le situazioni, infatti, collegamento e condizionamento sono "assolutamente compatibili sul piano logico ed anzi spesso compresenti in realtà locali ad alta densità criminale, nelle quali collegamento e condizionamento sono espressioni concorrenti di uno stesso clima, fatto nel contempo di connivenze e intimidazioni, lusinghe e minacce, e dove la sola verità che emerge, nel preoccupante spaccato della vita amministrativa locale, è l'asservimento della res pubblica nell'uno e/o nell'altro modo, a perverse logiche mafiose" (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2014, n. 727). La Commissione, nel rimarcare che la *ratio* della normativa è quella non solo di stroncare l'eventuale perpetrazione di illeciti, ma, in via preventiva, anche quella di supportare la vita dell'Ente, previa rimozione di quelle cause d'infiltrazione che ne abbiano "infettato" il regolare e legittimo andamento, rileva, nel comune di Strongoli, una pluralità di situazioni patologiche connesse all'interferenza della cosca *OMISSIS*. Dalle considerazioni che precedono, dunque, si desumono rilevanti punti di crisi che, nell'indebolire i presidi della legalità della vita politico-amministrativa del Comune di Strongoli, danno, indubbiamente, luogo ai fenomeni di condizionamento della vita politico-amministrativa dell'Ente, tali da compromettere la libertà di determinazione ed il buon andamento dell'amministrazione. L'esame dell'integrale situazione del Comune di Strongoli è stato, peraltro, effettuato in sede di Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Pertanto, la scrivente ritiene, per le ragioni già indicate, che sussistano i presupposti al fine di un provvedimento di scioglimento del Comune di Strongoli, ai sensi

dell'art. 143 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 2 – comma 30 – della legge 15 luglio 2009 n. 94. In ordine alla grave compromissione di alcuni dipendenti del Comune di Strongoli si sottopone all'attenzione di codesto Ministero l'opportunità di applicare il disposto di cui all'art. 143, comma 5, del suindicato decreto legislativo nei confronti *OMISSIS* e *OMISSIS*.

IL PREFETTO
(Di Stani)

ALLEGATO n.1

Con riferimento alla pianta organica del Comune di Strongoli si rappresenta che l'Amministrazione Comunale si articola in 4 settori, qui di seguito elencati: AREA AMMINISTRATIVA; AREA TECNICA; AREA ECONOMICO-FINANZIARIA; AREA VIGILANZA.

AREA AMMINISTRATIVA
OMISSIS

AREA TECNICA
OMISSIS

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
OMISSIS

AREA VIGILANZA
OMISSIS

La Commissione d'accesso ha altresì esaminato le posizioni del personale assunto a tempo determinato, *OMISSIS*

Il Prefetto
(Di Stani)

18A03217

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Novoli e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Novoli (Lecce);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da sette consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Novoli (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Paola Mauro è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 aprile 2018

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Novoli (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 9 aprile 2018.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 9 aprile 2018.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Novoli (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Paola Mauro, in servizio presso la Prefettura di Lecce.

Roma, 23 aprile 2018

Il Ministro dell'interno: MINNITI

18A03326

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Carlantino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Carlantino (Foggia);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente, da sei consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Carlantino (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Vivola è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 aprile 2018

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Carlantino (Foggia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sei componenti del corpo consiliare, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente in data 5 aprile 2018.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 10 aprile 2018.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Carlantino (Foggia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Vivola, in servizio presso la Prefettura di Foggia.

Roma, 23 aprile 2018

Il Ministro dell'interno: MINNITI

18A03327

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 febbraio 2018.

Aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario per il 2018.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, recante Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e successive modificazioni, recante Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province, adottato in attuazione della delega contenuta nella predetta legge n. 42 del 2009;

Vista la lettera *b)* dell'art. 5 del citato decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 che prevede che la Società per gli studi di settore - Sose S.p.A. provvede al monitoraggio della fase applicativa e all'aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard;

Vista la lettera *e)* dello stesso art. 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, come modificata dall'art. 31 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che la nota metodologica e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard di cui alla lettera *b)* sono sottoposte alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche separatamente, per l'approvazione;

Visto il verbale della Commissione tecnica per i fabbisogni standard n. 26 del 20 settembre 2017, di approvazione «dell'Aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard delle province e città metropolitane per il 2018»;

Visto l'art. 6 del ripetuto decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 che dispone che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono adottati, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo dei fabbisogni standard e il fabbisogno standard per ciascun comune, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del rispetto dell'art. 1, comma 3;

Visto, altresì, il medesimo art. 6 del richiamato decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 che, nel caso di adozione dei soli fabbisogni standard, decorsi quindici giorni dalla sua trasmissione alla Conferenza, prevede che il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, approvato in via definitiva in data 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 247 del 21 ottobre 2017, recante adozione delle note metodologiche per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascuna provincia e città metropolitana delle regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione, territorio, ambiente, trasporti e funzioni generali parte fondamentale;

Vista la documentazione recante l'aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard dei comuni per il 2018, nonché i coefficienti di riparto dei fabbisogni standard dei singoli comuni, trasmessa da Sose Soluzioni per il sistema economico S.p.A. al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze con nota n. 0000243 del 13 settembre 2017;

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 che ridefinisce, tra l'altro, il perimetro delle funzioni fondamentali che le Province e le Città Metropolitane sono tenute a svolgere;

Vista la documentazione recante l'aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard, per il 2018, relativi alle province e alle città metropolitane, trasmessa da Sose - Soluzioni per il sistema economico S.p.A. al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze con nota n. 00252 del 21 settembre 2017;

Acquisito il parere favorevole del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alla verifica ai fini del rispetto dei vincoli di cui al citato art. 1, comma 3, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2017;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai sensi del richiamato art. 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 nella seduta del 21 dicembre 2017;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2018;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono adottate le note metodologiche relative all'aggiornamento a metodologie invariate dei fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane per il 2018 ed il fabbisogno standard per ciascuna provincia e città metropolitana delle Regioni a Statuto ordinario, allegati al presente decreto, relativi alle funzioni programmazione provinciale e metropolitana della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale e gestione dell'edilizia scolastica (Istruzione), costruzione e gestione delle strade provinciali e metropolitane, nonché regolazione della circolazione stradale ad esse inerente (Territorio), pianificazione territoriale provinciale e metropolitana di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente per gli aspetti di competenza (Ambiente), pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale e metropolitano, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato in coerenza con la programmazione regionale (Trasporti) e raccolta e elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali (Funzioni generali parte fondamentale).

Art. 2.

1. Le Province e le Città Metropolitane danno adeguata pubblicità al presente decreto sul proprio sito istituzionale, nonché attraverso le ulteriori forme di comunicazione del proprio bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi per il controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2018

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2018

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 818

ALLEGATO

Aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane per il 2018

in base agli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 26 novembre 2010, n. 216

SOSE - SOLUZIONI PER IL SISTEMA ECONOMICO S.P.A.

sose

20 settembre 2017

INDICE

ELENCO DELLE TABELLE

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

CTFS	*Commissione tecnica per i fabbisogni standard*
IFEL	*Istituto per la Finanza e l'Economia Locale, fondazione ANCI*
ISPRA	*Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale*
MIUR	*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*
OLS	*Ordinary Least Squares*
OMI	*Osservatorio del Mercato Immobiliare*
PAI	*Piani di Assetto Idrogeologico*
RSO	*Regioni a Statuto Ordinario*
SOSE	*Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.*
UPI	*Unione delle Province Italiane*

INTRODUZIONE

La presente nota metodologica è stata predisposta da *Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.* (SOSE) ai sensi dell'articolo 7 del Decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 allo scopo di illustrare la procedura di revisione dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane delle *Regioni a Statuto Ordinario* (RSO).

In linea con la metodologia vigente, i fabbisogni standard sono stati aggiornati con riferimento alle seguenti funzioni fondamentali:

- programmazione provinciale e metropolitana della rete scolastica nel rispetto della programmazione regionale e gestione dell'edilizia scolastica (*Istruzione*);
- costruzione e gestione delle strade provinciali e metropolitane, nonché regolazione della circolazione stradale ad esse inerente (*Territorio*);
- pianificazione territoriale provinciale e metropolitana di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente per gli aspetti di competenza (*Ambiente*);
- raccolta e elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali (*Funzioni generali parte fondamentale*);
- pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale e metropolitano, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato in coerenza con la programmazione regionale (*Trasporti*).

Il processo di revisione è stato realizzato in cooperazione e con il supporto scientifico dell'*Istituto per la Finanza e l'Economia Locale, fondazione ANCI* (IFEL) e dell'*Unione delle Province Italiane* (UPI) e ha riguardato soltanto la base dati, aggiornando l'annualità di riferimento delle variabili al 2015 ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D. Lgs. 216/2010.
I modelli di riferimento sono rimasti invariati, di conseguenza per le regole di calcolo dei fabbisogni standard si rimanda alla nota metodologica "*Determinazione dei fabbisogni standard per le province e le città metropolitane*", approvata dalla *Commissione tecnica per i fabbisogni standard* (CTFS) in data 3 maggio 2016 e approvata in via definitiva con il DPCM 21 luglio 2017 attualmente in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Con riferimento alla metodologia vigente, l'aggiornamento all'annualità 2015, o all'ultima disponibile, ha riguardato tutte le variabili determinanti dei fabbisogni standard ad eccezione di quelle normalizzate. Il questionario di riferimento per l'aggiornamento è il CP01U. In generale, le variabili rilevate tramite questionario sono state aggiornate dall'annualità 2012 (anno di riferimento del questionario FP10U) al 2014 (anno di riferimento del questionario CP10U), invece le variabili da fonti ufficiali sono state aggiornate dal 2014 al 2015.

La nota metodologica è organizzata in due capitoli: il primo, illustra l'aggiornamento delle variabili, il secondo riporta un'analisi di robustezza dei modelli relativi alle funzioni del *Territorio* e dell'*Ambiente* conseguenti alla revisione delle variabili relative ai "*Km di strade provinciali*" e alla "*Quota di popolazione provinciale esposta a fenomeni franosi*". In conclusione, per ogni ente, nell'**Appendice A** sono riportati i valori delle variabili determinanti (tabella A.1), nell'**Appendice B** i pesi (tabella B.1) e i coefficienti di riparto aggiornati (tabella B.2) e, da ultimo, nell'**Appendice C** è visionabile il questionario CP01U.

1 AGGIORNAMENTO A METODOLOGIA INVARIATA

La **Tabella 1.1** elenca, per ogni funzione, le variabili che concorrono alla stima del fabbisogno standard. Per ogni variabile è riportata la fonte, l'anno di riferimento e se nel processo di aggiornamento ci sono state variazioni nella fase di costruzione e/o di applicazione della variabile.

Tabella 1.1: **Variabili utilizzate nella stima dei fabbisogni standard**

Funzione	Variabile	Fonte e anno di aggiornamento	Variazione in costruzione	Variazione in applicazione
Istruzione	Numero di scuole secondarie statali di secondo grado	MIUR (a.s 2015 – 2016)	no	no
	Livello delle locazioni immobiliari ad uso ufficio	Agenzia delle Entrate (2012)	variabile normalizzata	
	Alunni con disabilità delle scuole secondarie statali di secondo grado	MIUR (aa.ss. 2014 – 15 e 2015 – 16)	no	no
	Superficie totale in mq degli edifici scolastici	CP01U (2014)	si	si
	Percentuale di superficie in mq degli edifici scolastici situati in zona climatica fredda (classe E ed F) sul totale	CP01U (2014)	si	no
	Numero degli interventi manutentivi ordinari	FP10U (2012)	variabile normalizzata	
Territorio	Km di strade totali gestiti dall'ente	CP01U (2014)	si	no
	Costo medio annuo del lavoro per addetto	FP10U (2012)	variabile normalizzata	
	Km di strade in superfici montane	CP01U (2014) - ISTAT (2010)	no	no
	Numero totale degli occupati	ASIA (2014)	no	si
	Km di strade sottoposti a interventi di sfalcio	FP10U (2012)	variabile normalizzata	
Ambiente	Popolazione residente dell'ente	ISTAT (2015)	no	no
	Livello delle locazioni immobiliari ad uso ufficio	Agenzia delle Entrate (2012)	variabile normalizzata	
	Superficie totale dell'ente in Kmq	ISTAT (2011)	no	no
	Quota di popolazione esposta a fenomeni franosi	ISPRA (2015)	si	si
Funzioni generali	Popolazione residente dell'ente	ISTAT (2015)	no	no
	Costo medio annuo del lavoro per addetto	FP10U (2012)	variabile normalizzata	
	Valore delle immobilizzazioni materiali (terreni e fabbricati)	CC (2015) (Quadro 8 Ter)	no	no
Trasporti	Numero dei veicoli circolanti	ACI (2015)	no	no
	Livello delle locazioni immobiliari ad uso ufficio	Agenzia delle Entrate (2012)	variabile normalizzata	

Per la funzione *Istruzione* la variabile "*Superficie totale in mq degli edifici scolastici*" ha subito delle modifiche in fase di costruzione e di applicazione. In fase di costruzione è ora calcolata come somma delle colonne da 1 a 6 del campo I02 del questionario CP01U; successivamente, in fase di applicazione è stata normalizzata definendo una soglia minima e un soglia massima sulla base dei mq di superficie per alunno considerando al denominatore la media degli alunni delle scuole secondarie di secondo grado fornita dal *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca* (MIUR) per gli aa.ss. 2013/2014 - 2014/2015, essendo i mq riferiti all'annualità 2014. In particolare, per la soglia verso il basso è stato imputato il limite istituzionale di superficie lorda minima pari a 6,65 mq per alunno definito, per le scuole secondarie di secondo grado, dal D.M. LL. PP. 18/12/75; come soglia massima, invece, è stato considerato il valore di 15,58 mq per alunno pari al 95° percentile della distribuzione.
Sempre con riferimento alla funzione *Istruzione*, la variabile "*Percentuale di superficie in mq degli edifici scolastici situati in zona climatica fredda (classe E ed F)*" ha subito modifiche solo in fase di costruzione essendo ora calcolata come rapporto tra la somma delle colonne 5 e 6 del campo I02 del questionario CP01U e la "Superficie

totale in mq degli edifici scolastici" come definita sopra. In linea con la metodologia vigente, in caso di mancata compilazione delle colonne di I02 è stato recuperato il valore dei metri quadri in zona fredda utilizzato per il calcolo dei fabbisogni standard pubblicati nella nota metodologica "*Determinazione dei fabbisogni standard per le province e le città metropolitane*", approvata dalla CTFS in data 3 maggio 2016. Tale recupero è avvenuto soltanto per la provincia di Matera.

In merito alla funzione *Territorio*, la variabile "*Km di strade totali gestiti dall'ente*" ha subito delle modifiche in fase di costruzione in quanto nella precedente metodologia era calcolata come somma delle variabili "A20 - *Strade provinciali a doppia o più carreggiate*" e "A21 - *Strade regionali in gestione della Provincia*" rilevate nel questionario "FP10U - *Questionario unico per le province*", mentre ora si riferisce alla variabile T01 colonna 1 del questionario CP01U. Trattandosi della variabile *client*, nel **Capitolo 2** è stata effettuata un'analisi di robustezza del modello di stima dei fabbisogni standard al fine di verificare che, a seguito dell'aggiornamento, la metodologia sia rimasta coerente rispetto alla nuova base dati.
Inoltre, per la funzione *Territorio* la variabile relativa al "*Numero totale degli occupati*" ha subito una modifica in fase di applicazione conseguente alla definizione di un tetto massimo pari al 99° percentile della distribuzione della variabile rapportata al numero complessivo dei km di strade. Tale valore è risultato pari a 11.974,78 occupati per km.

Con riferimento alla funzione *Ambiente* la variabile "*Quota della popolazione a rischio frane*" è stata modificata in fase di costruzione e di applicazione. In particolare, "*L'annuario dei dati ambientali - edizione* 2016" distribuito dall'*Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale* (ISPRA) fornisce un nuovo indicatore della popolazione esposta a frane[1] costruito utilizzando le aree a rischio frana dei *Piani di Assetto Idrogeologico* (PAI) che includono, oltre alle frane già verificatesi, anche le zone di possibile evoluzione dei fenomeni e le zone potenzialmente suscettibili a nuovi fenomeni franosi fornendo, così, una misurazione del fenomeno più precisa rispetto a quella utilizzata nella precedente stima dei fabbisogni standard. Utilizzando questa nuova fonte, la variabile utilizzata per l'aggiornamento dei fabbisogni standard è stata calcolata come rapporto tra la popolazione a rischio frane (aree a pericolosità da frana molto elevata P4, elevata P3, media P2, moderata P1) e la popolazione residente al 31 dicembre 2015. Nel **Capitolo 2** è riportato il risultato dell'analisi di robustezza del modello di stima della funzione Ambiente a seguito della modifica della variabile. Inoltre, in fase di applicazione per gli enti con una popolazione a rischio frane inferiore a 100 unità la variabile è stata posta pari a zero.

Infine, in merito alle *Funzioni generali*, la variabile "*Valore delle immobilizzazioni materiali (terreni e fabbricati)*", pur non subendo modifiche nel processo di costruzione e applicazione è stata rilevata in modo più preciso. In particolare, in linea con la metodologia vigente, i valori sono stati definiti a partire dai dati riportati nei Certificati Consuntivi 2015 (in corrispondenza del quadro 8 ter, come somma dei righi 111, 112, 113 e 114). Tuttavia, nel caso in cui questo dato fosse indisponibile o pari a zero, è stata effettuata una ricerca specifica sui siti internet di ciascun ente per riuscire a reperire comunque l'informazione. Nel caso in cui anche questa ricerca abbia dato esito negativo è stato recuperato il primo dato disponibile (e maggiore di zero) da Certificati Consuntivi degli enti interessati, percorrendo a ritroso la serie storica. Nella **Tabella 1.2** che segue è riportato l'elenco degli enti per cui non è risultato disponibile (o era pari a zero) il dato da Certificati Consuntivi 2015 e la fonte da cui è stata recuperata l'informazione ai fini del calcolo della variabile "*Valore delle immobilizzazioni materiali (terreni e fabbricati)*".

1 http://annuario.isprambiente.it/entityada/basic/6213

Tabella 1.2: **Elenco degli enti che non presentano il valore delle immobilizzazioni nel Certificato Consuntivo 2015**

Ente	**Fonte**	**Link alla fonte**
Barletta-Andria-Trani	Certificato Consuntivo 2014	http://finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/certificati/index/codice_ente/4161060000/cod/4/anno/2014/md/0/cod_modello/CAPU/tipo_modello/U/cod_quadro/08
Bologna	Rendiconto al bilancio 2015	http://www.cittametropolitana.bo.it/portale/Engine/RAServeFile.php/f/bilanci/Del_Cons_12_del_27_04_2016_All_A.pdf
Brescia	Rendiconto al bilancio 2015	http://www.provincia.brescia.it/sites/default/files/allegati/documenti/11431/rendiconto_2015.pdf
Caserta	Rendiconto al bilancio 2014	http://finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/certificati/index/codice_ente/4150200000/cod/4/anno/2014/md/0/cod_modello/CAPU/tipo_modello/U/cod_quadro/08
Fermo	Rendiconto al bilancio 2015	http://www.provincia.fermo.it/public/2016/05/24/allegato-n--4-conto-economico-s-patr-le-nota-registri-2015.pdf
Firenze	Rendiconto al bilancio 2013	http://finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/certificati/index/codice_ente/3090300000/cod/4/anno/2013/md/0/cod_modello/CAPU/tipo_modello/U/cod_quadro/08
La Spezia	Rendiconto al bilancio 2014	http://finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/certificati/index/codice_ente/1070390000/cod/4/anno/2014/md/0/cod_modello/CAPU/tipo_modello/U/cod_quadro/08
Macerata	Rendiconto al bilancio 2013	http://finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/certificati/index/codice_ente/3110440000/cod/4/anno/2013/md/0/cod_modello/CAPU/tipo_modello/U/cod_quadro/08
Napoli	Rendiconto al bilancio 2015	http://www.cittametropolitana.na.it/documents/10181/1420020/SR%20Attivo%20Stato%20Patrimoniale.pdf/210a9034-65b3-4a94-b1fe-97e314437cba
Treviso	Rendiconto al bilancio 2015	http://amministrazionetrasparente.provincia.treviso.it/index.php/bilanci/category/192-rendiconto-2015.html
Venezia	Rendiconto al bilancio 2015	http://www.provincia.venezia.it/sites/default/files/bilanci/Allegato%2010%20RENDICONTO%20DELLA%20GESTIONE%202015.pdf
Vibo Valentia	Rendiconto al bilancio 2012	http://finanzalocale.interno.it/apps/floc.php/certificati/index/codice_ente/4181030000/cod/4/anno/2012/md/0/cod_modello/CAPU/tipo_modello/U/cod_quadro/08
Viterbo	Rendiconto al bilancio 2015	https://www.provincia.viterbo.gov.it/upload/allegati/pag_340/BIIYS15Q_EZ0SFHDD.pdf

Nella **Tabella 1.3** sono riportati valori medi delle determinanti dei fabbisogni standard registrati nelle due annualità di riferimento considerando tutte le province e le città metropolitane, in modo da verificare di quanto e in che direzione si stia spostando la media di ogni variabile a seguito dell'aggiornamento. Nella tabella citata non sono riportate le variabili relative ai prezzi "*Livello delle locazioni immobiliari ad uso ufficio*" e "*Costo medio annuo del lavoro per addetto*" e le variabili "*Numero degli interventi manutentivi ordinari*" e "*Km di strade sottoposti a interventi di sfalcio*" in quanto oggetto di normalizzazione.
Come si nota dalla **Tabella 1.3** solo alcune variabili mostrano valori medi significativamente cambiati a seguito dell'aggiornamento. Tra queste ritroviamo gli "*Alunni con disabilità delle scuole secondarie statali di secondo grado*" che risultano aumentati; la "*Superficie in mq degli edifici scolastici*" anche essa più alta rispetto a quanto registrato in precedenza; i "*Km di strade totali gestiti dall'ente sulla superficie totale*", che invece risultano diminuiti principalmente grazie ad una maggiore precisione nella rilevazione. Da ultimo, è interessante notare come la variabile "*Quota di popolazione esposta a fenomeni franosi*", nonostante risulti costruita in modo differente, non mostri in media grosse differenze tra le due annualità.

Aggiornamento a metodologia invariata

Tabella 1.3: **Valori medi delle variabili determinanti dei fabbisogni standard**

Variabili	**Annulità 2012/2014** μ_{12-14}	**Annualità 2015** μ_{15}	$H_0 : \mu_{12-14} = \mu_{15}$ Pr > |t|
Scuole secondarie statali di secondo grado per alunno	0,00258	0,00257	0,901776
Alunni con disabilità delle scuole secondarie statali di secondo grado per scuola	8,8662	10,0225	0,018684
Superficie in mq degli edifici scolastici per scuola	4.054,3	4.676,7	0,006806
Km di strade totali gestiti dall'ente sulla superficie totale	0,5700	0,4968	0,012899
Percentuale di superficie in mq degli edifici scolastici situati in zona climatica fredda (classe E ed F) sul totale	51,1334	49,3592	0,79685
Quota di strade in superfici montane sul totale	3,0958	3,0958	1
Numero totale degli occupati sulla popolazione residente	0,2687	0,2626	0,547011
Superficie totale dell'ente in Kmq sulla popolazione residente	0,00663	0,00666	0,971785
Quota di popolazione esposta a fenomeni franosi	0,0862	0,1089	0,349335
Numero dei veicoli circolanti sulla popolazione residente	0,8246	0,8317	0,475756
Valore delle immobilizzazioni materiali (terreni e fabbricati)	188,9	215,4	0,13668

2 ANALISI DI ROBUSTEZZA

Ai fini dell'aggiornamento dei fabbisogni standard a metodologia invariata è stato modificato il calcolo di alcune variabili. Per le funzioni interessate dalle modifiche più importanti, con l'obiettivo di verificare che l'aggiornamento a metodologia invariata resti coerente con i modelli di stima dei fabbisogni standard già approvati, sono state effettuate delle analisi di robustezza. Tali analisi consistono nello stimare un nuovo modello regressivo sostituendo al modello esistente unicamente la variabile che è stata modificata e nel valutare l'impatto della variazione dei coefficienti stimati.

Per quanto riguarda la funzione *Ambiente*, la variabile su cui porre l'attenzione è quella relativa alla "Quota di popolazione esposta a fenomeni franosi". Come si può vedere dalla **Tabella 2.1** la variazione dei coefficienti di regressione tra il modello originale e il modello stimato con la modifica della suddetta variabile, considerando lo stesso campione di regressione (ad eccezione di Sondrio che è stata considerata fuori dal nuovo campione), risulta molto piccola. In particolare il coefficiente della variabile "*Quota di popolazione esposta a fenomeni franosi*" passa da un valore di € 10,73 a un valore di € 8,50 rimanendo significativo con un p-value inferiore all'1%. Anche la bontà del modello risulta pressoché invariata poiché l'R quadro del modello ristimato è 0,5846, di pochi punti superiore a quello del modello originale, che risultava pari a 0,5277. Pertanto, possiamo affermare che il modello attualmente utilizzato per la stima del fabbisogno standard della funzione *Ambiente* risulta robusto rispetto all'aggiornamento della variabile relativa alle frane.

Tabella 2.1: **Analisi di robustezza per la funzione Ambiente, coefficienti stimati con modello di regressione OLS**

		Modello di regressione OLS (Vigente)		**Modello di regressione OLS (a seguito della variazione)**	
		Stime puntuali	Pr > |t|	**Stime puntuali**	Pr > |t|
Fabbisogno stimato per abitante	Fabbisogno base	€4,71	< 0,0001	€4,30	< 0,0001
	Incremento del Fabbisogno base dovuto allo scostamento %, rispetto alla media nazionale al 2012, del livello delle locazioni immobiliari ad uso ufficio (media provinciale mensile al mq rilevata nel 2013)	€0,06	< 0,0001	€0,05	0,0032
	Incremento del Fabbisogno base dovuto alla quota di popolazione esposta a fenomeni franosi	€10,73	0,0199	€8,50	0,0045
Fabbisogni stimati indipendenti dal numero di abitanti	Fabbisogno stimato per Kmq di superficie dell'ente	€667,56	< 0,0001	€680,57	< 0,0001

La stessa analisi è stata effettuata per la funzione *Territorio*, in cui si è verificata la robustezza del modello rispetto alla variazione della variabile client, ovvero "*Km di strade totali gestite dall'ente*". Osservando la **Tabella 2.2** si può notare che la variazione dei coefficienti stimati è minima; il livello di varianza spiegata dal modello nella nuova versione risulta pari a 0,6461, di pochi punti inferiore al valore di 0,6740 che si era registrato nel modello originale. In conclusione, quindi, si può affermare che il modello vigente risulta robusto rispetto alla variazione del client.

Analsi di robustezza

Tabella 2.2: **Analisi di robustezza per la funzione Territorio, coefficienti stimati con modello di regressione OLS**

		Coefficienti stimati con il modello di regressione OLS (Vigente)		**Modello di regressione OLS (a seguito della variazione)**	
		Stime puntuali	Pr > |t|	**Stime puntuali**	Pr > |t|
Fabbisogno stimato per Km di strade provinciali	Fabbisogno base	€3.138, 43	< 0, 0001	€3.562, 6	< 0, 0001
	Incremento del fabbisogno base dovuto allo scostamento %, rispetto alla media nazionale 2012, dei redditi da lavoro dipendente (media provinciale per dichiarante rilevata nell'anno d'imposta 2013)	€16, 36	0, 0471	€24, 64	0, 0234
Fabbisogni stimati indipendenti dai Km di strade provinciali	Fabbisogno stimato per Km di strade in superfici montane	€2.744, 08	0, 0022	€2.420, 28	0, 0077
	Fabbisogno stimato per occupato	€17, 87	< 0, 0001	€17, 87	< 0, 0001
	Fabbisogno stimato per Km di strade sottoposto a Intervento di sfalcio in scostamento dalla media nazionale	€299, 96	0, 0080	€284, 49	0, 0316

A | VARIABILI DETERMINANTI DEI FABBISOGNI STANDARD

La **Tabella A.1** che segue riporta, per ogni ente, il valore delle variabili determinanti utilizzate per il calcolo dei fabbisogni standard aggiornate all'annualità 2015. Nella tabella non sono riportate le variabili relative ai prezzi "*Livello delle locazioni immobiliari ad uso ufficio*" e "*Costo medio annuo del lavoro per addetto*" e le variabili "*Numero degli interventi manutentivi ordinari*" e "*Km di strade sottoposti a interventi di sfalcio*" in quanto oggetto di normalizzazione.

Tabella A.1: Variabili determinanti dei fabbisogni standard aggiornate all'annualità 2015

Regione	Province/Città Metropolitane	Tipo provincia: 1=Città metropolitane 2=Enti area vasta 3=Province montane	Popolazione residente dell'ente al 31 dicembre 2015 (ISTAT)	Numero di scuole secondarie statali di secondo grado (MIUR - a.s. 2015 – 2016)	Km di strade totali gestiti dall'ente (CP01U 2014)	Numero dei veicoli circolanti (ACI 2015)	Alunni con disabilità delle scuole secondarie statali di secondo grado (MIUR - media aa.ss. 2014 – 15/2015 – 16)	Superficie totale in mq degli edifici scolastici (CP01U 2014)	% Superficie in mq degli edifici scolastici situati in zona climatica fredda, classi E ed F, sul totale della superficie (CP01U 2014)	Km di strade in superfici montane (elaborazioni SOSE su dati CP01U 2014)	Numero totale degli occupati (elaborazioni SOSE su dati ASIA 2014)	Superficie totale dell'ente in Kmq (ISTAT 2011)	Quota di popolazione a rischio frane (eleborazioni SOSE su dati ISPRA 2015)	Valore delle immobilizzazioni materiali, terreni e fabbricati (CC 2015)
Piemonte	Alessandria	2	428.826	37	2.115	375.932	243,33	154.260,00	100,00	261,12	121.731	3.558,83	0,01	45.168.553,14
Piemonte	Asti	2	217.574	18	1.282	194.688	218,33	88.881,00	100,00	0,00	56.271	1.510,19	0,02	12.728.859,82
Piemonte	Biella	2	179.685	14	722	164.883	237,33	94.385,00	100,00	264,46	54.528	913,28	0,02	21.542.953,04
Piemonte	Cuneo	2	590.421	65	3.222	541.270	645,00	281.179,00	100,00	1.635,63	186.982	6.894,94	0,03	63.731.276,19
Piemonte	Novara	2	370.525	23	781	304.475	396,00	137.016,00	100,00	54,84	107.178	1.340,28	0,01	56.607.471,78
Piemonte	Torino	1	2.282.197	191	3.050	1.854.729	1.827,00	1.060.229,00	100,00	1.599,27	703.043	6.827,00	0,02	252.750.372,17
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	3	160.114	18	522	138.796	233,67	62.424,00	100,00	520,35	40.514	2.260,91	0,36	41.908.403,99
Piemonte	Vercelli	2	174.904	25	972	151.699	338,00	118.183,00	100,00	364,60	48.030	2.081,64	0,02	26.729.631,16
Lombardia	Bergamo	2	1.108.298	92	1.257	874.471	732,33	428.022,00	100,00	794,50	372.529	2.745,94	0,04	123.384.328,49
Lombardia	Brescia	2	1.264.105	103	1.543	1.009.162	910,33	398.864,00	100,00	852,46	418.859	4.785,62	0,07	106.270.359,23
Lombardia	Como	2	599.654	33	554	499.816	352,67	264.631,00	100,00	361,75	177.901	1.279,04	0,05	62.339.529,24
Lombardia	Cremona	2	360.444	37	882	275.705	443,00	241.245,91	100,00	0,00	96.217	1.770,46	0,00	48.238.243,74
Lombardia	Lecco	2	339.254	27	404	279.349	192,33	124.880,00	100,00	275,97	105.475	814,58	0,18	89.281.458,41
Lombardia	Lodi	2	229.413	17	441	168.351	169,00	61.971,35	100,00	0,00	56.469	782,99	0,00	44.676.001,80
Lombardia	Mantova	2	412.868	34	1.150	350.970	386,67	183.299,00	100,00	0,00	130.507	2.341,44	0,00	48.720.193,80
Lombardia	Milano	1	3.208.509	185	717	2.303.215	2.078,00	1.598.980,59	100,00	0,00	858.592	1.575,65	0,00	537.598.188,36
Lombardia	Monza e della Brianza	2	866.076	56	241	672.049	396,33	236.575,00	100,00	0,00	263.036	405,41	0,00	104.858.351,24
Lombardia	Pavia	2	547.926	36	1.967	438.482	387,00	213.413,00	100,00	191,01	126.087	2.968,64	0,01	66.362.358,17
Lombardia	Sondrio	3	181.756	19	378	156.308	160,67	120.817,71	100,00	378,00	54.514	3.195,76	0,58	12.560.384,29
Lombardia	Varese	2	890.090	71	631	723.895	513,67	403.633,00	100,00	200,69	267.660	1.198,11	0,02	62.672.239,83
Veneto	Belluno	3	206.856	34	927	170.403	233,33	126.904,29	100,00	927,00	67.769	3.672,26	0,04	41.811.501,97
Veneto	Padova	2	936.887	82	1.100	763.967	545,00	420.944,00	100,00	0,00	323.523	2.144,15	0,00	207.373.500,18
Veneto	Rovigo	2	240.540	24	518	200.565	217,67	130.388,00	0,00	0,00	65.273	1.819,35	0,00	63.454.959,68
Veneto	Treviso	2	885.447	74	1.329	721.463	564,67	484.000,00	100,00	0,00	301.306	2.479,83	0,00	463.782.122,30
Veneto	Venezia	1	855.696	68	957	585.090	549,00	401.722,00	100,00	0,00	274.946	2.472,91	0,00	278.571.820,79
Veneto	Verona	2	922.383	67	1.386	774.651	611,00	393.166,00	100,00	259,45	309.715	3.096,39	0,00	205.395.629,44
Veneto	Vicenza	2	867.314	70	1.242	723.375	730,67	490.153,00	100,00	499,25	305.730	2.722,53	0,00	137.158.903,26
Liguria	Genova	1	854.099	60	1.035	681.292	853,33	365.531,00	2,58	743,67	269.038	1.833,79	0,66	164.867.720,66
Liguria	Imperia	2	215.244	29	785	203.206	195,67	83.098,00	1,44	460,51	48.807	1.154,78	0,65	42.430.768,96
Liguria	La Spezia	2	221.003	20	615	179.893	212,67	96.140,00	0,00	240,16	57.744	881,35	0,27	153.379.470,28
Liguria	Savona	2	280.707	27	764	263.991	278,00	124.199,00	14,55	467,74	76.604	1.546,29	0,34	28.874.655,22
Emilia-Romagna	Bologna	1	1.005.831	79	1.379	795.893	810,33	420.000,00	100,00	294,18	371.568	3.702,32	0,02	238.930.434,18
Emilia-Romagna	Ferrara	2	351.436	34	880	289.991	415,00	169.421,00	100,00	0,00	89.968	2.635,12	0,00	64.008.666,21
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	2	394.601	30	1.057	346.379	237,00	161.536,00	58,62	293,27	134.918	2.378,40	0,07	67.556.754,43
Emilia-Romagna	Modena	2	701.642	64	1.115	588.681	810,00	280.487,00	100,00	392,87	257.273	2.688,02	0,02	181.600.899,67
Emilia-Romagna	Parma	2	447.779	43	1.345	374.937	512,00	161.223,00	100,00	584,63	160.431	3.447,48	0,03	71.668.807,99
Emilia-Romagna	Piacenza	2	286.997	25	1.112	246.009	276,67	129.083,00	100,00	399,66	91.778	2.585,86	0,03	44.697.943,38
Emilia-Romagna	Ravenna	2	391.525	21	801	346.208	354,67	216.302,00	100,00	0,00	125.211	1.859,44	0,01	32.527.076,88
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	2	532.872	44	971	456.149	698,00	199.235,00	100,00	310,69	183.820	2.291,26	0,02	164.864.851,00
Emilia-Romagna	Rimini	2	335.463	22	472	302.639	294,33	170.000,00	100,00	65,20	117.988	864,88	0,02	50.568.466,74
Toscana	Arezzo	2	345.110	44	1.233	309.401	380,67	154.231,00	75,89	490,85	103.951	3.233,08	0,71	68.954.163,94

VARIABILI DETERMINANTI DEI FABBISOGNI STANDARD

Regione	Province/Città Metropolitane	Tipo provincia: 1=Città metropolitane 2=Enti area vasta 3=Province montane	Popolazione residente dell'ente al 31 dicembre 2015 (ISTAT)	Numero di scuole secondarie statali di secondo grado (MIUR - a.s. 2015 – 2016)	Km di strade totali gestiti dall'ente (CP01U 2014)	Numero dei veicoli circolanti (ACI 2015)	Alunni con disabilità delle scuole secondarie statali di secondo grado (MIUR - media aa.ss. 2014 – 15/2015 – 16)	Superficie totale in mq degli edifici scolastici (CP01U 2014)	% Superficie in mq degli edifici scolastici situati in zona climatica fredda, classi E ed F, sul totale della superficie (CP01U 2014)	Km di strade in superfici montane (elaborazioni SOSE su dati CP01U 2014)	Numero totale degli occupati (elaborazioni SOSE su dati ASIA 2014)	Superficie totale dell'ente in Kmq (ISTAT 2011)	Quota di popolazione a rischio frane (elaborazioni SOSE su dati ISPRA 2015)	Valore delle immobilizzazioni materiali, terreni e fabbricati (CC 2015)
Toscana	Firenze	1	1.013.348	86	1.443	935.915	914,33	446.013,00	7,06	357,25	354.856	3.513,69	0,31	85.862.947,00
Toscana	Grosseto	2	223.652	44	1.829	203.352	216,00	108.419,00	31,10	188,05	51.546	4.503,12	0,08	44.009.217,66
Toscana	Livorno	2	337.951	29	508	302.578	407,67	124.293,00	0,00	0,00	92.056	1.213,71	0,04	74.087.482,01
Toscana	Lucca	2	391.228	45	656	348.153	417,00	177.517,00	9,96	396,86	119.051	1.773,22	0,55	74.004.474,76
Toscana	Massa-Carrara	2	197.722	34	670	166.600	195,33	107.843,00	14,63	518,57	48.568	1.154,68	0,11	39.693.388,44
Toscana	Pisa	2	420.913	29	964	364.431	409,67	147.875,00	7,09	0,00	126.936	2.444,72	0,30	197.648.760,45
Toscana	Pistoia	2	291.963	25	477	235.466	513,33	130.000,00	0,00	280,21	74.804	964,12	0,31	56.702.083,00
Toscana	Prato	2	253.123	17	77	200.772	283,67	98.013,00	0,00	40,68	92.206	365,72	0,14	32.405.379,49
Toscana	Siena	2	269.388	31	1.687	251.593	283,67	126.300,00	10,89	119,34	79.227	3.820,98	0,39	53.933.316,13
Umbria	Perugia	2	662.110	74	2.621	604.175	756,00	299.789,00	84,26	967,79	182.500	6.337,15	0,02	94.769.749,56
Umbria	Terni	2	229.071	23	904	202.500	217,00	109.931,00	0,00	59,61	56.159	2.127,18	0,01	107.616.637,24
Marche	Ancona	2	476.192	58	955	403.166	620,67	316.358,00	20,33	329,34	149.648	1.963,22	0,06	108.336.845,80
Marche	Ascoli Piceno	2	210.066	24	998	186.922	301,33	117.088,00	2,69	375,32	56.860	1.228,27	0,04	41.358.582,36
Marche	Fermo	2	175.625	16	844	152.924	187,00	108.441,99	10,68	76,91	55.087	862,77	0,09	36.290.731,48
Marche	Macerata	2	320.308	44	1.460	285.313	430,67	172.745,00	16,63	471,40	95.510	2.779,34	0,06	55.443.527,00
Marche	Pesaro e Urbino	2	361.561	38	1.421	325.254	373,67	185.735,00	59,62	442,09	113.095	2.567,78	0,04	67.263.165,59
Lazio	Frosinone	2	495.026	74	1.609	439.417	735,67	202.156,00	52,45	682,68	107.546	3.247,08	0,13	145.949.207,90
Lazio	Latina	2	574.226	55	1.109	484.700	648,00	172.623,00	0,00	32,75	120.897	2.256,16	0,02	201.856.262,08
Lazio	Rieti	2	158.467	28	1.146	140.969	162,67	77.443,00	78,98	908,79	23.834	2.750,52	0,01	39.837.624,73
Lazio	Roma	1	4.340.474	309	2.230	3.490.652	4.101,00	1.717.790,00	1,56	361,78	1.198.440	5.363,28	0,01	573.283.222,01
Lazio	Viterbo	2	320.279	38	1.560	290.117	289,33	134.553,00	19,32	0,00	59.741	3.615,24	0,04	43.262.026,00
Abruzzo	Chieti	2	390.962	48	1.792	341.533	583,33	244.165,00	0,00	533,86	103.121	2.599,58	0,09	207.418.002,22
Abruzzo	L'Aquila	2	303.239	47	1.804	265.896	422,00	150.935,00	71,51	1.804,00	68.240	5.047,55	0,09	74.492.396,47
Abruzzo	Pescara	2	321.973	25	748	258.607	507,67	172.968,00	0,00	271,32	77.787	1.230,33	0,05	72.412.015,51
Abruzzo	Teramo	2	310.339	30	1.432	268.687	379,33	117.746,00	4,28	573,01	82.594	1.954,38	0,05	53.433.835,10
Molise	Campobasso	2	225.622	39	1.491	191.849	335,67	150.759,00	57,72	622,94	41.758	2.925,41	0,08	101.955.703,95
Molise	Isernia	2	86.405	12	860	84.148	85,00	51.931,00	17,33	696,65	17.143	1.535,24	0,13	28.356.509,31
Campania	Avellino	2	425.325	69	1.596	336.153	443,67	161.251,00	18,67	1.083,76	75.465	2.806,07	0,22	54.046.701,68
Campania	Benevento	2	280.707	58	1.245	231.601	308,33	177.796,00	12,08	686,60	46.460	2.080,44	0,16	94.592.917,80
Campania	Caserta	2	924.414	109	1.443	676.129	1.049,00	585.088,00	0,00	125,17	139.305	2.651,35	0,05	190.198.334,21
Campania	Napoli	1	3.113.898	313	800	2.245.639	3.522,33	1.425.368,00	0,00	0,00	559.874	1.178,93	0,08	472.482.875,38
Campania	Salerno	2	1.106.506	149	2.800	877.442	955,33	540.839,00	0,12	816,54	200.895	4.954,16	0,47	188.046.687,93
Puglia	Bari	1	1.263.820	176	1.671	862.028	1.451,00	810.447,00	0,00	0,00	279.673	3.862,88	0,00	213.798.039,73
Puglia	Barletta-Andria-Trani	2	393.534	55	600	262.831	644,00	167.322,00	0,00	0,00	69.988	1.542,95	0,03	57.924.028,89
Puglia	Brindisi	2	398.661	55	925	303.800	520,33	233.220,00	0,00	0,00	68.909	1.861,12	0,00	68.630.785,30
Puglia	Foggia	2	630.851	100	2.726	411.847	948,33	515.791,48	1,91	112,22	97.632	7.007,54	0,12	189.350.960,36
Puglia	Lecce	2	804.239	119	2.011	635.225	876,67	501.309,00	0,00	0,00	147.214	2.799,07	0,01	86.155.811,54
Puglia	Taranto	2	586.061	81	1.300	401.808	645,33	194.532,45	0,00	0,00	104.534	2.467,35	0,00	112.075.818,55
Basilicata	Matera	2	200.597	35	1.400	156.990	181,33	72.161,37	2,58	68,97	34.478	3.478,89	0,05	77.053.408,12
Basilicata	Potenza	2	373.097	80	2.584	305.147	422,67	277.700,00	56,10	1.748,51	72.506	6.594,44	0,17	96.575.659,76
Calabria	Catanzaro	2	363.057	51	1.690	288.407	259,00	197.186,00	8,28	544,66	58.124	2.415,45	0,12	106.494.164,79
Calabria	Cosenza	2	714.400	132	2.578	578.545	734,67	233.368,45	9,43	1.218,29	102.639	6.709,75	0,10	229.777.990,99
Calabria	Crotone	2	174.712	35	818	128.594	102,33	61.191,08	0,00	209,56	24.003	1.735,68	0,07	66.257.079,01
Calabria	Reggio di Calabria	1	555.836	73	1.752	446.432	684,33	320.627,00	0,00	382,24	74.907	3.210,37	0,05	173.319.565,32
Calabria	Vibo Valentia	2	162.516	26	875	132.114	148,67	72.532,00	4,54	169,42	21.135	1.150,64	0,06	41.592.313,81

B I COEFFICIENTI DI RIPARTO AGGIORNATI

In linea con la metodologia vigente, per ogni ente il nuovo coefficiente di riparto complessivo è stato ottenuto dalla media ponderata dei coefficienti di riparto aggiornati di ogni funzione fondamentale. I nuovi pesi sono riportati nella **Tabella B.1** che segue.

Tabella B.1: **Pesi per l'aggregazione dei coefficienti di riparto delle singole funzioni**

Funzione	Annualità 2012/2014 (A)	Annualità 2015 (B)	Differenza % (B-A)/A
Istruzione	26,01%	27,76%	6,73%
Territorio	28,24%	25,64%	−9,21%
Ambiente	17,45%	17,50%	0,29%
Funzioni Generali	22,51%	23,33%	3,64%
Traporti	5,78%	5,77%	−0,17%
Totale	100%	100%	

La tabella B.2 riporta, da ultimo, i coefficienti di riparto aggiornati per ogni ente.

Tabella B.2: **Coefficienti di riparto dei fabbisogni standard aggiornati all'annualità 2015**

Regione	Provincie/Città Metropolitane	Istruzione	Territorio	Ambiente	Funzioni generali (parte fondamentale)	Trasporti	Coefficiente di riparto composito di tutte le funzioni fondamentali
Piemonte	Alessandria	0,007501004106	0,014199350473	0,009340692737	0,005985214621	0,007297593514	0,009174994110
Piemonte	Asti	0,004597442575	0,007493379325	0,004329009919	0,002820922130	0,003779284244	0,004831251933
Piemonte	Biella	0,004348655755	0,005909526757	0,003099689215	0,002563324616	0,003200709464	0,004047471908
Piemonte	Cuneo	0,015075439643	0,026733591084	0,016017869490	0,008273287590	0,010507135431	0,016378752105
Piemonte	Novara	0,007044976970	0,006730118232	0,005522882359	0,005543860266	0,005910469931	0,006282147918
Piemonte	Torino	0,048388426659	0,040341072209	0,042728619159	0,053858098086	0,061371729776	0,047359967047
Piemonte	Verbano-Cusio-Ossola	0,004505260995	0,005647390943	0,006169235932	0,003871281165	0,002694308512	0,004836887742
Piemonte	Vercelli	0,006631337159	0,007315073459	0,004748752717	0,002617122982	0,002944781606	0,005327812798
Lombardia	Bergamo	0,020081940585	0,019045398248	0,015547682779	0,015609530298	0,016975234593	0,017799822332
Lombardia	Brescia	0,022568936993	0,021853378121	0,020886355893	0,017074049832	0,019589856813	0,020636949005
Lombardia	Como	0,008877291455	0,008806456967	0,008155300042	0,008352076049	0,009702430218	0,008657832109
Lombardia	Cremona	0,009888822620	0,006686384951	0,005972795134	0,005248376871	0,005351986571	0,007037833741
Lombardia	Lecco	0,005699177903	0,005825909302	0,005780447065	0,005869252507	0,005422723912	0,005769629421
Lombardia	Lodi	0,003849179751	0,003565776151	0,003300398090	0,003636433433	0,003268030294	0,003597303809
Lombardia	Mantova	0,008597640628	0,008852620255	0,007298349147	0,005873317334	0,006813031051	0,007696978537
Lombardia	Milano	0,054196204080	0,026405854281	0,046841681889	0,081123081074	0,076211828634	0,053336982240
Lombardia	Monza e della Brianza	0,011612444658	0,008130348774	0,008742577688	0,012376790750	0,013045817902	0,010478446078
Lombardia	Pavia	0,009077306996	0,013336570801	0,009608706679	0,007830714535	0,008511814355	0,009938880677
Lombardia	Sondrio	0,004495523917	0,004764700030	0,008853198368	0,003356284498	0,003034251525	0,004977005768
Lombardia	Varese	0,015678297527	0,010897855614	0,010580746745	0,011764821625	0,014052252669	0,012553507823
Veneto	Belluno	0,006850453898	0,009929718530	0,007505193690	0,004635753316	0,003307863718	0,007033392466
Veneto	Padova	0,017329052275	0,013757838898	0,011961828309	0,015378546488	0,014830130481	0,014874796724
Veneto	Rovigo	0,003853412939	0,004160267368	0,004915476691	0,004164675083	0,003893368590	0,004192890468
Veneto	Treviso	0,017111454906	0,014237218680	0,011970444792	0,020206447580	0,014005042671	0,016017763169
Veneto	Venezia	0,016583294473	0,012053189028	0,015483987292	0,025644304138	0,019360232889	0,017503902752
Veneto	Verona	0,015949713144	0,015788494001	0,013227173831	0,015166576220	0,015037528340	0,015196557412
Veneto	Vicenza	0,018093501253	0,015989498895	0,012216035879	0,013075478778	0,014042158413	0,015120803722
Liguria	Genova	0,013506106912	0,015322370781	0,027738285852	0,022240083444	0,022543492098	0,019021882763
Liguria	Imperia	0,003506287817	0,006853428550	0,006981785680	0,003422728322	0,003944635689	0,004978516661
Liguria	La Spezia	0,003367835303	0,005395418651	0,004750667203	0,005840308540	0,003492083642	0,004713808189
Liguria	Savona	0,004712806388	0,007524854157	0,007156208429	0,003903220252	0,005124594358	0,005696272844
Emilia-Romagna	Bologna	0,020315712213	0,017915540040	0,019809390676	0,027518786497	0,026335561774	0,021639785722
Emilia-Romagna	Ferrara	0,008718432450	0,006510643978	0,007148137169	0,005476787335	0,005629306461	0,006942907284
Emilia-Romagna	Forlì-Cesena	0,005804171476	0,009734256414	0,007800881413	0,006058100416	0,006723910549	0,007273600673
Emilia-Romagna	Modena	0,016331938716	0,013670455166	0,010818178250	0,012074126686	0,011427477949	0,013408117487
Emilia-Romagna	Parma	0,010478009923	0,012951697860	0,009599647405	0,006768773091	0,007278278558	0,009908426014
Emilia-Romagna	Piacenza	0,006210683628	0,009277895310	0,006694918257	0,004312137244	0,004775527703	0,006556055148
Emilia-Romagna	Ravenna	0,007133244918	0,007079545763	0,006467458271	0,005280053000	0,006720591100	0,006546728646
Emilia-Romagna	Reggio nell'Emilia	0,012457889628	0,010705330406	0,008647089147	0,009740610064	0,008854766226	0,010499691836
Emilia-Romagna	Rimini	0,006358497158	0,005615287122	0,004593220539	0,005004803124	0,005874829486	0,005515230934
Toscana	Arezzo	0,008659123241	0,010540701559	0,013703569984	0,005507360248	0,006006093457	0,009135852583
Toscana	Firenze	0,016419737190	0,018045001796	0,026597667035	0,023132437042	0,030968795186	0,021023391892
Toscana	Grosseto	0,005457577854	0,010694465083	0,009069790881	0,003554755615	0,003947469843	0,006901341438
Toscana	Livorno	0,005585507788	0,004826614768	0,005303459915	0,005532143570	0,005873645358	0,005345739194
Toscana	Lucca	0,007071499378	0,007860146723	0,011304033445	0,006155119857	0,006758347442	0,007782519135
Toscana	Massa-Carrara	0,004242825892	0,006546654009	0,004062052048	0,003159281027	0,003234039875	0,004490858642
Toscana	Pisa	0,005949271416	0,007887719290	0,010435687801	0,009122170422	0,007074336038	0,008036706331
Toscana	Pistoia	0,006354729241	0,005368047844	0,006304755618	0,004624633874	0,004570866945	0,005586373336
Toscana	Prato	0,003855959262	0,002981379664	0,003759760539	0,003654551619	0,003897386875	0,003570273765
Toscana	Siena	0,004895968888	0,010486473312	0,010594784042	0,004301269497	0,004883924342	0,007187232113

I COEFFICIENTI DI RIPARTO AGGIORNATI

Regione	Province/Città Metropolitane	Istruzione	Territorio	Ambiente	Funzioni generali (parte fondamentale)	Trasporti	Coefficiente di riparto composito di tutte le funzioni fondamentali
Umbria	Perugia	0, 016319064740	0, 021073065409	0, 015716701795	0, 009771362547	0, 011728247542	0, 015639869559
Umbria	Terni	0, 003637967740	0, 005966456464	0, 005298621370	0, 004965594120	0, 003930930820	0, 004852308015
Marche	Ancona	0, 010977968433	0, 009796973268	0, 008001773047	0, 007878628932	0, 007826260016	0, 009249273872
Marche	Ascoli Piceno	0, 004487642140	0, 007715555716	0, 003951534231	0, 003339299861	0, 003628530621	0, 004903943750
Marche	Fermo	0, 003222601623	0, 005728047197	0, 003299737831	0, 002828095071	0, 002968561306	0, 003771790878
Marche	Macerata	0, 007314398193	0, 011297974502	0, 007505427186	0, 004930353827	0, 005538497110	0, 007710469820
Marche	Pesaro e Urbino	0, 007835265327	0, 011463957983	0, 007466190797	0, 005664449546	0, 006313831965	0, 008106761026
Lazio	Frosinone	0, 013608512800	0, 013179108840	0, 010912552709	0, 008896162024	0, 008529964582	0, 011634017885
Lazio	Latina	0, 009025070707	0, 008538947405	0, 008986466628	0, 011009063610	0, 009408998357	0, 009378768820
Lazio	Rieti	0, 004738268539	0, 009709641702	0, 005533327904	0, 002702025838	0, 002736490791	0, 005561444401
Lazio	Roma	0, 065507052464	0, 044415977014	0, 068608591710	0, 105177259531	0, 115503316884	0, 072783285778
Lazio	Viterbo	0, 005581733635	0, 008885817511	0, 008568785340	0, 004671992474	0, 005631752381	0, 006742256504
Abruzzo	Chieti	0, 008802468713	0, 013308569958	0, 008328336015	0, 008977886535	0, 006629839975	0, 009790448328
Abruzzo	L'Aquila	0, 009111515399	0, 017629352572	0, 010841810047	0, 005133681845	0, 005161574224	0, 010442227931
Abruzzo	Pescara	0, 006664793347	0, 006678429112	0, 005180684407	0, 005309294291	0, 005020080130	0, 005997380205
Abruzzo	Teramo	0, 005428903572	0, 011238624019	0, 006130013376	0, 004770887666	0, 005215753125	0, 006875384937
Molise	Campobasso	0, 007256819152	0, 010631403872	0, 006801262953	0, 004805244087	0, 003724173561	0, 007266474974
Molise	Isernia	0, 001770509150	0, 007326621551	0, 003320444038	0, 001613829327	0, 001633481314	0, 003421885540
Campania	Avellino	0, 008730118036	0, 013904095647	0, 010308737063	0, 006132212995	0, 006525403399	0, 009599599958
Campania	Benevento	0, 006870620923	0, 009866480591	0, 006713041421	0, 005295225328	0, 004495839541	0, 007106569900
Campania	Caserta	0, 017945720170	0, 010968845747	0, 013713888752	0, 014868491994	0, 013125018876	0, 014420075023
Campania	Napoli	0, 058112575593	0, 018862970668	0, 050908106110	0, 077270122430	0, 074306677687	0, 052192657224
Campania	Salerno	0, 018401335287	0, 021781438263	0, 029864587145	0, 016958156589	0, 017032907657	0, 020858396310
Puglia	Bari	0, 028336263103	0, 015710057232	0, 023306521255	0, 032014582191	0, 028523924256	0, 025087786126
Puglia	Barletta-Andria-Trani	0, 008947644695	0, 004669281394	0, 006186454646	0, 005841553954	0, 005102076433	0, 006420796418
Puglia	Brindisi	0, 008464701068	0, 006160375661	0, 006495175521	0, 006128458098	0, 005897366821	0, 006835929555
Puglia	Foggia	0, 016312594800	0, 015806178325	0, 017942843599	0, 011408177433	0, 007994775625	0, 014843741936
Puglia	Lecce	0, 016210189600	0, 013323847021	0, 011776262969	0, 011255534294	0, 012330990277	0, 013314239663
Puglia	Taranto	0, 010219210514	0, 008862549951	0, 009176095757	0, 009246166831	0, 007799898522	0, 009322176629
Basilicata	Matera	0, 003570292165	0, 007746970412	0, 007171819357	0, 003984331403	0, 003047490510	0, 005337927105
Basilicata	Potenza	0, 012311554006	0, 021163651197	0, 014613185272	0, 006420602284	0, 005923514800	0, 013240880407
Calabria	Catanzaro	0, 006137759439	0, 011677720806	0, 007990271040	0, 006512959525	0, 005598557843	0, 007938851698
Calabria	Cosenza	0, 014229602055	0, 019769912183	0, 018254479654	0, 013244187443	0, 011230717878	0, 015951553190
Calabria	Crotone	0, 002754085992	0, 005321244088	0, 004450271048	0, 003452118405	0, 002496267249	0, 003857152000
Calabria	Reggio di Calabria	0, 012311744826	0, 012221628222	0, 013105995792	0, 016431473192	0, 014772133349	0, 013530888988
Calabria	Vibo Valentia	0, 002963421502	0, 005347318872	0, 003423441093	0, 002786671829	0, 002564597509	0, 003590909216

C | IL QUESTIONARIO CP01U - QUESTIONARIO UNICO PER LE PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE

IL QUESTIONARIO CP01U - QUESTIONARIO UNICO PER LE PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE

PROGETTO FABBISOGNI STANDARD sose
in collaborazione con UPI

QUESTIONARIO CP01U - QUESTIONARIO UNICO PER LE PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE (ANNO 2014)

QUADRO I
Funzioni di istruzione pubblica (esclusa la formazione professionale)

Edifici Scolastici gestiti dall'Ente locale

		Zona climatica "A"	Zona climatica "B"	Zona climatica "C"	Zona climatica "D"	Zona climatica "E"	Zona climatica "F"
I01	Numero complessivo di edifici scolastici						
I02	Superficie totale (a lordo delle murature perimetrali) - Mq						
I03	Volume riscaldabile totale (superficie interna al netto delle murature perimetrali per altezza dei locali) - Mc						

Dati relativi al personale impiegato dall'Ente locale nelle Funzioni di istruzione pubblica (esclusa la formazione professionale)

		2010	2011	2012	2013	2014	2015
I04	Spesa totale per il personale						
I05	Totale numero di persone impiegate						
I06	- di cui personale dirigente						

Spese sostenute dall'Ente locale per le Funzioni di istruzione pubblica (esclusa la formazione professionale)

		2010	2011	2012	2013	2014	2015
I07	Spesa corrente totale						
I08	- di cui destinata alla manutenzione degli edifici scolastici						
I09	- di cui per utenze relative agli edifici scolastici						
I10	- di cui per assicurazione degli edifici scolastici						
I11	- di cui per interessi passivi						
I12	Spesa in conto capitale totale						
I13	- di cui destinata alla manutenzione degli edifici scolastici						
I14	Quota per il rimborso prestiti						
I15	Annotazioni						

IL QUESTIONARIO CP01U – QUESTIONARIO UNICO PER LE PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE

PROGETTO FABBISOGNI STANDARD sose
in collaborazione con UPI

QUESTIONARIO CP01U - QUESTIONARIO UNICO PER LE PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE (ANNO 2014)

QUADRO T
Funzioni riguardanti la gestione del territorio - Servizio di viabilità

Elementi specifici dell'Ente locale

		Km lineari	Kmq
T01	Strade gestite dall'Ente locale (intera rete)		
T02	- di cui gallerie oltre i 500 m		
T03	- di cui impalcato di attraversamenti e scavalchi di lunghezza maggiore di 6 m		
T04	- di cui a quota s.l.m. inferiore a 600 m		
T05	- di cui a quota s.l.m. compresa tra 600 m e 1.500 m		
T06	- di cui a quota s.l.m. oltre 1.500 m		
T07	Interventi di sfalcio		

		Numero
T08	Veicoli circolanti intera rete/km	
T09	Percentuale di veicoli con massa superiore a 3,5 t	%
T10	Impianti semaforici	
T11	Punti luce afferenti a impianti di illuminazione	

Dati relativi al personale impiegato dall'Ente locale nel Servizio di viabilità

		2010	2011	2012	2013	2014	2015
T12	Spesa totale per il personale						
T13	Totale numero di persone impiegate						
T14	- di cui personale dirigente						

Spese sostenute dall'Ente locale per il Servizio di viabilità

		2010	2011	2012	2013	2014	2015
T15	Spesa corrente totale						
T16	- di cui destinata alla manutenzione strade						
T17	- di cui per interessi passivi						
T18	Spesa in conto capitale totale						
T19	- di cui destinata alla manutenzione strade						
T20	Quota per il rimborso prestiti						

T21	Annotazioni	

18A03292

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 aprile 2018.

Variazione di denominazione di varietà di mais e frumento tenero iscritte al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modificazioni relativo al regolamento di esecuzione della legge n. 1096/71;

Visto in particolare l'art. 17-*bis* del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/73, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 322, per ciò che concerne i dubbi sorti, dopo l'iscrizione delle varietà, in ordine all'idoneità della denominazione varietale;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23, del 29 gennaio 2015, con il quale è stata iscritta al registro nazionale la varietà di mais denominata MAS 77D;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 270, del 18 novembre 2017, con il quale è stata iscritta al registro nazionale la varietà di frumento tenero denominata KWS Napoli;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 12 e l'art. 16 comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio del 2013, n. 105, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 2481, inerente individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143/2017;

Viste le proposte di nuove denominazioni presentate dagli interessati e volte, in un caso, a uniformare la denominazione a quella approvata in Francia e nell'altro a evitare che le medesime denominazioni identifichino il precedente responsabile della commercializzazione delle sementi stante l'esistenza di un accordo commerciale che trasferisce lo sfruttamento delle varietà ad altra ditta;

Considerato che le denominazioni proposte sono state oggetto di pubblicazione sul «Bollettino delle varietà vegetali» n. 6/2017 senza che siano state presentate obiezioni alla loro adozione;

Considerato pertanto concluso l'esame delle nuove denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte di nuove denominazioni;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varietà di mais MAS 77D è modificata in Mountain.

La denominazione della varietà di frumento tenero KWS Napoli è modificata in KWS Lazuli.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2018

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

18A03298

DECRETO 18 aprile 2018.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela e valorizzazione del «Carciofo spinoso di Sardegna» a denominazione di origine protetta.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (UE) n. 94 della Commissione del 3 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 30 del 4 febbraio 2011 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Carciofo spinoso di Sardegna»;

Visto il decreto del 27 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 162 del 12 luglio 2013, con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela e valorizzazione del Carciofo spinoso di Sardegna a denominazione di origine protetta il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Carciofo spinoso di Sardegna»;

Visto il decreto del 14 luglio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 del 13 agosto 2016, con il quale è stato confermato, da ultimo, al Consorzio di tutela e valorizzazione del Carciofo spinoso di Sardegna a denominazione di origine protetta l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Carciofo spinoso di Sardegna»;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei Consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Visto che il Consorzio di tutela e valorizzazione del Carciofo spinoso di Sardegna a denominazione di origine protetta ha adeguato il proprio statuto alle previsioni di cui all'art. 2 della legge 154/2016 e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 22 marzo 2018, prot. Mipaaf n. 20840;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio di tutela e valorizzazione del Carciofo spinoso di Sardegna nella nuova versione registrata a Olbia in data 7 marzo 2018, recante il numero di repertorio 51.629 ed il numero di raccolta 12.672, con atto a firma del notaio Mariangela Musitelli;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio di tutela e valorizzazione del Carciofo spinoso di Sardegna registrato ad Olbia in data 7 marzo 2018, recante il numero di repertorio 51.629 ed il numero di raccolta 12.672, con atto a firma del notaio Mariangela Musitelli.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A03248

DECRETO 20 aprile 2018.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela della «Cozza di Scardovari» DOP.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle

indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (UE) n. 1200/2013 della Commissione del 25 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L. 315 del 28 novembre 2013 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Cozza di Scardovari»;

Visto il decreto ministeriale del 3 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 7 del 1° aprile 2017, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela della Cozza di Scardovari DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Cozza di Scardovari»;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Visto che il Consorzio di tutela della Cozza di Scardovari DOP ha adeguato il proprio statuto alle previsioni di cui all'art. 2 della legge 154/2016 e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 22 febbraio 2018, prot. Mipaaf n. 12999;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio di tutela della Cozza di Scardovari DOP nella nuova versione registrata a Rovigo in data 2 marzo 2018 al n. 1351 serie 1T con atto a firma del notaio Pietro Castellani;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio di tutela della Cozza di Scardovari DOP a Rovigo in data 2 marzo 2018 al n. 1351 serie 1T con atto a firma del notaio Pietro Castellani.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A03249

DECRETO 20 aprile 2018.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio di tutela del «formaggio Bra».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata le denominazione di origine protetta «Bra»;

Visto il decreto ministeriale del 10 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 160 del 10 luglio 2002, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela del formaggio Bra il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Bra»;

Visto il decreto del 26 luglio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016, con il quale è stato confermato da ultimo al Consorzio di tutela del formaggio Bra l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Bra»;

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, ed in particolare l'art. 2 che ha introdotto il comma 17-*bis* all'art. 53, della legge 128/1999 e s.m.i. in base al quale lo statuto dei consorzi di tutela deve prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i sessi;

Visto che il Consorzio di tutela del formaggio Bra ha adeguato il proprio statuto alle previsioni di cui all'art. 2 della legge 154/2016 e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 20 febbraio 2018, prot. Mipaaf n. 12150 del 21 febbraio 2018;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto del Consorzio di tutela del formaggio Bra nella nuova versione registrata a Cuneo in data 19 febbraio 2018 al n. 3494 serie 1T con atto a firma del notaio Elio Quaglia;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio di tutela del formaggio Bra registrato a Cuneo, in data 19 febbraio 2018 al n. 3494 serie 1T con atto a firma del notaio Elio Quaglia.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A03250

DECRETO 24 aprile 2018.

Rettifica al decreto 5 marzo 2018, recante «Iscrizione di varietà di specie agrarie ai relativi registri nazionali».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, così come modificato dal decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 marzo 2018, incorso di registrazione alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto ministeriale del 5 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 75 del 30 marzo 2018, con il quale è stata iscritta, tra le altre, la varietà di trifoglio alessandrino erroneamente denominata «AD Fabia»;

Accertato altresì che la corretta denominazione per la varietà sopra menzionata è «AD Aida»;

Ritenuto di dover procedere alla modifica del decreto ministeriale del 5 marzo 2018;

Decreta:

L'articolo unico del decreto ministeriale del 5 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 75 del 30 marzo 2018, recante «Iscrizione di varietà di specie agrarie ai relativi registri nazionali», è modificato come segue:

Codice SIAN	Specie	Denominazione	Responsabile
17090	Trifoglio alessandrino	AD Aida	Società Agricola F.lli D'Eugenio di D'Eugenio Claudia & c. S.a.s.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2018

Il direttore generale: GATTO

18A03297

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 23 aprile 2018.

Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Lymphoseek». (Determina n. 637/2018).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Lymphoseek - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 16 settembre 2017 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/1/14/955/002.

Titolare A.I.C.: Norgine BV.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Norgine BV ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nelle sedute del 17 gennaio 2018 e 14 marzo 2018;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale LYMPHOSEEK nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale.

Confezione: 50 microgrammi - kit per la preparazione radiofarmaceutica - uso intradermico, uso sottocutaneo, uso intratumorale, uso peritumorale - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino.

AIC: n. 043784026/E (in base 10).

Indicazioni terapeutiche: medicinale solo per uso diagnostico.

Lymphoseek marcato è indicato per l'*imaging* e la rilevazione intraoperatoria dei linfonodi sentinella drenanti un tumore primario, in pazienti adulti con cancro della mammella, melanoma o carcinoma squamocellulare localizzato del cavo orale.

Le procedure di *imaging* esterno e la valutazione intraoperatoria possono essere eseguite utilizzando un dispositivo rivelatore di raggi gamma.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale Lymphoseek è classificata come segue:

Confezione: 50 microgrammi - kit per la preparazione radiofarmaceutica - uso intradermico, uso sottocutaneo, uso intratumorale, uso peritumorale - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino.

AIC: n. 043784026/E (in base 10)

Classe di rimborsabilità. C.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Lymphoseek è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 23 aprile 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A03215

DETERMINA 23 aprile 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ritonavir Accord», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 638/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Accord Healthcare Limited ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Ritonavir Accord;

Vista la domanda con la quale la società Accord Healthcare Limited ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 045153018;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica nella seduta del 17 gennaio 2018;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 20 febbraio 2018;

Vista la deliberazione n. 9 del 29 marzo 2018 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale RITONAVIR ACCORD nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE.

A.I.C.: n. 045153018 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 16,73.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 27,61.

Validità del contratto: 24 mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Ritonavir Accord è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Ritonavir Accord è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - infettivologo, pediatra (RNRL).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 23 aprile 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A03216

DETERMINA 4 maggio 2018.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Hemlibra», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 712/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 marzo 2018 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° febbraio al 28 febbraio 2018 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifico (CTS) di AIFA in data 9-11 aprile 2018;

Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 17 aprile 2018 (protocollo n. MGR/43156/P) con la quale è stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale «Hemlibra» (emicizumab);

Vista la decisione della Commissione n. 2774 del 30 aprile 2018 che trasferisce la titolarità della autorizzazione all'immissione in commercio;

Determina:

Le confezioni del seguente medicinale per uso umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

HEMLIBRA

descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe «C (nn)», dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

Per i medicinali di cui al comma 3, dell'art. 12, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe «C(nn)» di cui alla presente determinazione viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 4 maggio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe «C (nn)») dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

FARMACO DI NUOVA AUTORIZZAZIONE

HEMLIBRA.

Codice ATC - principio attivo: B02BX06 - emicizumab.

Titolare: Roche Registration GmBH.

Codice procedura EMEA/H/C/4406.

GUUE 28 marzo 2018.

— Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere il paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

«Hemlibra» è indicato per la profilassi di routine degli episodi emorragici in pazienti affetti da emofilia A con inibitori del fattore VIII.

«Hemlibra» può essere usato in tutte le fasce d'età.

Modo di somministrazione

Il trattamento deve essere avviato sotto la supervisione di un medico con esperienza nel trattamento dell'emofilia e/o di disordini della coagulazione.

«Hemlibra» è esclusivamente per uso sottocutaneo e deve essere somministrato avvalendosi di un'adeguata tecnica asettica (vedere paragrafo 6.6).

L'iniezione deve essere praticata esclusivamente in corrispondenza delle sedi di iniezione raccomandate: addome, parte esterna delle braccia e cosce (vedere paragrafo 5.2).

La somministrazione di «Hemlibra» mediante iniezione sottocutanea nella parte superiore esterna del braccio deve essere effettuata da una persona che si prende cura del paziente o da un operatore sanitario.

Alternare le sedi di iniezione può contribuire a prevenire o ridurre le reazioni in corrispondenza della sede di iniezione (vedere paragrafo 4.8). L'iniezione sottocutanea di «Hemlibra» non deve essere somministrata in aree dove la cute è arrossata, dolorante o indurita oppure dove sono presenti lividi, nei o cicatrici.

Durante il trattamento con «Hemlibra», è preferibile che l'iniezione sottocutanea di altri medicinali avvenga in sedi anatomiche diverse.

Somministrazione da parte del paziente e/o della persona che si prende cura del paziente

«Hemlibra» è destinato ad essere usato sotto la guida di un operatore sanitario. Dopo adeguato addestramento alla tecnica di iniezione sottocutanea, i pazienti possono autoiniettarsi «Hemlibra» oppure il medicinale può essere somministrato dalla persona che si prende cura del paziente, qualora il medico lo ritenga appropriato.

Il medico e la persona che si prende cura del paziente devono stabilire se sia idoneo per il bambino autoiniettarsi «Hemlibra».

L'autosomministrazione è tuttavia sconsigliata nei bambini di età inferiore a 7 anni di età.

Per istruzioni esaustive sulla somministrazione di «Hemlibra», vedere paragrafo 6.6 e foglio illustrativo.

Confezioni autorizzate:

EU/1/18/1271/001 - A.I.C. n. 046130011/E in base 32: 1CZSUV - 30 mg/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 1 ml - 1 flaconcino;

EU/1/18/1271/002 - A.I.C. n. 046130023/E in base 32: 1CZSV7 - 150 mg/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 0.4 ml - 1 flaconcino;

EU/1/18/1271/003 - A.I.C. n. 046130035/E in base 32: 1CZSVM - 150 mg/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 0.7 ml - 1 flaconcino;

EU/1/18/1271/004 - A.I.C. n. 046130047/E in base 32: 1CZSVZ - 150 mg/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - flaconcino (vetro) - 1 ml - 1 flaconcino.

ALTRE CONDIZIONI E REQUISITI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

CONDIZIONI O LIMITAZIONI PER QUANTO RIGUARDA L'USO SICURO ED EFFICACE DEL MEDICINALE

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio

Prima del lancio di «Hemlibra» in ogni Stato membro, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve concordare con l'Autorità nazionale competente il contenuto e il formato del programma educazionale, inclusi mezzi di comunicazione, modalità di distribuzione e qualsiasi altro aspetto pertinente.

Il programma educazionale è finalizzato ad accrescere la comunicazione e la formazione di medici e pazienti riguardo agli importanti rischi identificati di eventi tromboembolici e di microangiopatia trombotica, associati all'uso concomitante di emicizumab e concentrato di complesso protrombinico attivato (aPCC); all'importante rischio potenziale di sanguinamento pericoloso per la vita dovuto a un'errata interpretazione dei test della coagulazione standard (inaffidabili nei pazienti trattati con emicizumab) e a fornire informazioni sulla relativa modalità di gestione.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve assicurare che, in ogni Stato membro in cui «Hemlibra» è in commercio, tutti gli operatori sanitari, i pazienti/persone che si prendono cura del paziente, che prescrivono, dispensano o utilizzano «Hemlibra» abbiano accesso a/ricevano il seguente pacchetto educazionale:

materiale educazionale per i medici;

materiale educazionale per i pazienti/ persone che si prendono cura del paziente;

materiale educazionale per gli operatori di laboratorio.

Il materiale educazionale per i medici deve contenere:

riassunto delle caratteristiche del prodotto;

guida per gli operatori sanitari;

scheda di allerta per il paziente.

a guida per gli operatori sanitari deve contenere i seguenti elementi chiave:

breve introduzione a emicizumab (classe chimica, modalità d'azione, farmacodinamica e indicazione);

informazioni rilevanti (ad es. gravità, severità, frequenza, tempo all'insorgenza, reversibilità come applicabile) dei seguenti problemi di sicurezza associati all'uso di «Hemlibra»:

eventi tromboembolici associati all'uso concomitante di emicizumab e concentrato di complesso protrombinico attivato (aPCC),

microangiopatia trombotica associata all'uso concomitante di emicizumab e aPCC,

sanguinamento pericoloso per la vita dovuto a un'errata interpretazione dei test della coagulazione *standard* (inaffidabili nei pazienti trattati con emicizumab);.

Linee guida sull'uso di agenti bypassanti in concomitanza con emicizumab, incluse le informazioni seguenti:

il trattamento profilattico con agenti bypassanti deve essere interrotto il giorno prima di iniziare la terapia con emicizumab;

i medici sono tenuti a discutere con tutti i pazienti e/o le persone che si prendono cura del paziente la dose e la posologia esatte degli agenti bypassanti da utilizzare,

Emicizumab incrementa la capacità coagulativa del paziente, pertanto può essere necessario aggiustare la dose e la durata del trattamento con agenti bypassanti a seconda della sede e della portata del sanguinamento, nonché delle condizioni cliniche del paziente;

per tutti gli agenti di coagulazione (aPCC, rFVIIa, FVIII, ecc.), si deve prendere in considerazione l'idea di controllare il sanguinamento prima di ripeterne la somministrazione;

l'utilizzo di aPCC deve essere evitato, a meno che non ci siano altre opzioni/alternative terapeutiche disponibili e in caso vanno seguite le raccomandazioni posologiche per aPCC, qualora aPCC rappresenti l'unica opzione;

nel considerare il trattamento con aPCC, i medici curanti devono valutare attentamente il rischio di TMA e di tromboembolismo rispetto a quello del sanguinamento;

informazioni in merito all'interferenza di emicizumab su determinati test di laboratorio relativi alla coagulazione, agli effetti sulla loro affidabilità nel contesto con emicizumab, e avvertenza che tali test non devono essere usati per monitorare l'attività di emicizumab, determinare la necessità di una terapia sostitutiva con fattori della coagulazione o misurare gli inibitori del fattore VIII;

informazioni sui test e sulle metodiche non influenzati da emicizumab, che possono essere usati per monitorare i parametri della coagulazione durante il trattamento, soprattutto per quanto riguarda i dosaggi cromogenici dell'attività del FVIII;

elenco dei test di laboratorio non influenzati da emicizumab;

promemoria in merito alla necessità che tutti i pazienti sottoposti a trattamento con emicizumab debbano ricevere una Scheda di allerta per il paziente e alla necessità di doverla portare sempre con sé e di mostrarla agli operatori sanitari che possono somministrare loro un trattamento e agli operatori di laboratorio che eseguono i test della coagulazione;

promemoria in merito alla necessità di segnalare gli eventi avversi associati all'uso di emicizumab.

La Scheda di allerta per il paziente dovrà contenere i seguenti messaggi chiave:

istruzioni per i pazienti affinché portino sempre con sé la scheda, anche in condizioni di emergenza, e la presentino in occasione di visite con medici, in cliniche ospedaliere, persone che si prendono cura del paziente, operatori di laboratorio o farmacisti, per informare in merito al trattamento e ai rischi di emicizumab;

informazioni su eventi tromboembolici o eventi di microangiopatia trombotica gravi, potenzialmente letali, osservati con l'uso concomitante di emicizumab e concentrato di complesso protrombinico attivato (aPCC), in pazienti sottoposti a profilassi con emicizumab;

linee guida sull'uso di agenti bypassanti in concomitanza con emicizumab e sulle raccomandazioni posologiche per pazienti che necessitano di trattamento con agenti bypassanti nel contesto perioperatorio;

avvertenza in merito all'interferenza di emicizumab con determinati test di laboratorio relativi alla coagulazione, agli effetti sulla loro affidabilità, e informazione riguardo i dosaggi di singoli fattori che si avvalgono di metodiche cromogeniche o immunologiche che non sono influenzati da emicizumab e possono essere usati per monitorare i parametri della coagulazione durante il trattamento, soprattutto per quanto riguarda i dosaggi cromogenici dell'attività del fattore VIII;

dati di contatto del medico prescrittore di emicizumab per il paziente.

Il materiale educazionale per i pazienti/ persone che si prendono cura del paziente deve contenere:

foglio illustrativo;

guida per i pazienti/persone che si prendono cura del paziente.

La guida per i pazienti/ persone che si prendono cura del paziente deve contenere i seguenti messaggi chiave:

cos'è emicizumab, come è stato testato emicizumab e come usare emicizumab;

avvertenza in merito ai rischi associati all'uso concomitante di agenti bypassanti e «Hemlibra» e alla necessità di consultare il loro medico se ricevono concentrato di complesso protrombinico attivato (aPCC) in concomitanza alla prescrizione o al trattamento con «Hemlibra»;

descrizione dei segni e sintomi dei seguenti problemi di sicurezza e promemoria riguardo l'importanza di interrompere immediatamente l'uso di «Hemlibra» e di aPCC e di informare il medico curante in caso di comparsa dei sintomi:

distruzione dei globuli rossi (microangiopatia trombotica);

coaguli di sangue (tromboembolismo);

informazioni sulla necessità di ricevere una Scheda di allerta per il paziente e alla necessità di portarla sempre con sé e di mostrarla agli operatori sanitari che possono somministrare un trattamento;

informazioni in merito all'interferenza di emicizumab con determinati test di laboratorio relativi alla coagulazione, agli effetti sulla loro affidabilità, e all'importanza di mostrare la Scheda di allerta per il paziente agli operatori sanitari che possono somministrare loro un trattamento e agli operatori di laboratorio che eseguono i test della coagulazione;

promemoria in merito alla necessità di segnalare gli eventi avversi al medico curante.

Il materiale educazionale per gli operatori di laboratorio deve contenere:

riassunto delle caratteristiche del prodotto;

guida per gli Operatori di laboratorio.

La guida per gli operatori di laboratorio deve contenere i seguenti messaggi chiave:

classe chimica, modalità d'azione, farmacodinamica e indicazione per emicizumab;

informazioni in merito all'interferenza di emicizumab con determinati test di laboratorio relativi alla coagulazione, che influenza la loro affidabilità e non rispecchia accuratamente lo stato emostatico del paziente durante la profilassi con emicizumab. Avvertenza che tali test non devono essere usati per monitorare l'attività di emicizumab, determinare la necessità di una terapia sostitutiva con fattori della coagulazione o misurare gli inibitori del FVIII;

informazioni sui test e sulle metodiche non influenzati da emicizumab e che possono essere usati per monitorare i parametri della coagulazione durante il trattamento, soprattutto per quanto riguarda i dosaggi cromogenici dell'attività del FVIII;

elenco dei test di laboratorio non influenzati da emicizumab;

raccomandazione per il direttore del laboratorio di contattare il medico curante del paziente per discutere di eventuali anomalie nei risultati dei test.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - ematologo (RRL).

18A03325

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERA 5 aprile 2018.

Approvazione del Conto consuntivo per l'esercizio 2017. (Delibera n. 27132).

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 5 aprile 2018;

Vista la legge n. 287 del 10 ottobre 1990, e, in particolare l'art. 10 comma 7;

Visto l'art. 39 del regolamento per la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità, pubblicato sul Bollettino ufficiale dell'Autorità n. 40 del 9 novembre 2015 (di seguito «Regolamento»), concernente il Conto consuntivo;

Visti i documenti di seguito riportati, predisposti dalla Direzione generale amministrazione - Direzione bilancio e ragioneria ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento:

rendiconto finanziario decisionale, articolato per le entrate in titoli e categorie e per le spese in missioni, programmi, titoli e categorie;

rendiconto finanziario gestionale;

relazione illustrativa che include i seguenti prospetti:

conto economico;

stato patrimoniale;

situazione amministrativa.

dettaglio delle variazioni di bilancio intercorse nell'esercizio di competenza;

composizione dei residui attivi e passivi per ammontare e anno di formazione;

movimenti contabili relativi ai fondi di riserva;

movimenti del fondo TFR/IFR al 31 dicembre 2017;

Visto il parere favorevole sul Conto consuntivo per l'esercizio 2017 espresso dal Collegio dei revisori dei conti in data 21 marzo 2018, a norma dell'art. 39 del Regolamento;

Visto l'art. 28, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che statuisce la pubblicazione dei bilanci consuntivi delle Autorità indipendenti in allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato in ultimo dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», il quale all'art. 29 prevede che «… le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità»;

Delibera:

1. di approvare il Conto consuntivo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'esercizio 2017 nonché i prospetti richiamati nelle premesse, allegati alla presente delibera;

2. di trasmettere la presente delibera, corredata dal Conto consuntivo per l'esercizio 2017:

al Ministero dell'economia e delle finanze, in via telematica, ai fini della pubblicazione ai sensi del citato art. 28, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

alla Corte dei conti per il controllo previsto dall'art. 10, comma 7, della legge n. 287 del 10 ottobre 1990.

3. di pubblicare la presente delibera e i rendiconti finanziari decisionali e gestionali per l'esercizio 2017 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale dell'Autorità.

Roma, 5 aprile 2018

Il Presidente:
PITRUZZELLA

Il segretario generale:
CHIEPPA

ALLEGATO

Rendiconto 2017 - Rendiconto per Titoli e macroaggregati

Autorità garante della Concorrenza e del Mercato

	Stanziamenti di bilancio					Gestione		
	Stanziamento iniziale	Variazione (+)	Variazione (-)	Stanziamento definitivo	Stanziamento di cassa	Accertato / Impegnato	Differenza tra stanziamento e gestione di comp.	Riscossione / Pagamenti in C/Competenza
Entrate	**90.443.000,00**	**3.061.000,00**	**1.000,00**	**93.503.000,00**	**81.913.000,00**	**111.378.872,07**	**- 17.875.872,07**	**111.172.877,78**
02 - Trasferimenti correnti	**25.000,00**	**1.050.000,00**	**-**	**1.075.000,00**	**1.075.000,00**	**-**	**1.075.000,00**	**-**
02.01 - Trasferimenti correnti	25.000,00	1.050.000,00	-	1.075.000,00	1.075.000,00	-	1.075.000,00	-
03 - Entrate extratributarie	**77.559.000,00**	**-**	**-**	**77.559.000,00**	**78.763.000,00**	**82.313.331,37**	**- 4.754.331,37**	**82.107.337,08**
03.01 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	-	-	-	-	-	900,00	- 900,00	900,00
03.02 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	77.050.000,00	-	-	77.050.000,00	77.050.000,00	81.923.335,59	- 4.873.335,59	81.878.807,49
03.03 - Interessi attivi	21.000,00	-	-	21.000,00	21.000,00	3.555,87	17.444,13	-
03.05 - Rimborsi e altre entrate correnti	488.000,00	-	-	488.000,00	1.692.000,00	385.539,91	102.460,09	227.629,59
04 - Entrate in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-
09 - Entrate per conto terzi e partite di giro	**12.859.000,00**	**2.011.000,00**	**1.000,00**	**14.869.000,00**	**2.075.000,00**	**29.065.540,70**	**- 14.196.540,70**	**29.065.540,70**
09.01 - Entrate per partite di giro	12.844.000,00	2.011.000,00	1.000,00	14.854.000,00	2.060.000,00	29.063.140,70	- 14.209.140,70	29.063.140,70
09.02 - Entrate per conto terzi	15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00	2.400,00	12.600,00	2.400,00
Uscite	**211.438.000,00**	**107.939.429,88**	**93.677.166,94**	**225.700.262,94**	**161.520.109,16**	**175.356.647,94**	**50.343.615,00**	**170.592.190,60**
01 - Spese correnti	**196.859.000,00**	**17.548.429,88**	**93.416.166,94**	**120.991.262,94**	**69.295.109,16**	**57.422.448,85**	**63.568.814,09**	**52.953.286,79**
01.01 - Redditi da lavoro dipendente	43.468.000,00	3.372.101,14	3.784.271,67	43.055.829,47	44.667.679,47	37.918.028,74	5.137.800,73	34.663.212,61
01.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.791.700,00	34.000,00	27.000,00	2.798.700,00	2.798.700,00	2.534.085,62	264.614,38	2.484.204,20
01.03 - Acquisto di beni e servizi	12.050.450,00	1.540.611,80	956.111,80	12.634.950,00	13.161.946,22	10.140.299,34	2.494.650,66	9.062.254,45
01.04 - Trasferimenti correnti	6.280.000,00	-	6.000,00	6.274.000,00	6.274.000,00	6.274.000,00	-	6.274.000,00
01.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.265.000,00	552.783,47	380.000,00	1.437.783,47	1.502.783,47	521.559,26	916.224,21	435.139,64
01.10 - Altre spese correnti	131.003.850,00	12.048.933,47	88.262.783,47	54.790.000,00	890.000,00	34.475,89	54.755.524,11	34.475,89
02 - Spese in conto capitale	**1.720.000,00**	**88.380.000,00**	**260.000,00**	**89.840.000,00**	**90.150.000,00**	**88.868.658,39**	**971.341,61**	**88.573.363,11**
02.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.720.000,00	88.380.000,00	260.000,00	89.840.000,00	90.150.000,00	88.868.658,39	971.341,61	88.573.363,11
07 - Uscite per conto terzi e partite di giro	**12.859.000,00**	**2.011.000,00**	**1.000,00**	**14.869.000,00**	**2.075.000,00**	**29.065.540,70**	**- 14.196.540,70**	**29.065.540,70**
07.01 - Uscite per partite di giro	12.844.000,00	2.011.000,00	1.000,00	14.854.000,00	2.060.000,00	29.063.140,70	- 14.209.140,70	29.063.140,70
07.02 - Uscite per conto terzi	15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00	2.400,00	12.600,00	2.400,00

Rendiconto 2017 - Rendiconto per Titoli e macroaggregati

Autorità garante della Concorrenza e del Mercato

	Residui						CASSA	Economie di gestione
	Residuo Iniziale	Variazione in diminuzione dei residui	Residuo Pagato/Riscosso	Residui anni precedenti da incassare / pagare	Residui 2017	Residui Totali	Riscossioni / Pagamenti complessivi (Com+RES)	
Entrate	2.069.714,50	-	1.611.362,46	458.352,04	205.994,29	664.346,33	112.784.240,24	- 17.875.872,07
02 - Trasferimenti correnti	-	-	-	-	-	-	-	**1.075.000,00**
02.01 - Trasferimenti correnti	-	-	-	-	-	-	-	1.075.000,00
03 - Entrate extratributarie	**2.069.714,50**	-	**1.611.362,46**	**458.352,04**	**205.994,29**	**664.346,33**	**83.718.699,54**	**- 4.754.331,37**
03.01 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	-	-	-	-	-	-	900,00	- 900,00
03.02 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	51.101,77	-	51.101,77	-	44.528,10	44.528,10	81.929.909,26	- 4.873.335,59
03.03 - Interessi attivi	2.100,22	-	2.100,22	-	3.555,87	3.555,87	2.100,22	17.444,13
03.05 - Rimborsi e altre entrate correnti	2.016.512,51	-	1.558.160,47	458.352,04	157.910,32	616.262,36	1.785.790,06	102.460,09
04 - Entrate in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-
04.04 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	-	-	-	-	-	-	-	-
09 - Entrate per conto terzi e partite di giro	-	-	-	-	-	-	**29.065.540,70**	**- 14.196.540,70**
09.01 - Entrate per partite di giro	-	-	-	-	-	-	29.063.140,70	- 14.209.140,70
09.02 - Entrate per conto terzi	-	-	-	-	-	-	2.400,00	12.600,00
Uscite	6.713.387,99	- 105.168,69	6.482.631,52	125.587,78	4.764.457,34	4.890.045,12	177.074.822,12	50.448.783,69
01 - Spese correnti	**6.306.696,48**	**- 90.346,28**	**6.090.762,42**	**125.587,78**	**4.469.162,06**	**4.594.749,84**	**59.044.049,21**	**63.659.160,37**
01.01 - Redditi da lavoro dipendente	5.295.766,69	- 5.222,73	5.272.296,08	18.247,88	3.254.816,13	3.273.064,01	39.935.508,69	5.143.023,46
01.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	200,00	-	200,00	-	49.881,42	49.881,42	2.484.404,20	264.614,38
01.03 - Acquisto di beni e servizi	856.506,70	- 72.991,03	747.796,47	35.719,20	1.078.044,89	1.113.764,09	9.810.050,92	2.567.641,69
01.04 - Trasferimenti correnti	-	-	-	-	-	-	6.274.000,00	-
01.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	138.723,09	- 12.132,52	54.969,87	71.620,70	86.419,62	158.040,32	490.109,51	928.356,73
01.10 - Altre spese correnti	15.500,00	-	15.500,00	-	-	-	49.975,89	54.755.524,11
02 - Spese in conto capitale	**405.991,51**	**- 14.822,41**	**391.169,10**	-	**295.295,28**	**295.295,28**	**88.964.532,21**	**986.164,02**
02.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	405.991,51	- 14.822,41	391.169,10	-	295.295,28	295.295,28	88.964.532,21	986.164,02
07 - Uscite per conto terzi e partite di giro	**700,00**	-	**700,00**	-	-	-	**29.066.240,70**	**- 14.196.540,70**
07.01 - Uscite per partite di giro	448,00	-	448,00	-	-	-	29.063.588,70	- 14.209.140,70
07.02 - Uscite per conto terzi	252,00	-	252,00	-	-	-	2.652,00	12.600,00

Rendiconto 2017 - Schema di rendiconto aggregato per macroaggregati e missioni

Autorità garante della Concorrenza e del Mercato

Piano dei conti - classificazione del piano finanziario		Stanziamenti di bilancio: Stanziamento iniziale	Stanziamenti di bilancio: Variazione (+)	Stanziamenti di bilancio: Variazione (-)	Stanziamenti di bilancio: Stanziamento definitivo	Stanziamenti di bilancio: Stanziamento di cassa	Gestione: Impegnato / accertato	Gestione: Pagamenti / Riscossione in C/Competenza
12	**Regolazione dei mercati**	**20.794.445,00**	**2.180.916,68**	**1.909.056,16**	**21.066.305,52**	**21.874.455,52**	**18.629.612,44**	**17.203.405,12**
	01 - Spese correnti	**20.794.445,00**	**2.180.916,68**	**1.909.056,16**	**21.066.305,52**	**21.874.455,52**	**18.629.612,44**	**17.203.405,12**
	01.01 - Redditi da lavoro dipendente	19.318.400,00	1.948.856,68	1.843.496,16	19.423.760,52	20.231.910,52	17.295.794,35	15.904.878,81
	01.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.125.000,00	30.000,00	27.000,00	1.128.000,00	1.128.000,00	1.056.009,25	1.032.603,14
	01.03 - Acquisto di beni e servizi	351.045,00	202.060,00	38.560,00	514.545,00	514.545,00	277.808,84	265.923,17
	01.04 - Trasferimenti correnti	-	-	-	-	-	-	-
	01.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	-	-	-	-	-
32	**Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche**	**46.920.705,00**	**91.698.579,73**	**3.504.327,31**	**135.114.957,42**	**136.820.653,64**	**127.661.494,80**	**124.323.244,78**
	01 - Spese correnti	**45.200.705,00**	**3.318.579,73**	**3.244.327,31**	**45.274.957,42**	**46.670.653,64**	**38.792.836,41**	**35.749.881,67**
	01.01 - Redditi da lavoro dipendente	24.149.600,00	1.423.244,46	1.940.775,51	23.632.068,95	24.435.768,95	20.622.234,39	18.758.333,80
	01.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.666.700,00	4.000,00	-	1.670.700,00	1.670.700,00	1.478.076,37	1.451.601,06
	01.03 - Acquisto di beni e servizi	11.699.405,00	1.338.551,80	917.551,80	12.120.405,00	12.647.401,22	9.862.490,50	8.796.331,28
	01.04 - Trasferimenti correnti	6.280.000,00	-	6.000,00	6.274.000,00	6.274.000,00	6.274.000,00	6.274.000,00
	01.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.265.000,00	552.783,47	380.000,00	1.437.783,47	1.502.783,47	521.559,26	435.139,64
	01.10 - Altre spese correnti	140.000,00	-	-	140.000,00	140.000,00	34.475,89	34.475,89
	02 - Spese in conto capitale	**1.720.000,00**	**88.380.000,00**	**260.000,00**	**89.840.000,00**	**90.150.000,00**	**88.868.658,39**	**88.573.363,11**
	02.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.720.000,00	88.380.000,00	260.000,00	89.840.000,00	90.150.000,00	88.868.658,39	88.573.363,11
	02.03 - Contributi agli investimenti	-	-	-	-	-	-	-
33	**Fondi da ripartire**	**130.863.850,00**	**12.048.933,47**	**88.262.783,47**	**54.650.000,00**	**750.000,00**	**-**	**-**
	01 - Spese correnti	**130.863.850,00**	**12.048.933,47**	**88.262.783,47**	**54.650.000,00**	**750.000,00**	**-**	**-**
	01.04 - Trasferimenti correnti	-	-	-	-	-	-	-
	01.10 - Altre spese correnti	130.863.850,00	12.048.933,47	88.262.783,47	54.650.000,00	750.000,00	-	-

Rendiconto 2017 - Schema di rendiconto aggregato per macroaggregati e missioni

Autorità garante della Concorrenza e del Mercato

	Piano dei conti - classificazione del piano finanziario	Residui						CASSA
		Residuo Iniziale	Variazione in diminuzione dei residui	Residuo Pagato/Riscosso	Residui anni precedenti da pagare/incassare	Residui 2017	Residui Totali	Pagamenti / Riscossioni complessivi (Com+RES)
12	**Regolazione dei mercati**	**2.437.363,72**	**- 54,26**	**2.436.773,36**	**536,10**	**1.426.207,32**	**1.426.743,42**	**19.640.178,48**
	01 - Spese correnti	**2.437.363,72**	**- 54,26**	**2.436.773,36**	**536,10**	**1.426.207,32**	**1.426.743,42**	**19.640.178,48**
	01.01 - Redditi da lavoro dipendente	2.419.032,28	- 54,26	2.418.441,92	536,10	1.390.915,54	1.391.451,64	18.323.320,73
	01.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	-	-	-	-	23.406,11	23.406,11	1.032.603,14
	01.03 - Acquisto di beni e servizi	18.331,44	-	18.331,44	-	11.885,67	11.885,67	284.254,61
	01.04 - Trasferimenti correnti	-	-	-	-	-	-	-
	01.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	-	-	-	-	-	-	-
32	**Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche**	**4.275.324,27**	**- 105.114,43**	**4.045.158,16**	**125.051,68**	**3.338.250,02**	**3.463.301,70**	**128.368.402,94**
	01 - Spese correnti	**3.869.332,76**	**- 90.292,02**	**3.653.989,06**	**125.051,68**	**3.042.954,74**	**3.168.006,42**	**39.403.870,73**
	01.01 - Redditi da lavoro dipendente	2.876.734,41	- 5.168,47	2.853.854,16	17.711,78	1.863.900,59	1.881.612,37	21.612.187,96
	01.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente	200,00	-	200,00	-	26.475,31	26.475,31	1.451.801,06
	01.03 - Acquisto di beni e servizi	838.175,26	- 72.991,03	729.465,03	35.719,20	1.066.159,22	1.101.878,42	9.525.796,31
	01.04 - Trasferimenti correnti	-	-	-	-	-	-	6.274.000,00
	01.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	138.723,09	- 12.132,52	54.969,87	71.620,70	86.419,62	158.040,32	490.109,51
	01.10 - Altre spese correnti	15.500,00	-	15.500,00	-	-	-	49.975,89
	02 - Spese in conto capitale	**405.991,51**	**- 14.822,41**	**391.169,10**	**-**	**295.295,28**	**295.295,28**	**88.964.532,21**
	02.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	405.991,51	- 14.822,41	391.169,10	-	295.295,28	295.295,28	88.964.532,21
	02.03 - Contributi agli investimenti	-	-	-	-	-	-	-
33	**Fondi da ripartire**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	01 - Spese correnti	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	01.04 - Trasferimenti correnti	-	-	-	-	-	-	-
	01.10 - Altre spese correnti	-	-	-	-	-	-	-

Rendiconto 2017 - Rendiconto al V livello del Piano finanziario (PF) del Piano dei conti integrato (PdC)

Autorità garante della Concorrenza e del Mercato

Piano dei conti - classificazione del piano finanziario		Stanziamenti di bilancio: Stanziamento iniziale	Variazione (+)	Variazione (-)	Stanziamento definitivo	Stanziamento di cassa	Gestione: Accertato / Impegnato	Riscossione / Pagamenti in C/Competenza
Entrate		90.443.000,00	3.061.000,00	1.000,00	93.503.000,00	81.913.000,00	111.378.872,07	111.172.877,78
02 - Trasferimenti correnti		25.000,00	1.050.000,00	-	1.075.000,00	1.075.000,00	-	-
02.01 - Trasferimenti correnti		25.000,00	1.050.000,00	-	1.075.000,00	1.075.000,00	-	-
02.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		-	1.050.000,00	-	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-
02.01.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali								
02.01.01.01.1	Trasferimenti correnti da Ministeri	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	-	-	-	-	-	-	-
02.01.01.03 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza								
02.01.01.03.1	Trasferimenti correnti da INPS	-	1.050.000,00	-	1.050.000,00	1.050.000,00	-	-
02.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		25.000,00	-	-	25.000,00	25.000,00	-	-
02.01.05.01 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea								
02.01.05.01.1	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	25.000,00	-	-	25.000,00	25.000,00	-	-
03 - Entrate extratributarie		77.559.000,00	-	-	77.559.000,00	78.763.000,00	82.313.331,37	82.107.337,08
03.01 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		-	-	-	-	-	900,00	900,00
03.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni		-	-	-	-	-	900,00	900,00
03.01.03.01 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento								
03.01.03.01.3	Proventi da concessioni su beni	-	-	-	-	-	900,00	900,00
03.02 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		77.050.000,00	-	-	77.050.000,00	77.050.000,00	81.923.335,59	81.878.807,49
03.02.03 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		77.050.000,00	-	-	77.050.000,00	77.050.000,00	81.923.335,59	81.878.807,49
03.02.03.01 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese								
03.02.03.01.1	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	70.050.000,00	-	-	70.050.000,00	70.050.000,00	72.067.086,04	72.056.245,60
03.02.03.99 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.								
03.02.03.99.1	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	7.000.000,00	-	-	7.000.000,00	7.000.000,00	9.856.249,55	9.822.561,89
03.03 - Interessi attivi		21.000,00	-	-	21.000,00	21.000,00	3.555,87	-
03.03.03 - Altri interessi attivi		21.000,00	-	-	21.000,00	21.000,00	3.555,87	-
03.03.03.03 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche								
03.03.03.03.1	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00	666,41	-
03.03.03.04 - Interessi attivi da depositi bancari o postali								
03.03.03.04.1	Interessi attivi da depositi bancari o postali	6.000,00	-	-	6.000,00	6.000,00	2.889,46	-
03.05 - Rimborsi e altre entrate correnti		488.000,00	-	-	488.000,00	1.692.000,00	385.539,91	227.629,59
03.05.02 - Rimborsi in entrata		460.000,00	-	-	460.000,00	1.460.000,00	322.531,54	169.298,77
03.05.02.01 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)								
03.05.02.01.1	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	460.000,00	-	-	460.000,00	1.460.000,00	275.747,50	122.769,10
03.05.02.03 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso								
03.05.02.03.3	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	-	-	-	-	-	43.144,89	43.144,89
03.05.02.03.5	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	-	-	-	-	-	3.639,15	3.384,78
03.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.		28.000,00	-	-	28.000,00	232.000,00	63.008,37	58.330,82
03.05.99.99 - Altre entrate correnti n.a.c.								
03.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	28.000,00	-	-	28.000,00	232.000,00	63.008,37	58.330,82

Rendiconto 2017 - Rendiconto al V livello del Piano finanziario (PF) del Piano dei conti integrato (PdC)

Autorità garante della Concorrenza e del Mercato

Piano dei conti - classificazione del piano finanziario		Residui						CASSA
		Residuo Iniziale	Variazione in diminuzione dei residui	Residuo Pagato/Riscosso	Residui anni precedenti da incassare / pagare	Residui 2017	Residui Totali	Riscossioni / Pagamenti complessivi (Com+RES)
Entrate		2.069.714,50	0,00	1.611.362,46	458.352,04	205.994,29	664.346,33	112.784.240,24
02 - Trasferimenti correnti		-	0,00	-	-	-	-	-
02.01 - Trasferimenti correnti		-	0,00	-	-	-	-	-
02.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche		-	0,00	-	-	-	-	-
02.01.01.01 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali								
02.01.01.01.1	Trasferimenti correnti da Ministeri	-	0,00	-	-	-	-	-
02.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	-	0,00	-	-	-	-	-
02.01.01.03 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza								
02.01.01.03.1	Trasferimenti correnti da INPS	-	0,00	-	-	-	-	-
02.01.05 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		-	0,00	-	-	-	-	-
02.01.05.01 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea								
02.01.05.01.1	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	-	0,00	-	-	-	-	-
03 - Entrate extratributarie		2.069.714,50	0,00	1.611.362,46	458.352,04	205.994,29	664.346,33	83.718.699,54
03.01 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		-	0,00	-	-	-	-	900,00
03.01.03 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni		-	0,00	-	-	-	-	900,00
03.01.03.01 - Canoni e concessioni e diritti reali di godimento								
03.01.03.01.3	Proventi da concessioni su beni	-	0,00	-	-	-	-	900,00
03.02 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		51.101,77	0,00	51.101,77	-	44.528,10	44.528,10	81.929.909,26
03.02.03 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		51.101,77	0,00	51.101,77	-	44.528,10	44.528,10	81.929.909,26
03.02.03.01 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese								
03.02.03.01.1	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	7.455,32	0,00	7.455,32	-	10.840,44	10.840,44	72.063.700,92
03.02.03.99 - Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.								
03.02.03.99.1	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese n.a.c.	43.646,45	0,00	43.646,45	-	33.687,66	33.687,66	9.866.208,34
03.03 - Interessi attivi		2.100,22	0,00	2.100,22	-	3.555,87	3.555,87	2.100,22
03.03.03 - Altri interessi attivi		2.100,22	0,00	2.100,22	-	3.555,87	3.555,87	2.100,22
03.03.03.03 - Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche								
03.03.03.03.1	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	572,87	0,00	572,87	-	666,41	666,41	572,87
03.03.03.04 - Interessi attivi da depositi bancari o postali								
03.03.03.04.1	Interessi attivi da depositi bancari o postali	1.527,35	0,00	1.527,35	-	2.889,46	2.889,46	1.527,35
03.05 - Rimborsi e altre entrate correnti		2.016.512,51	0,00	1.558.160,47	458.352,04	157.910,32	616.262,36	1.785.790,06
03.05.02 - Rimborsi in entrata		1.803.503,28	0,00	1.542.680,21	260.823,07	153.232,77	414.055,84	1.711.978,98
03.05.02.01 - Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)								
03.05.02.01.1	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	1.791.881,16	0,00	1.531.058,09	260.823,07	152.978,40	413.801,47	1.653.827,19
03.05.02.03 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso								
03.05.02.03.3	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	-	0,00	-	-	-	-	43.144,89
03.05.02.03.5	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	11.622,12	0,00	11.622,12	-	254,37	254,37	15.006,90
03.05.99 - Altre entrate correnti n.a.c.		213.009,23	0,00	15.480,26	197.528,97	4.677,55	202.206,52	73.811,08
03.05.99.99 - Altre entrate correnti n.a.c.								
03.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	213.009,23	0,00	15.480,26	197.528,97	4.677,55	202.206,52	73.811,08

Rendiconto 2017 - Rendiconto al V livello del Piano finanziario (PF) del Piano dei conti integrato (PdC)

Autorità garante della Concorrenza e del Mercato

		Stanziamenti di bilancio					Gestione	
Piano dei conti - classificazione del piano finanziario		Stanziamento iniziale	Variazione (+)	Variazione (-)	Stanziamento definitivo	Stanziamento di cassa	Accertato / Impegnato	Riscossione / Pagamenti in C/Competenza
04 - Entrate in conto capitale		-	-	-	-	-	-	-
04.04 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		-	-	-	-	-	-	-
04.04.01 - Alienazione di beni materiali		-	-	-	-	-	-	-
04.04.01.03 - Alienazione di mobili e arredi								
04.04.01.03.1	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01.07 - Alienazione di hardware								
04.04.01.07.2	Alienazione di postazioni di lavoro	-	-	-	-	-	-	-
04.04.01.07.999	Alienazione di hardware n.a.c.	-	-	-	-	-	-	-
09 - Entrate per conto terzi e partite di giro		12.859.000,00	2.011.000,00	1.000,00	14.869.000,00	2.075.000,00	29.065.540,70	29.065.540,70
09.01 - Entrate per partite di giro		12.844.000,00	2.011.000,00	1.000,00	14.854.000,00	2.060.000,00	29.063.140,70	29.063.140,70
09.01.01 - Altre ritenute		-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	16.025.730,75	16.025.730,75
09.01.01.02 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)								
09.01.01.02.1	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	16.025.730,75	16.025.730,75
09.01.02 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente		12.202.000,00	1.000,00	1.000,00	12.202.000,00	-	12.639.187,00	12.639.187,00
09.01.02.01 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi								
09.01.02.01.1	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	8.804.000,00	-	-	8.804.000,00	-	9.165.348,03	9.165.348,03
09.01.02.02 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi								
09.01.02.02.1	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	3.066.000,00	-	-	3.066.000,00	-	3.312.967,86	3.312.967,86
09.01.02.99 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi								
09.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	332.000,00	1.000,00	1.000,00	332.000,00	-	160.871,11	160.871,11
09.01.03 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo		582.000,00	10.000,00	-	592.000,00	10.000,00	385.840,43	385.840,43
09.01.03.01 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi								
09.01.03.01.1	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	304.000,00	10.000,00	-	314.000,00	10.000,00	297.915,18	297.915,18
09.01.03.02 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi								
09.01.03.02.1	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	278.000,00	-	-	278.000,00	-	87.925,25	87.925,25
09.01.99 - Altre entrate per partite di giro		60.000,00	-	-	60.000,00	50.000,00	12.382,52	12.382,52
09.01.99.01 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine								
09.01.99.01.1	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	50.000,00	-	-	50.000,00	50.000,00	11.382,52	11.382,52
09.01.99.03 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali								
09.01.99.03.1	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	10.000,00	-	-	10.000,00	-	1.000,00	1.000,00
09.01.99.99 - Altre entrate per partite di giro diverse								
09.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	-	-	-	-	-	-	-
09.02 - Entrate per conto terzi		15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00	2.400,00	2.400,00
09.02.04 - Depositi di/presso terzi		15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00	2.400,00	2.400,00
09.02.04.01 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi								
09.02.04.01.1	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00	2.400,00	2.400,00
Uscite		211.438.000,00	107.939.429,88	93.677.166,94	225.700.262,94	161.520.109,16	175.356.647,94	170.592.190,60
01 - Spese correnti		196.859.000,00	17.548.429,88	93.416.166,94	120.991.262,94	69.295.109,16	57.422.448,85	52.953.286,79
01.01 - Redditi da lavoro dipendente		43.468.000,00	3.372.101,14	3.784.271,67	43.055.829,47	44.667.679,47	37.918.028,74	34.663.212,61
01.01.01 - Retribuzioni lorde		30.666.520,00	2.918.455,04	3.430.625,57	30.154.349,47	30.154.599,47	27.547.016,93	26.886.398,22
01.01.01.01 - Retribuzioni in denaro								
01.01.01.01.1	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	-	151.340,26	-	151.340,26	151.340,26	148.063,03	-
01.01.01.01.2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	23.892.000,00	1.754.462,52	1.720.384,62	23.926.077,90	23.926.077,90	22.523.375,03	22.098.895,64

Rendiconto 2017 - Rendiconto al V livello del Piano finanziario (PF) del Piano dei conti integrato (PdC)

Autorità garante della Concorrenza e del Mercato

		Residui						CASSA
Piano dei conti - classificazione del piano finanziario		Residuo Iniziale	Variazione in diminuzione dei residui	Residuo Pagato/Riscosso	Residui anni precedenti da incassare / pagare	Residui 2017	Residui Totali	Riscossioni / Pagamenti complessivi (Com+RES)
04 - Entrate in conto capitale		-	0,00	-	-	-	-	-
04.04 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		-	0,00	-	-	-	-	-
04.04.01 - Alienazione di beni materiali		-	0,00	-	-	-	-	-
04.04.01.03 - Alienazione di mobili e arredi								
04.04.01.03.1	Alienazione di mobili e arredi per ufficio	-	0,00	-	-	-	-	-
04.04.01.07 - Alienazione di hardware								
04.04.01.07.2	Alienazione di postazioni di lavoro	-	0,00	-	-	-	-	-
04.04.01.07.999	Alienazione di hardware n.a.c.	-	0,00	-	-	-	-	-
09 - Entrate per conto terzi e partite di giro		-	0,00	-	-	-	-	29.065.540,70
09.01 - Entrate per partite di giro		-	0,00	-	-	-	-	29.063.140,70
09.01.01 - Altre ritenute		-	0,00	-	-	-	-	16.025.730,75
09.01.01.02 - Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)								
09.01.01.02.1	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	-	0,00	-	-	-	-	16.025.730,75
09.01.02 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente		-	0,00	-	-	-	-	12.639.187,00
09.01.02.01 - Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi								
09.01.02.01.1	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	-	0,00	-	-	-	-	9.165.348,03
09.01.02.02 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi								
09.01.02.02.1	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	-	0,00	-	-	-	-	3.312.967,86
09.01.02.99 - Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi								
09.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	-	0,00	-	-	-	-	160.871,11
09.01.03 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo		-	0,00	-	-	-	-	385.840,43
09.01.03.01 - Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi								
09.01.03.01.1	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	-	0,00	-	-	-	-	297.915,18
09.01.03.02 - Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi								
09.01.03.02.1	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	-	0,00	-	-	-	-	87.925,25
09.01.99 - Altre entrate per partite di giro		-	0,00	-	-	-	-	12.382,52
09.01.99.01 - Entrate a seguito di spese non andate a buon fine								
09.01.99.01.1	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	-	0,00	-	-	-	-	11.382,52
09.01.99.03 - Rimborso di fondi economali e carte aziendali								
09.01.99.03.1	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	-	0,00	-	-	-	-	1.000,00
09.01.99.99 - Altre entrate per partite di giro diverse								
09.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	-	0,00	-	-	-	-	-
09.02 - Entrate per conto terzi		-	0,00	-	-	-	-	2.400,00
09.02.04 - Depositi di/presso terzi		-	0,00	-	-	-	-	2.400,00
09.02.04.01 - Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi								
09.02.04.01.1	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	-	0,00	-	-	-	-	2.400,00
Uscite		6.713.387,99	-105.168,69	6.482.631,52	125.587,78	4.764.457,34	4.890.045,12	177.074.822,12
01 - Spese correnti		6.306.696,48	-90.346,28	6.090.762,42	125.587,78	4.469.162,06	4.594.749,84	59.044.049,21
01.01 - Redditi da lavoro dipendente		5.295.766,69	-5.222,73	5.272.296,08	18.247,88	3.254.816,13	3.273.064,01	39.935.508,69
01.01.01 - Retribuzioni lorde		43.238,54	-4.244,42	30.469,90	8.524,22	660.618,71	669.142,93	26.916.868,12
01.01.01.01 - Retribuzioni in denaro								
01.01.01.01.1	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	-	0,00	-	-	148.063,03	148.063,03	-
01.01.01.01.2	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	8.202,55	0,00	2.075,00	6.127,55	424.479,39	430.606,94	22.100.970,64

Rendiconto 2017 - Rendiconto al V livello del Piano finanziario (PF) del Piano dei conti integrato (PdC)

Autorità garante della Concorrenza e del Mercato

Piano dei conti - classificazione del piano finanziario		Stanziamenti di bilancio					Gestione	
		Stanziamento iniziale	Variazione (+)	Variazione (-)	Stanziamento definitivo	Stanziamento di cassa	Accertato / Impegnato	Riscossione / Pagamenti in C/Competenza
01.01.01.01.3	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	534.000,00	60.544,14	-	594.544,14	594.544,14	474.152,89	474.152,89
01.01.01.01.4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.414.000,00	20.000,00	84.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.063.819,61	1.063.819,61
01.01.01.01.5	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	-	19.302,29	-	19.302,29	19.302,29	14.569,08	-
01.01.01.01.6	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2.939.000,00	852.000,00	1.552.709,19	2.238.290,81	2.238.290,81	1.887.164,27	1.877.904,61
01.01.01.01.7	Straordinario per il personale a tempo determinato	212.000,00	16.155,83	16.155,83	212.000,00	212.000,00	179.380,07	179.380,07
01.01.01.01.8	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	315.000,00	14.650,00	32.375,93	297.274,07	297.274,07	226.833,21	226.833,21
01.01.01.02 - Altre spese per il personale								
01.01.01.02.2	Buoni pasto	380.000,00	17.100,00	12.100,00	385.000,00	385.000,00	299.583,10	267.008,03
01.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	980.520,00	12.900,00	12.900,00	980.520,00	980.770,00	730.076,64	698.404,16
01.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente		12.801.480,00	453.646,10	353.646,10	12.901.480,00	14.513.080,00	10.371.011,81	7.776.814,39
01.01.02.01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente								
01.01.02.01.1	Contributi obbligatori per il personale	8.036.480,00	190.300,00	315.646,10	7.911.133,90	7.911.133,90	6.861.467,04	6.719.451,69
01.01.02.01.2	Contributi previdenza complementare	822.000,00	64.500,00	500,00	886.000,00	1.036.000,00	732.256,15	732.256,15
01.01.02.01.3	Contributi per indennità di fine rapporto	-	-	-	-	-	-	-
01.01.02.02 - Altri contributi sociali								
01.01.02.02.1	Assegni familiari	14.000,00	-	-	14.000,00	14.000,00	1.311,02	1.311,02
01.01.02.02.3	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	3.929.000,00	198.846,10	37.500,00	4.090.346,10	5.551.946,10	2.775.977,60	323.795,53
01.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente		2.791.700,00	34.000,00	27.000,00	2.798.700,00	2.798.700,00	2.534.085,62	2.484.204,20
01.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		2.791.700,00	34.000,00	27.000,00	2.798.700,00	2.798.700,00	2.534.085,62	2.484.204,20
01.02.01.01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)								
01.02.01.01.1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2.575.200,00	27.000,00	27.000,00	2.575.200,00	2.575.200,00	2.339.597,29	2.289.715,87
01.02.01.02 - Imposta di registro e di bollo								
01.02.01.02.1	Imposta di registro e di bollo	22.000,00	-	-	22.000,00	22.000,00	18.833,50	18.833,50
01.02.01.06 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani								
01.02.01.06.1	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	170.000,00	-	-	170.000,00	170.000,00	154.460,01	154.460,01
01.02.01.07 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree								
01.02.01.07.1	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	500,00	-	-	500,00	500,00	176,80	176,80
01.02.01.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.								
01.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	24.000,00	7.000,00	-	31.000,00	31.000,00	21.018,02	21.018,02
01.03 - Acquisto di beni e servizi		12.050.450,00	1.540.611,80	956.111,80	12.634.950,00	13.161.946,22	10.140.299,34	9.062.254,45
01.03.01 - Acquisto di beni		293.700,00	12.450,00	450,00	305.700,00	344.783,22	151.952,53	113.163,46
01.03.01.01 - Giornali, riviste e pubblicazioni								
01.03.01.01.1	Giornali e riviste	80.000,00	3.100,00	100,00	83.000,00	88.675,61	54.421,20	49.548,01
01.03.01.01.2	Pubblicazioni	20.000,00	2.000,00	-	22.000,00	22.000,00	9.772,51	9.752,99
01.03.01.02 - Altri beni di consumo								
01.03.01.02.1	Carta, cancelleria e stampati	56.000,00	7.000,00	-	63.000,00	74.499,97	26.737,99	19.662,84
01.03.01.02.14	Stampati specialistici	1.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-
01.03.01.02.2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11.000,00	-	-	11.000,00	11.000,00	6.803,30	6.184,05
01.03.01.02.4	Vestiario	10.000,00	-	-	10.000,00	10.000,00	5.448,52	5.448,52
01.03.01.02.5	Accessori per uffici e alloggi	1.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00	133,91	133,91
01.03.01.02.6	Materiale informatico	60.000,00	-	-	60.000,00	60.000,00	32.039,93	9.297,54
01.03.01.02.7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	2.000,00	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-
01.03.01.02.9	Beni per attività di rappresentanza	2.000,00	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-
01.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	40.700,00	350,00	350,00	40.700,00	62.607,64	14.255,78	11.349,52
01.03.01.05 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario								
01.03.01.05.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	10.000,00	-	-	10.000,00	10.000,00	2.339,39	1.786,08
01.03.02 - Acquisto di servizi		11.756.750,00	1.528.161,80	955.661,80	12.329.250,00	12.817.163,00	9.988.346,81	8.949.090,99
01.03.02.01 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione								
01.03.02.01.1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	910.400,00	61.400,00	11.400,00	960.400,00	960.400,00	936.418,36	936.168,56
01.03.02.01.2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	110.000,00	15.500,00	10.500,00	115.000,00	115.000,00	75.897,18	74.906,19
01.03.02.01.8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	37.500,00	-	-	37.500,00	37.500,00	37.439,80	37.439,80
01.03.02.02 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta								
01.03.02.02.1	Rimborso per viaggio e trasloco	224.000,00	144.580,00	11.580,00	357.000,00	357.000,00	193.033,37	182.148,86
01.03.02.02.2	Indennità di missione e di trasferta	136.000,00	75.350,00	25.350,00	186.000,00	186.000,00	99.870,95	99.870,95
01.03.02.02.4	Pubblicità	5.000,00	1.500,00	-	6.500,00	6.500,00	-	-

Rendiconto 2017 - Rendiconto al V livello del Piano finanziario (PF) del Piano dei conti integrato (PdC)

Autorità garante della Concorrenza e del Mercato

		Residui						CASSA
Piano dei conti - classificazione del piano finanziario		Residuo Iniziale	Variazione in diminuzione dei residui	Residuo Pagato/Riscosso	Residui anni precedenti da incassare / pagare	Residui 2017	Residui Totali	Riscossioni / Pagamenti complessivi (Com+RES)
01.01.01.01.3	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	-	0,00	-	-	-	-	474.152,89
01.01.01.01.4	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	-	0,00	-	-	-	-	1.063.819,61
01.01.01.01.5	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	-	0,00	-	-	14.569,08	14.569,08	-
01.01.01.01.6	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	816,80	-780,27	36,53	-	9.259,66	9.259,66	1.877.941,14
01.01.01.01.7	Straordinario per il personale a tempo determinato	-	0,00	-	-	-	-	179.380,07
01.01.01.01.8	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	-	0,00	-	-	-	-	226.833,21
01.01.01.02 - Altre spese per il personale								
01.01.01.02.2	Buoni pasto	28.031,67	0,00	28.031,67	-	32.575,07	32.575,07	295.039,70
01.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	6.187,52	-3.464,15	326,70	2.396,67	31.672,48	34.069,15	698.730,86
01.01.02 - Contributi sociali a carico dell'ente		5.252.528,15	-978,31	5.241.826,18	9.723,66	2.594.197,42	2.603.921,08	13.018.640,57
01.01.02.01 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente								
01.01.02.01.1	Contributi obbligatori per il personale	-	0,00	-	-	142.015,35	142.015,35	6.719.451,69
01.01.02.01.2	Contributi previdenza complementare	235.703,11	-978,31	225.001,14	9.723,66	-	9.723,66	957.257,29
01.01.02.01.3	Contributi per indennità di fine rapporto	-	0,00	-	-	-	-	-
01.01.02.02 - Altri contributi sociali								
01.01.02.02.1	Assegni familiari	-	0,00	-	-	-	-	1.311,02
01.01.02.02.3	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	5.016.825,04	0,00	5.016.825,04	-	2.452.182,07	2.452.182,07	5.340.620,57
01.02 - Imposte e tasse a carico dell'ente		200,00	0,00	200,00	-	49.881,42	49.881,42	2.484.404,20
01.02.01 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		200,00	0,00	200,00	-	49.881,42	49.881,42	2.484.404,20
01.02.01.01 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)								
01.02.01.01.1	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	-	0,00	-	-	49.881,42	49.881,42	2.289.715,87
01.02.01.02 - Imposta di registro e di bollo								
01.02.01.02.1	Imposta di registro e di bollo	200,00	0,00	200,00	-	-	-	19.033,50
01.02.01.06 - Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani								
01.02.01.06.1	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	-	0,00	-	-	-	-	154.460,01
01.02.01.07 - Tassa e/o canone occupazione spazi e aree								
01.02.01.07.1	Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche	-	0,00	-	-	-	-	176,80
01.02.01.99 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.								
01.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	-	0,00	-	-	-	-	21.018,02
01.03 - Acquisto di beni e servizi		856.506,70	-72.991,03	747.796,47	35.719,20	1.078.044,89	1.113.764,09	9.810.050,92
01.03.01 - Acquisto di beni		46.652,27	-2.058,74	44.393,54	199,99	38.789,07	38.989,06	157.557,00
01.03.01.01 - Giornali, riviste e pubblicazioni								
01.03.01.01.1	Giornali e riviste	9.496,01	-2.058,00	7.238,02	199,99	4.873,19	5.073,18	56.786,03
01.03.01.01.2	Pubblicazioni	-	0,00	-	-	19,52	19,52	9.752,99
01.03.01.02 - Altri beni di consumo								
01.03.01.02.1	Carta, cancelleria e stampati	13.586,88	0,00	13.586,88	-	7.075,15	7.075,15	33.249,72
01.03.01.02.14	Stampati specialistici	-	0,00	-	-	-	-	-
01.03.01.02.2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	567,40	0,00	567,40	-	619,25	619,25	6.751,45
01.03.01.02.4	Vestiario	-	0,00	-	-	-	-	5.448,52
01.03.01.02.5	Accessori per uffici e alloggi	-	0,00	-	-	-	-	133,91
01.03.01.02.6	Materiale informatico	1.094,34	0,00	1.094,34	-	22.742,39	22.742,39	10.391,88
01.03.01.02.7	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	-	0,00	-	-	-	-	-
01.03.01.02.9	Beni per attività di rappresentanza	-	0,00	-	-	-	-	-
01.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	21.907,64	-0,74	21.906,90	-	2.906,26	2.906,26	33.256,42
01.03.01.05 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario								
01.03.01.05.1	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	-	0,00	-	-	553,31	553,31	1.786,08
01.03.02 - Acquisto di servizi		809.854,43	-70.932,29	703.402,93	35.519,21	1.039.255,82	1.074.775,03	9.652.493,92
01.03.02.01 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione								
01.03.02.01.1	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	-	0,00	-	-	249,80	249,80	936.168,56
01.03.02.01.2	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2.140,86	0,00	2.140,86	-	990,99	990,99	77.047,05
01.03.02.01.8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	-	0,00	-	-	-	-	37.439,80
01.03.02.02 - Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta								
01.03.02.02.1	Rimborso per viaggio e trasloco	18.111,73	0,00	18.111,73	-	10.884,51	10.884,51	200.260,59
01.03.02.02.2	Indennità di missione e di trasferta	368,20	0,00	368,20	-	-	-	100.239,15
01.03.02.02.4	Pubblicità	-	0,00	-	-	-	-	-

Rendiconto 2017 - Rendiconto al V livello del Piano finanziario (PF) del Piano dei conti integrato (PdC)

Autorità garante della Concorrenza e del Mercato

Piano dei conti - classificazione del piano finanziario		Stanziamenti di bilancio					Gestione	
		Stanziamento iniziale	Variazione (+)	Variazione (-)	Stanziamento definitivo	Stanziamento di cassa	Accertato / Impegnato	Riscossione / Pagamenti in C/Competenza
01.03.02.02.5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00	2.892,12	2.892,12
01.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	40.000,00	-	-	40.000,00	40.000,00	12.221,80	12.221,80
01.03.02.04 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente								
01.03.02.04.1	Acquisto di servizi per formazione specialistica	-	-	-	-	9.162,60	-	-
01.03.02.04.3	Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626	25.000,00	8.660,00	2.660,00	31.000,00	35.000,00	13.956,00	3.606,00
01.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	30.000,00	14.870,00	14.870,00	30.000,00	30.000,00	12.278,34	9.783,34
01.03.02.05 - Utenze e canoni								
01.03.02.05.1	Telefonia fissa	100.000,00	-	-	100.000,00	100.000,00	73.107,17	67.253,95
01.03.02.05.2	Telefonia mobile	20.000,00	5.000,00	-	25.000,00	25.000,00	17.068,60	14.643,87
01.03.02.05.3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	225.000,00	15.000,00	-	240.000,00	250.000,00	169.307,51	153.869,25
01.03.02.05.4	Energia elettrica	450.000,00	80.000,00	5.000,00	525.000,00	608.152,36	446.688,12	239.699,06
01.03.02.05.5	Acqua	16.000,00	-	-	16.000,00	17.000,00	7.726,33	6.317,47
01.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.000,00	-	-	1.000,00	2.108,98	87,84	-
01.03.02.07 - Utilizzo di beni di terzi								
01.03.02.07.1	Locazione di beni immobili	4.550.000,00	-	-	4.550.000,00	4.550.000,00	4.546.058,68	4.546.058,68
01.03.02.07.2	Noleggi di mezzi di trasporto	18.000,00	-	-	18.000,00	16.000,00	15.357,60	13.568,62
01.03.02.07.4	Noleggi di hardware	7.000,00	-	-	7.000,00	7.000,00	-	-
01.03.02.07.6	Licenze d'uso per software	350.000,00	-	-	350.000,00	394.342,44	208.495,48	200.324,90
01.03.02.07.8	Noleggi di impianti e macchinari	55.000,00	3.000,00	-	58.000,00	80.389,52	48.264,34	35.998,15
01.03.02.09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni								
01.03.02.09.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	3.000,00	-	-	3.000,00	3.000,00	1.227,69	1.011,69
01.03.02.09.3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	35.000,00	17.000,00	-	52.000,00	52.000,00	453,84	256,20
01.03.02.09.4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	358.000,00	-	-	358.000,00	426.949,80	273.152,31	174.591,66
01.03.02.09.6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00	678,00	678,00
01.03.02.09.8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	45.000,00	46.000,00	17.000,00	74.000,00	73.000,00	53.856,75	39.910,22
01.03.02.10 - Consulenze								
01.03.02.10.1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	6.350,00	2.000,00	2.000,00	6.350,00	6.350,00	5.670,00	5.670,00
01.03.02.10.2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	32.000,00	96.000,00	-	128.000,00	128.000,00	-	-
01.03.02.11 - Prestazioni professionali e specialistiche								
01.03.02.11.1	Interpretariato e traduzioni	50.000,00	-	-	50.000,00	56.319,60	9.201,25	7.017,46
01.03.02.11.4	Perizie	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02.11.6	Patrocinio legale	200.000,00	60.000,00	60.000,00	200.000,00	365.953,53	174.424,39	172.207,01
01.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	345.000,00	790.000,00	645.000,00	490.000,00	490.000,00	168.726,00	165.432,00
01.03.02.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale								
01.03.02.12.1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	860.000,00	25.000,00	25.000,00	860.000,00	860.000,00	661.770,84	614.118,79
01.03.02.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente								
01.03.02.13.1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	350.000,00	15.350,00	1.350,00	364.000,00	366.000,00	342.030,32	284.655,26
01.03.02.13.2	Servizi di pulizia e lavanderia	445.000,00	10.250,00	5.250,00	450.000,00	450.000,00	427.826,97	142.516,24
01.03.02.13.3	Trasporti, traslochi e facchinaggio	132.000,00	-	-	132.000,00	132.000,00	117.411,36	39.137,12
01.03.02.13.4	Stampa e rilegatura	10.000,00	-	-	10.000,00	10.000,00	2.916,84	2.525,40
01.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	171.000,00	-	-	171.000,00	197.464,75	158.874,74	52.929,50
01.03.02.16 - Servizi amministrativi								
01.03.02.16.1	Pubblicazione bandi di gara	30.000,00	30.000,00	-	60.000,00	65.541,11	11.233,34	8.513,17
01.03.02.16.2	Spese postali	5.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	329,69	329,69
01.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	148.000,00	8.000,00	-	156.000,00	161.370,42	46.679,75	39.932,69
01.03.02.17 - Servizi finanziari								
01.03.02.17.1	Commissioni per servizi finanziari	15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00	11.345,90	11.139,56
01.03.02.18 - Servizi sanitari								
01.03.02.18.1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	40.000,00	2.701,80	2.701,80	40.000,00	43.000,00	25.105,20	17.167,71
01.03.02.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni								
01.03.02.19.1	Gestione e manutenzione applicazioni	100.000,00	-	-	100.000,00	118.894,75	81.879,69	75.579,00
01.03.02.19.10	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02.19.2	Assistenza all'utente e formazione	25.000,00	-	-	25.000,00	32.320,00	-	-
01.03.02.19.3	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	116.000,00	-	-	116.000,00	116.000,00	22.713,98	22.713,98
01.03.02.19.5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	425.000,00	-	115.000,00	310.000,00	315.943,14	240.573,02	223.249,54
01.03.02.19.6	Servizi di sicurezza	10.000,00	-	-	10.000,00	10.000,00	-	-
01.03.02.19.7	Servizi di gestione documentale	250.000,00	-	-	250.000,00	250.000,00	38.511,27	35.977,63
01.03.02.19.9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	110.000,00	-	-	110.000,00	110.000,00	99.414,75	90.081,75
01.03.02.99 - Altri servizi								
01.03.02.99.2	Altre spese legali	110.000,00	-	-	110.000,00	110.000,00	95.945,53	84.774,75
01.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	500,00	-	-	500,00	500,00	223,80	203,40
01.04 - Trasferimenti correnti		6.280.000,00	-	6.000,00	6.274.000,00	6.274.000,00	6.274.000,00	6.274.000,00
01.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		6.280.000,00	-	6.000,00	6.274.000,00	6.274.000,00	6.274.000,00	6.274.000,00
01.04.01.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali								
01.04.01.01.1	Trasferimenti correnti a Ministeri	-	-	-	-	-	-	-

Rendiconto 2017 - Rendiconto al V livello del Piano finanziario (PF) del Piano dei conti integrato (PdC)

Autorità garante della Concorrenza e del Mercato

Piano dei conti - classificazione del piano finanziario		Residui						CASSA
		Residuo Iniziale	Variazione in diminuzione dei residui	Residuo Pagato/Riscosso	Residui anni precedenti da incassare / pagare	Residui 2017	Residui Totali	Riscossioni / Pagamenti complessivi (Com+RES)
01.03.02.02.5	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	-	0,00	-	-	-	-	2.892,12
01.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	-	0,00	-	-	-	-	12.221,80
01.03.02.04 - Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente								
01.03.02.04.1	Acquisto di servizi per formazione specialistica	9.162,60	-448,30	6.639,30	2.075,00	-	2.075,00	6.639,30
01.03.02.04.3	Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626	6.075,00	-3.575,00	2.500,00	-	10.350,00	10.350,00	6.106,00
01.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	-	0,00	-	-	2.495,00	2.495,00	9.783,34
01.03.02.05 - Utenze e canoni								
01.03.02.05.1	Telefonia fissa	15.378,98	0,00	15.378,98	-	5.853,22	5.853,22	82.632,93
01.03.02.05.2	Telefonia mobile	13.032,65	-4.730,00	8.302,65	-	2.424,73	2.424,73	22.946,52
01.03.02.05.3	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	11.752,46	0,00	10.300,66	1.451,80	15.438,26	16.890,06	164.169,91
01.03.02.05.4	Energia elettrica	89.990,73	-33.890,83	56.099,90	-	206.989,06	206.989,06	295.798,96
01.03.02.05.5	Acqua	4.992,71	-4.089,14	903,57	-	1.408,86	1.408,86	7.221,04
01.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	1.108,98	-58,76	1.050,22	-	87,84	87,84	1.050,22
01.03.02.07 - Utilizzo di beni di terzi								
01.03.02.07.1	Locazione di beni immobili	-	0,00	-	-	-	-	4.546.058,68
01.03.02.07.2	Noleggi di mezzi di trasporto	2.615,17	0,00	2.615,17	-	1.788,98	1.788,98	16.183,79
01.03.02.07.4	Noleggi di hardware	-	0,00	-	-	-	-	-
01.03.02.07.6	Licenze d'uso per software	44.342,44	-27,42	44.315,02	-	8.170,58	8.170,58	244.639,92
01.03.02.07.8	Noleggi di impianti e macchinari	22.389,52	-11.186,83	11.202,69	-	12.266,19	12.266,19	47.200,84
01.03.02.09 - Manutenzione ordinaria e riparazioni								
01.03.02.09.1	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	529,10	-51,02	475,56	2,52	216,00	218,52	1.487,25
01.03.02.09.3	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	428,22	0,00	428,22	-	197,64	197,64	684,42
01.03.02.09.4	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	76.049,96	-4.837,83	63.085,09	8.127,04	98.560,65	106.687,69	237.676,75
01.03.02.09.6	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	-	0,00	-	-	-	-	678,00
01.03.02.09.8	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2.882,18	0,00	2.882,18	-	13.946,53	13.946,53	42.792,40
01.03.02.10 - Consulenze								
01.03.02.10.1	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	-	0,00	-	-	-	-	5.670,00
01.03.02.10.2	Esperti per commissioni, comitati e consigli	-	0,00	-	-	-	-	-
01.03.02.11 - Prestazioni professionali e specialistiche								
01.03.02.11.1	Interpretariato e traduzioni	6.319,60	-293,22	6.026,38	-	2.183,79	2.183,79	13.043,84
01.03.02.11.4	Perizie	-	0,00	-	-	-	-	-
01.03.02.11.6	Patrocinio legale	165.953,53	0,00	165.953,53	-	2.217,38	2.217,38	338.160,54
01.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	-	0,00	-	-	3.294,00	3.294,00	165.432,00
01.03.02.12 - Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale								
01.03.02.12.1	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	53.366,81	0,00	53.366,81	-	47.652,05	47.652,05	667.485,60
01.03.02.13 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente								
01.03.02.13.1	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	56.992,72	-0,01	56.992,71	-	57.375,06	57.375,06	341.647,97
01.03.02.13.2	Servizi di pulizia e lavanderia	69.340,73	0,00	69.340,73	-	285.310,73	285.310,73	211.856,97
01.03.02.13.3	Trasporti, traslochi e facchinaggio	19.568,56	0,00	19.568,56	-	78.274,24	78.274,24	58.705,68
01.03.02.13.4	Stampa e rilegatura	-	0,00	-	-	391,44	391,44	2.525,40
01.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	26.464,75	0,00	26.464,75	-	105.945,24	105.945,24	79.394,25
01.03.02.16 - Servizi amministrativi								
01.03.02.16.1	Pubblicazione bandi di gara	6.486,11	-4.342,71	2.143,40	-	2.720,17	2.720,17	10.656,57
01.03.02.16.2	Spese postali	41,90	0,00	41,90	-	-	-	371,59
01.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	7.154,98	0,00	7.148,38	6,60	6.747,06	6.753,66	47.081,07
01.03.02.17 - Servizi finanziari								
01.03.02.17.1	Commissioni per servizi finanziari	357,50	0,00	10,69	346,81	206,34	553,15	11.150,25
01.03.02.18 - Servizi sanitari								
01.03.02.18.1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	8.378,36	-1.141,94	7.236,42	-	7.937,49	7.937,49	24.404,13
01.03.02.19 - Servizi informatici e di telecomunicazioni								
01.03.02.19.1	Gestione e manutenzione applicazioni	18.894,75	0,00	18.894,75	-	6.300,69	6.300,69	94.473,75
01.03.02.19.10	Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT	-	0,00	-	-	-	-	-
01.03.02.19.2	Assistenza all'utente e formazione	7.320,00	0,00	7.320,00	-	-	-	7.320,00
01.03.02.19.3	Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	3.705,11	-990,87	2.714,24	-	-	-	25.428,22
01.03.02.19.5	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	5.943,14	-1.268,41	4.674,73	-	17.323,48	17.323,48	227.924,27
01.03.02.19.6	Servizi di sicurezza	-	0,00	-	-	-	-	-
01.03.02.19.7	Servizi di gestione documentale	2.747,75	0,00	2.747,75	-	2.533,64	2.533,64	38.725,38
01.03.02.19.9	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	-	0,00	-	-	9.333,00	9.333,00	90.081,75
01.03.02.99 - Altri servizi								
01.03.02.99.2	Altre spese legali	29.412,64	0,00	5.903,20	23.509,44	11.170,78	34.680,22	90.677,95
01.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	54,00	0,00	54,00	-	20,40	20,40	257,40
01.04 - Trasferimenti correnti		-	0,00	-	-	-	-	6.274.000,00
01.04.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		-	0,00	-	-	-	-	6.274.000,00
01.04.01.01 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali								
01.04.01.01.1	Trasferimenti correnti a Ministeri	-	0,00	-	-	-	-	-

Rendiconto 2017 - Rendiconto al V livello del Piano finanziario (PF) del Piano dei conti integrato (PdC)

Autorità garante della Concorrenza e del Mercato

Piano dei conti - classificazione del piano finanziario		Stanziamenti di bilancio					Gestione	
		Stanziamento iniziale	Variazione (+)	Variazione (-)	Stanziamento definitivo	Stanziamento di cassa	Accertato / Impegnato	Riscossione / Pagamenti in C/Competenza
01.04.01.01.10	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	4.780.000,00	-	-	4.780.000,00	4.780.000,00	4.780.000,00	4.780.000,00
01.04.01.01.20	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	1.500.000,00	-	6.000,00	1.494.000,00	1.494.000,00	1.494.000,00	1.494.000,00
01.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie		-	-	-	-	-	-	-
01.04.02.01 - Interventi previdenziali								
01.04.02.01.2	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02.03 - Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica								
01.04.02.03.1	Borse di studio	-	-	-	-	-	-	-
01.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		1.265.000,00	552.783,47	380.000,00	1.437.783,47	1.502.783,47	521.559,26	435.139,64
01.09.01 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ec		265.000,00	12.783,47	80.000,00	197.783,47	262.783,47	133.508,84	76.699,61
01.09.01.01 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)								
01.09.01.01.1	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	265.000,00	12.783,47	80.000,00	197.783,47	262.783,47	133.508,84	76.699,61
01.09.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		1.000.000,00	540.000,00	300.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	388.050,42	358.440,03
01.09.99.04 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso								
01.09.99.04.1	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	-	240.000,00	-	240.000,00	240.000,00	-	-
01.09.99.05 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso								
01.09.99.05.1	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	388.050,42	358.440,03
01.10 - Altre spese correnti		131.003.850,00	12.048.933,47	88.262.783,47	54.790.000,00	890.000,00	34.475,89	34.475,89
01.10.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti		130.863.850,00	12.048.933,47	88.262.783,47	54.650.000,00	750.000,00	-	-
01.10.01.01 - Fondo di riserva								
01.10.01.01.1	Fondi di riserva	130.863.850,00	12.048.933,47	88.262.783,47	54.650.000,00	750.000,00	-	-
01.10.04 - Premi di assicurazione		60.000,00	-	-	60.000,00	60.000,00	24.307,51	24.307,51
01.10.04.01 - Premi di assicurazione contro i danni								
01.10.04.01.2	Premi di assicurazione su beni immobili	-	-	-	-	-	-	-
01.10.04.01.3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	60.000,00	-	-	60.000,00	60.000,00	24.307,51	24.307,51
01.10.05 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		50.000,00	-	-	50.000,00	50.000,00	-	-
01.10.05.02 - Spese per risarcimento danni								
01.10.05.02.1	Spese per risarcimento danni	50.000,00	-	-	50.000,00	50.000,00	-	-
01.10.05.04 - Oneri da contenzioso								
01.10.05.04.1	Oneri da contenzioso	-	-	-	-	-	-	-
01.10.05.99 - Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.								
01.10.05.99.999	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	-	-	-	-	-	-	-
01.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.		30.000,00	-	-	30.000,00	30.000,00	10.168,38	10.168,38
01.10.99.99 - Altre spese correnti n.a.c.								
01.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	30.000,00	-	-	30.000,00	30.000,00	10.168,38	10.168,38
02 - Spese in conto capitale		1.720.000,00	88.380.000,00	260.000,00	89.840.000,00	90.150.000,00	88.868.658,39	88.573.363,11
02.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.720.000,00	88.380.000,00	260.000,00	89.840.000,00	90.150.000,00	88.868.658,39	88.573.363,11
02.02.01 - Beni materiali		620.000,00	88.380.000,00	60.000,00	88.940.000,00	89.107.399,33	88.572.987,50	88.423.408,00
02.02.01.03 - Mobili e arredi								
02.02.01.03.1	Mobili e arredi per ufficio	50.000,00	30.000,00	-	80.000,00	109.363,56	70.643,75	4.578,91
02.02.01.05 - Attrezzature								
02.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00	19.812,19	3.202,50
02.02.01.06 - Macchine per ufficio								
02.02.01.06.1	Macchine per ufficio	20.000,00	-	-	20.000,00	50.471,03	18.481,59	-
02.02.01.07 - Hardware								
02.02.01.07.1	Server	60.000,00	-	60.000,00	-	67.100,00	-	-
02.02.01.07.2	Postazioni di lavoro	250.000,00	100.000,00	-	350.000,00	350.000,00	48.125,27	48.125,25
02.02.01.07.3	Periferiche	20.000,00	-	-	20.000,00	20.000,00	13.630,82	4.663,82
02.02.01.07.4	Apparati di telecomunicazione	10.000,00	-	-	10.000,00	10.000,00	5.041,04	4.492,04
02.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	70.000,00	-	-	70.000,00	97.244,55	68.209,66	55.736,70
02.02.01.09 - Beni immobili								
02.02.01.09.19	Fabbricati ad uso strumentale	-	88.250.000,00	-	88.250.000,00	88.250.000,00	88.244.579,40	88.244.579,40
02.02.01.99 - Altri beni materiali								
02.02.01.99.1	Materiale bibliografico	120.000,00	-	-	120.000,00	133.220,19	84.463,78	58.029,38
02.02.03 - Beni immateriali		1.100.000,00	-	200.000,00	900.000,00	1.042.600,67	295.670,89	149.955,11
02.02.03.02 - Software								

Rendiconto 2017 - Rendiconto al V livello del Piano finanziario (PF) del Piano dei conti integrato (PdC)

Autorità garante della Concorrenza e del Mercato

Piano dei conti - classificazione del piano finanziario		Residui						CASSA
		Residuo Iniziale	Variazione in diminuzione dei residui	Residuo Pagato/Riscosso	Residui anni precedenti da incassare / pagare	Residui 2017	Residui Totali	Riscossioni / Pagamenti complessivi (Com+RES)
01.04.01.01.10	Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti	-	0,00	-	-	-	-	4.780.000,00
01.04.01.01.20	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	-	0,00	-	-	-	-	1.494.000,00
01.04.02 - Trasferimenti correnti a Famiglie		-	0,00	-	-	-	-	-
01.04.02.01 - Interventi previdenziali								
01.04.02.01.2	Liquidazioni per fine rapporto di lavoro	-	0,00	-	-	-	-	-
01.04.02.03 - Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica								
01.04.02.03.1	Borse di studio	-	0,00	-	-	-	-	-
01.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate		138.723,09	-12.132,52	54.969,87	71.620,70	86.419,62	158.040,32	490.109,51
01.09.01 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ec		127.963,09	-12.132,52	54.969,87	60.860,70	56.809,23	117.669,93	131.669,48
01.09.01.01 - Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)								
01.09.01.01.1	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	127.963,09	-12.132,52	54.969,87	60.860,70	56.809,23	117.669,93	131.669,48
01.09.99 - Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		10.760,00	0,00	-	10.760,00	29.610,39	40.370,39	358.440,03
01.09.99.04 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso								
01.09.99.04.1	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	-	0,00	-	-	-	-	-
01.09.99.05 - Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso								
01.09.99.05.1	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	10.760,00	0,00	-	10.760,00	29.610,39	40.370,39	358.440,03
01.10 - Altre spese correnti		15.500,00	0,00	15.500,00	-	-	-	49.975,89
01.10.01 - Fondi di riserva e altri accantonamenti		-	0,00	-	-	-	-	-
01.10.01.01 - Fondo di riserva								
01.10.01.01.1	Fondi di riserva	-	0,00	-	-	-	-	-
01.10.04 - Premi di assicurazione		-	0,00	-	-	-	-	24.307,51
01.10.04.01 - Premi di assicurazione contro i danni								
01.10.04.01.2	Premi di assicurazione su beni immobili	-	0,00	-	-	-	-	-
01.10.04.01.3	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	-	0,00	-	-	-	-	24.307,51
01.10.05 - Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		12.500,00	0,00	12.500,00	-	-	-	12.500,00
01.10.05.02 - Spese per risarcimento danni								
01.10.05.02.1	Spese per risarcimento danni	12.500,00	0,00	12.500,00	-	-	-	12.500,00
01.10.05.04 - Oneri da contenzioso								
01.10.05.04.1	Oneri da contenzioso	-	0,00	-	-	-	-	-
01.10.05.99 - Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.								
01.10.05.99.999	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	-	0,00	-	-	-	-	-
01.10.99 - Altre spese correnti n.a.c.		3.000,00	0,00	3.000,00	-	-	-	13.168,38
01.10.99.99 - Altre spese correnti n.a.c.								
01.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	3.000,00	0,00	3.000,00	-	-	-	13.168,38
02 - Spese in conto capitale		405.991,51	-14.822,41	391.169,10	-	295.295,28	295.295,28	88.964.532,21
02.02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		405.991,51	-14.822,41	391.169,10	-	295.295,28	295.295,28	88.964.532,21
02.02.01 - Beni materiali		167.568,91	-8.844,41	158.724,50	-	149.579,50	149.579,50	88.582.132,50
02.02.01.03 - Mobili e arredi								
02.02.01.03.1	Mobili e arredi per ufficio	29.363,56	0,00	29.363,56	-	66.064,84	66.064,84	33.942,47
02.02.01.05 - Attrezzature								
02.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	-	0,00	-	-	16.609,69	16.609,69	3.202,50
02.02.01.06 - Macchine per ufficio								
02.02.01.06.1	Macchine per ufficio	30.471,03	0,00	30.471,03	-	18.481,59	18.481,59	30.471,03
02.02.01.07 - Hardware								
02.02.01.07.1	Server	67.100,00	0,00	67.100,00	-	-	-	67.100,00
02.02.01.07.2	Postazioni di lavoro	169,58	0,00	169,58	-	0,02	0,02	48.294,83
02.02.01.07.3	Periferiche	-	0,00	-	-	8.967,00	8.967,00	4.663,82
02.02.01.07.4	Apparati di telecomunicazione	-	0,00	-	-	549,00	549,00	4.492,04
02.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	27.244,55	0,00	27.244,55	-	12.472,96	12.472,96	82.981,25
02.02.01.09 - Beni immobili								
02.02.01.09.19	Fabbricati ad uso strumentale	-	0,00	-	-	-	-	88.244.579,40
02.02.01.99 - Altri beni materiali								
02.02.01.99.1	Materiale bibliografico	13.220,19	-8.844,41	4.375,78	-	26.434,40	26.434,40	62.405,16
02.02.03 - Beni immateriali		238.422,60	-5.978,00	232.444,60	-	145.715,78	145.715,78	382.399,71
02.02.03.02 - Software								

Rendiconto 2017 - Rendiconto al V livello del Piano finanziario (PF) del Piano dei conti integrato (PdC)

Autorità garante della Concorrenza e del Mercato

Piano dei conti - classificazione del piano finanziario		Stanziamenti di bilancio					Gestione	
		Stanziamento iniziale	Variazione (+)	Variazione (-)	Stanziamento definitivo	Stanziamento di cassa	Accertato / Impegnato	Riscossione / Pagamenti in C/Competenza
02.02.03.02.1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	800.000,00	-	150.000,00	650.000,00	792.600,67	287.440,14	141.724,36
02.02.03.02.2	Acquisto software	300.000,00	-	50.000,00	250.000,00	250.000,00	8.230,75	8.230,75
02.03 - Contributi agli investimenti		-	-	-	-	-	-	-
02.03.01 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		-	-	-	-	-	-	-
02.03.01.01 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali								
02.03.01.01.1	Contributi agli investimenti a Ministeri	-	-	-	-	-	-	-
07 - Uscite per conto terzi e partite di giro		12.859.000,00	2.011.000,00	1.000,00	14.869.000,00	2.075.000,00	29.065.540,70	29.065.540,70
07.01 - Uscite per partite di giro		12.844.000,00	2.011.000,00	1.000,00	14.854.000,00	2.060.000,00	29.063.140,70	29.063.140,70
07.01.01 - Versamenti di altre ritenute		-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	16.025.730,75	16.025.730,75
07.01.01.02 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)								
07.01.01.02.1	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	16.025.730,75	16.025.730,75
07.01.02 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		12.202.000,00	1.000,00	1.000,00	12.202.000,00	-	12.639.187,00	12.639.187,00
07.01.02.01 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi								
07.01.02.01.1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	8.804.000,00	-	-	8.804.000,00	-	9.165.348,03	9.165.348,03
07.01.02.02 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi								
07.01.02.02.1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	3.066.000,00	-	-	3.066.000,00	-	3.312.967,86	3.312.967,86
07.01.02.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi								
07.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	332.000,00	1.000,00	1.000,00	332.000,00	-	160.871,11	160.871,11
07.01.03 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		582.000,00	10.000,00	-	592.000,00	10.000,00	385.840,43	385.840,43
07.01.03.01 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi								
07.01.03.01.1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	304.000,00	10.000,00	-	314.000,00	10.000,00	297.915,18	297.915,18
07.01.03.02 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi								
07.01.03.02.1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	278.000,00	-	-	278.000,00	-	87.925,25	87.925,25
07.01.99 - Altre uscite per partite di giro		60.000,00	-	-	60.000,00	50.000,00	12.382,52	12.382,52
07.01.99.01 - Spese non andate a buon fine								
07.01.99.01.1	Spese non andate a buon fine	50.000,00	-	-	50.000,00	50.000,00	11.382,52	11.382,52
07.01.99.03 - Costituzione fondi economali e carte aziendali								
07.01.99.03.1	Costituzione fondi economali e carte aziendali	10.000,00	-	-	10.000,00	-	1.000,00	1.000,00
07.01.99.99 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.								
07.01.99.99.0	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	-	-	-	-	-	-	-
07.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	-	-	-	-	-	-	-
07.02 - Uscite per conto terzi		15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00	2.400,00	2.400,00
07.02.04 - Depositi di/presso terzi		15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00	2.400,00	2.400,00
07.02.04.02 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi								
07.02.04.02.1	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	15.000,00	-	-	15.000,00	15.000,00	2.400,00	2.400,00

Rendiconto 2017 - Rendiconto al V livello del Piano finanziario (PF) del Piano dei conti integrato (PdC)

Autorità garante della Concorrenza e del Mercato

Piano dei conti - classificazione del piano finanziario		Residui						CASSA
		Residuo Iniziale	Variazione in diminuzione dei residui	Residuo Pagato/Riscosso	Residui anni precedenti da incassare / pagare	Residui 2017	Residui Totali	Riscossioni / Pagamenti complessivi (Com+RES)
02.02.03.02.1	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	238.422,60	-5.978,00	232.444,60	-	145.715,78	145.715,78	374.168,96
02.02.03.02.2	Acquisto software	-	0,00	-	-	-	-	8.230,75
02.03 - Contributi agli investimenti		-	0,00	-	-	-	-	-
02.03.01 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		-	0,00	-	-	-	-	-
02.03.01.01 - Contributi agli investimenti a Amministrazioni Centrali								
02.03.01.01.1	Contributi agli investimenti a Ministeri	-	0,00	-	-	-	-	-
07 - Uscite per conto terzi e partite di giro		700,00	0,00	700,00	-	-	-	29.066.240,70
07.01 - Uscite per partite di giro		448,00	0,00	448,00	-	-	-	29.063.588,70
07.01.01 - Versamenti di altre ritenute		-	0,00	-	-	-	-	16.025.730,75
07.01.01.02 - Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)								
07.01.01.02.1	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	-	0,00	-	-	-	-	16.025.730,75
07.01.02 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		-	0,00	-	-	-	-	12.639.187,00
07.01.02.01 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi								
07.01.02.01.1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	-	0,00	-	-	-	-	9.165.348,03
07.01.02.02 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi								
07.01.02.02.1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	-	0,00	-	-	-	-	3.312.967,86
07.01.02.99 - Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi								
07.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	-	0,00	-	-	-	-	160.871,11
07.01.03 - Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		-	0,00	-	-	-	-	385.840,43
07.01.03.01 - Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi								
07.01.03.01.1	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	-	0,00	-	-	-	-	297.915,18
07.01.03.02 - Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi								
07.01.03.02.1	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	-	0,00	-	-	-	-	87.925,25
07.01.99 - Altre uscite per partite di giro		448,00	0,00	448,00	-	-	-	12.830,52
07.01.99.01 - Spese non andate a buon fine								
07.01.99.01.1	Spese non andate a buon fine	448,00	0,00	448,00	-	-	-	11.830,52
07.01.99.03 - Costituzione fondi economali e carte aziendali								
07.01.99.03.1	Costituzione fondi economali e carte aziendali	-	0,00	-	-	-	-	1.000,00
07.01.99.99 - Altre uscite per partite di giro n.a.c.								
07.01.99.99.0	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	-	0,00	-	-	-	-	-
07.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	-	0,00	-	-	-	-	-
07.02 - Uscite per conto terzi		252,00	0,00	252,00	-	-	-	2.652,00
07.02.04 - Depositi di/presso terzi		252,00	0,00	252,00	-	-	-	2.652,00
07.02.04.02 - Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi								
07.02.04.02.1	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	252,00	0,00	252,00	-	-	-	2.652,00

18A03293

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 22 dicembre 2017.

Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2007-2013 - Delibera n. 57 del 2016 Comune di Prato - Rimodulazione intervento. (Delibera n. 103/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 7, commi 26 e 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e in particolare l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate, sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (di seguito *FSC)* e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale (di seguito «Agenzia»), la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014 che istituisce, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, il Dipartimento per le politiche di coesione;

Visto l'art. 1, comma 807 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha previsto, nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013, la proroga della scadenza per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (di seguito *OGV)* al 31 dicembre 2016, qualora si renda necessaria l'approvazione di una variante urbanistica, ovvero l'espletamento di procedure VAS o VIA;

Viste le delibere di questo Comitato n. 174 del 2006, relativa all'approvazione del Quadro strategico nazionale (di seguito *QSN)* 2007-2013, e n. 166 del 2007, relativa all'attuazione del QSN 2007-2013 e alla programmazione del FAS per il medesimo periodo;

Viste le successive delibere n. 62 del 2011, n. 78 del 2011, n. 7 del 2012, n. 8 del 2012, n. 60 del 2012, n. 87 del 2012, n. 14 del 2013 e n. 94 del 2013, con le quali sono state assegnate risorse del FSC 2007-2013 e sono stati fissati e/o prorogati i termini per l'assunzione delle OGV di cui alle relative assegnazioni;

Vista in particolare la delibera di questo Comitato n. 21 del 2014, recante gli esiti della ricognizione svolta presso le Regioni meridionali in attuazione della delibera n. 94 del 2013, con riferimento alle OGV assunte a valere sulle assegnazioni disposte da questo Comitato a favore delle medesime Regioni, relative al periodo di programmazione FSC 2007-2013 e, in particolare, il punto 6.1 che ha fissato la data del 31 dicembre 2015 quale termine per l'assunzione di OGV, disponendo per il mancato rispetto della predetta scadenza l'applicazione di una sanzione complessiva pari all'1,5 per cento, per i primi sei mesi e la revoca definitiva delle risorse nei casi in cui anche il termine del 30 giugno 2016 non fosse stato rispettato;

Vista la successiva delibera n. 57 del 2016 con la quale sono state, tra l'altro, finalizzate le risorse derivanti dalle revoche previste dalla citata delibera del CIPE n. 21 del 2014, per un importo complessivo pari a 107,22 milioni di euro a carico del FSC 2007-2013, a favore di n. 52 interventi tra i quali è stato ricompreso un intervento in favore del Comune di Prato: «Raddoppio e interramento del tratto stradale del "Soccorso" della strada denominata «declassata di Prato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 dicembre 2016, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Ministro senza portafoglio il prof. Claudio De Vincenti e visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri pari data con il quale allo stesso Ministro è conferito l'incarico relativo alla coesione territoriale e al Mezzogiorno e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017 recante la delega di funzioni al Ministro stesso;

Vista la nota del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno prot. n. 1019 del 22 dicembre 2017 e l'allegata nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione, concernente la proposta di rimodulazione, richiesta dal Comune di Prato, dell'intervento n. 24 di cui all'Allegato 1 della citata delibera CIPE n. 57 del 2016 «Raddoppio e interramento del tratto stradale del "Soccorso" della strada denominata «declassata di Prato», avente un un costo complessivo di 31 milioni di euro, finanziato per un importo di 5 milioni di euro a carico del FSC 2007-2013;

Considerato che, in sede di progettazione definitiva, è stata evidenziata dallo stesso Comune di Prato l'opportunità di suddividere il suddetto intervento in due lotti, ciò anche al fine di salvaguardare il rispetto della scadenza prevista dal punto 2.4 della citata delibera n. 57 del 2016, fissato al 30 giugno 2018 per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti;

Tenuto conto che la rimodulazione proposta, concordata e condivisa con Anas, è coerente con le finalità originarie dell'intervento e prevede l'individuazione di:

1. un primo lotto, avente come soggetto attuatore l'Anas, relativo alla realizzazione del sottopasso viario con un costo di 25 milioni di euro a carico di risorse diverse dal Fondo sviluppo e coesione;

2. un secondo lotto, avente come soggetto attuatore il Comune di Prato, relativo alla riqualificazione delle aree di superficie comprensive della viabilità locale e parco urbano, con un costo di 6 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro a carico delle risorse FSC 2007-2013 di cui alla citata delibera n. 57 del 2016 e 1 milione di euro a carico di risorse diverse, prosposta concordata e condivisa con Anas;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62 recante il regolamento di questo Comitato;

Vista la nota del 22 dicembre 2017, n. 6245-P, predisposta per la seduta del Comitato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, così come integrata dalle osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, acquisite in seduta, ed entrambe poste a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno;

Delibera:

1. Approvazione rimodulazione intervento

1.1 È approvata la rimodulazione dell'intervento n. 24 di cui all'Allegato 1 della citata delibera CIPE n. 57 del 2016 «Raddoppio e interramento del tratto stradale del "Soccorso" della strada denominata «declassata di Prato», consistente nella seguente articolazione del medesimo:

a) un primo lotto, avente come soggetto attuatore l'Anas, relativo alla realizzazione del sottopasso viario con un costo di 25 milioni di euro a carico di risorse diverse dal Fondo sviluppo e coesione;

b) un secondo lotto, avente come soggetto attuatore il Comune di Prato, relativo alla riqualificazione delle aree di superficie comprensive della viabilità locale e parco urbano, con un costo di 6 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro a carico delle risorse FSC 2007-2013 di cui alla citata delibera n. 57 del 2016.

1.2 Il Comune di Prato rimane il beneficiario delle risorse, per il complessivo importo di 5 milioni di euro a carico del FSC 2007-2013, assegnate con la citata delibera CIPE n. 57 del 2016.

2. Altre disposizioni

Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le regole di funzionamento di cui alla delibera di questo Comitato n. 57 del 2016.

Roma, 22 dicembre 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 540

18A03296

DELIBERA 22 dicembre 2017.

Approvazione della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile. (Delibera n. 108/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale» ed in particolare l'art. 34, comma 3, come modificato dall'art. 3, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre del 2015, n. 221, «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», che stabilisce che il Governo, con apposita delibera di questo Comitato, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome ed acquisito il parere delle associazioni ambientali munite di requisiti sostanziali omologhi a quelli previsti dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, provvede, con cadenza almeno triennale, all'aggiornamento della Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile di cui alla delibera di questo Comitato del 2 agosto 2002, n. 57;

Vista la suddetta delibera n. 57 del 2002 con la quale è stato approvato il documento denominato «Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 2002-2010», proposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ed individuati i principali obiettivi articolati secondo le seguenti aree tematiche: clima e atmosfera, natura e biodiversità, qualità dell'ambiente e della vita negli ambienti urbani, uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti, nonché i principali strumenti per il loro raggiungimento;

Vista la risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, dal titolo «Trasformare il nostro mondo: l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», che determina gli impegni da realizzare entro il 2030 individuando 17 obiettivi globali (SDGs - Sustainable Development Goals) e 169 target, e tocca diversi ambiti, tra loro interconnessi, fondamentali per assicurare il benessere dell'umanità e del pianeta: dalla lotta alla fame all'eliminazione delle disuguaglianze, dalla tutela delle risorse naturali allo sviluppo urbano, dall'agricoltura ai modelli di consumo;

Visto il documento «Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile», trasmesso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota n. 18809 del 31 luglio 2017 che, nel prendere le mosse dalla precedente Strategia 2002-2010 ne amplia la prospettiva, facendo proprio il messaggio e i contenuti della richiamata Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;

Visto il parere favorevole, espresso nella seduta del 3 agosto 2017, repertorio n. 145 CSR, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sull'aggiornamento della «Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile» con le seguenti osservazioni, consegnate in seduta, relative all'esigenza di costituire:

a. un Tavolo interistituzionale composto dalle Regioni e dai Ministeri che consenta nella fase dedicata all'affinamento dei contenuti del documento presentato, con particolare riferimento ai target e al loro adattamento alla realtà italiana, la consultazione e la condivisione delle integrazioni con il sistema delle Regioni, le quali possono mettere a disposizione una conoscenza di dettaglio delle proprie realtà territoriali nelle diverse aree di intervento della Strategia, e permetta inoltre, nella fase attuativa, l'identificazione delle azioni di coordinamento per garantire l'allineamento degli strumenti di programmazione ed attuazione regionale con la Strategia Nazionale;

b. una piattaforma informatica che possa favorire lo scambio e la condivisione di esperienze e costituisca il supporto informativo per il monitoraggio della Strategia così da rendere tangibili e misurabili, in una fase intermedia o conclusiva, i macro-obiettivi di sviluppo sostenibile. In tal modo qualunque soggetto coinvolto - sia a livello nazionale che regionale - potrà concorrere a popolare gli indicatori e a dare evidenza dell'attuazione della Strategia;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 4 agosto 2017, n. 160676, predisposta per la riunione preparatoria di questo Comitato in pari data, con la quale è stato indicato che le misure previste per dare attuazione alla Strategia non potranno che essere realizzate nell'ambito delle risorse disponibili agli scopi a legislazione vigente, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, e che dovrà essere verificata, nella fase attuativa, la coerenza della Strategia proposta con altri documenti strategici e programmatici negli specifici settori di competenza delle diverse amministrazioni interessate;

Considerato che nella seduta preparatoria del Comitato del 4 agosto 2017 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha espresso alcune osservazioni in ordine al testo di Strategia in esame, con la richiesta di inserirle come integrazioni;

Preso atto che il Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2017, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha accolto il documento «Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile»;

Vista la nota 27448 del 21 novembre 2017, con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso, per la relativa approvazione da parte di questo Comitato, il suddetto documento «Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile» che recepisce le osservazioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo formulate nel corso della riunione preparatoria del Comitato del 4 agosto 2017;

Considerato che, in linea con il dettato dell'art. 3, comma 2, della legge 28 dicembre 2015 n. 221, concernente gli aspetti della crescita blu del contesto marino, la Strategia include tra gli obiettivi strategici il conseguimento di target finalizzati al mantenimento della vitalità dei mari e alla prevenzione degli impatti sull'ambiente marino e costiero;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota del 22 dicembre 2017, n. 6245-P, predisposta per la seduta del Comitato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, così come integrata dalle osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze, acquisite in seduta, ed entrambe poste a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato;

Ritenuto di dover approvare la proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Delibera:

1. Approvazione della Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile

È approvato l'allegato documento «Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile» che costituisce parte integrante della presente delibera e che individua gli strumenti, gli obiettivi strategici nazionali, le aree tematiche principali e gli indicatori che dovranno essere selezionati per monitorare lo stato di attuazione della Strategia.

2. Attuazione della Strategia

2.1 La quantificazione degli obiettivi numerici al 2030 e le ulteriori definizioni delle iniziative volte all'attuazione della Strategia, nonché l'individuazione di metodi condivisi per il loro monitoraggio e per la valutazione del contributo delle politiche attuali e future al loro raggiungimento sono individuate in un ulteriore documento oggetto di successiva proposta da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con gli altri Ministeri secondo le materie di competenza da sottoporre all'esame di questo Comitato.

2.2 Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare costituisce un tavolo interistituzionale, composto dalle Regioni, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dagli altri Ministeri, secondo le materie di competenza, ai fini dell'affinamento dei contenuti della Strategia e per l'identificazione delle necessarie azioni di coordinamento anche tramite la predisposizione di una piattaforma informatica dedicata che costituisca inoltre il supporto informativo per il monitoraggio della Strategia medesima.

2.3 Le misure individuate nella successiva definizione di dettaglio, di cui al punto 2.1, per dare attuazione alla Strategia, sono realizzate nell'ambito delle risorse disponibili agli scopi a legislazione vigente, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e in coerenza con i documenti programmatici del Governo e con gli altri documenti strategici e programmatici di settore.

2.4 Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare riferisce a questo Comitato, entro il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 2018, sugli esiti della rendicontazione e del monitoraggio delle azioni intraprese e sui risultati ottenuti.

Roma, 22 dicembre 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il segretario: LOTTI

AVVERTENZA:

L'allegato 1 «Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile» che forma parte integrante della delibera, è consultable sul sito http://www.programmazioneeconomica.gov.it/ alla sezione banca dati delibere http://ricerca-delibere.programmazioneeconomica.gov.it/?q=

18A03332

DELIBERA 22 dicembre 2017.

Sisma Abruzzo 2009 - Assegnazione di risorse agli interventi del programma di sviluppo del cratere sismico di cui alla delibera CIPE n. 49 del 2016. (Delibera n. 115/2017).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati;

Visti, in particolare, gli articoli 67-*bis* e 67-*ter* del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, che, nel sancire la chiusura dello stato di emergenza nelle zone dell'Abruzzo colpite dal sisma, dispongono il passaggio della ricostruzione alla gestione ordinaria, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di due uffici speciali per la ricostruzione (USR), competenti rispettivamente per la Città di L'Aquila e per i restanti comuni del cratere sismico e fuori cratere, nonché l'esecuzione del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione del cratere abruzzese da parte degli USR citati;

Visto il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti per accelerare la ricostruzione in Abruzzo;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, concernente, tra l'altro, «Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009»;

Visto in particolare l'art. 11, comma 12, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, che prevede la destinazione - a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*bis* del citato decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43 e successivi rifinanziamenti - di una quota fissa, fino a un valore massimo del 4 per cento degli stanziamenti annuali di bilancio, a un Programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese;

Considerato che il predetto comma 12, dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 78 del 2015 prevede, inoltre, che il Programma di sviluppo sia sottoposto al CIPE per l'approvazione e l'assegnazione delle relative risorse;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e in particolare la tabella E recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 43 del 2013;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che delinea un sistema di monitoraggio delle opere pubbliche, teso a migliorare la gestione delle risorse finanziarie destinate al finanziamento e alla realizzazione delle stesse e ad aumentare la conoscenza e la trasparenza complessiva del settore;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la coesione territoriale - emanato ai sensi del richiamato art. 67-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012 - che disciplina le modalità del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione dei territori comunali della Regione Abruzzo interessati dagli eventi sismici del 2009, disponendo l'invio dei dati di monitoraggio alla Banca dati amministrazioni pubbliche del Ministero dell'economia e delle finanze, da parte degli USR, sullo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione alle date del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre di ciascun anno, entro i trenta giorni successivi;

Visto il decreto del Ministro per la coesione territoriale 8 aprile 2013 con cui è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato di indirizzo con compiti di coordinamento, vigilanza e monitoraggio degli interventi per lo sviluppo delle attività produttive e della ricerca, nel territorio del cratere sismico aquilano, Comitato composto da membri designati dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale incentivi alle imprese, dalla Regione Abruzzo, dal Comune di L'Aquila, dal Coordinamento dei comuni del cratere, dall'Ufficio speciale per la città di L'Aquila e dall'Ufficio speciale per i comuni del cratere, presieduto dal membro designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 giugno 2016, che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione denominata «Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, interventi di sviluppo nell'area di Taranto e Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo» (di seguito Struttura di missione);

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2016, che ha disposto la proroga della durata della Struttura di missione e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2017, che ha confermato la Struttura di missione sino alla scadenza del mandato del Governo in carica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 giugno 2017 concernente le «Modalità di ripartizione e trasferimento delle risorse per la ricostruzione dei territori colpiti dal Sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo»;

Viste le delibere di questo Comitato n. 135 del 2012, come rimodulata dalla delibera n. 46 del 2013, e n. 76 del 2015, che hanno disposto assegnazioni per le finalità di sostegno delle attività produttive e della ricerca nei territori abruzzesi colpiti dal sisma;

Vista la delibera di questo Comitato n. 49 del 2016 con la quale è stato approvato il «Programma di sviluppo Restart», con un ammontare di risorse attivabili pari a € 219.664.000, predisposto dalla Struttura di missione e sono state individuate le tipologie di intervento; le amministrazioni attuatrici; la disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime;

Considerato che con la citata delibera CIPE n. 49 del 2016 sono stati individuati otto interventi immediatamente attivabili, per un costo complessivo pari a € 74.550.000 e alle Amministrazioni titolari di detti interventi è stata altresì assegnata l'annualità 2016, per un importo pari a € 36.000.000, comprensivo della quota per assistenza tecnica;

Vista la successiva delibera CIPE n. 70 del 2017 con la quale sono approvati ulteriori sei nuovi interventi, per un costo complessivo pari a € 21.252.000 e sono state assegnate risorse relative all'annualità 2017, pari a € 13.141.005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 settembre 2017 concernente la nomina dell'On. Paola De Micheli a Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 ottobre 2017 recante la delega a esercitare, tra l'altro, le funzioni in materia di politiche finalizzate alla ricostruzione e allo sviluppo della città de L'Aquila e dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, ivi compreso il relativo monitoraggio;

Vista la nota del competente Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri prot. n. 60 del 13 dicembre 2017, come successivamente integrata dalla nota prot. n. 66 del 19 dicembre 2017, con la quale, alla luce dell'istruttoria effettuata dalla Struttura di missione e dalle amministrazioni competenti, sulla base delle decisioni del Comitato di indirizzo ex decreto ministeriale 8 aprile 2013 e in linea con quanto disposto dal citato articolo 11, comma 12 decreto-legge n. 78 del 2015, viene proposta:

a) l'approvazione di ulteriori due nuovi interventi nell'ambito del Programma di sviluppo, per un costo complessivo, nel triennio 2017-2019, pari a € 14.197.279,88, e l'assegnazione agli stessi delle risorse di competenza dell'annualità 2017, pari a € 6.070.306,37, per l'avvio dei suddetti nuovi interventi, la cui copertura finanziaria è assicurata a valere sulle risorse della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), art. 1, Tavola E.

I due nuovi interventi riguardano:

1. urbanizzazione delle aree produttive in località «Fontanelle/Capaturo», a titolarità del Comune di Pizzoli, con un costo complessivo pari a € 4.197.279,88, annualità 2017 pari a € 1.070.306,37;

2. azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, a titolarità della Regione Abruzzo, con un costo complessivo pari a € 10.000.000, annualità 2017 pari a € 5.000.000.

Tenuto conto dell'esame della proposta svolta ai sensi dell'art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62 recante il vigente regolamento di questo Comitato;

Vista la nota del 22 dicembre 2017, n. 6245-P, predisposta per la seduta del Comitato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, così come integrata dalle osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze acquisite in seduta ed entrambe poste a base dell'esame delle proposte nell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera, che prevedono, tra l'altro, lo stralcio dell'approvazione dell'intervento n. 2 sopra indicato, Azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, a titolarità della Regione Abruzzo, con un costo complessivo pari a € 10.000.000, per maggiori approfondimenti istruttori;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. Approvazione ulteriori interventi del Programma sviluppo

1.1 A fronte dell'ammontare complessivo di risorse finanziarie attivabili per il «Programma di sviluppo Restart» pari a € 219.664.000 - tenuto conto degli interventi già approvati con le delibere di questo Comitato n. 49 del 2016 e n. 70 del 2017 - in linea con quanto previsto dal punto 3.3 della citata delibera n. 49 del 2016, è approvato un nuovo intervento ricompreso nel suddetto Programma di sviluppo, per un costo totale pari a € 4.197.279,88 denominato Urbanizzazione delle aree produttive in località «Fontanelle/Capaturo», a titolarità del Comune di Pizzoli.

2. Assegnazione di risorse per l'annualità 2017

2.1 Alla luce dell'istruttoria effettuata dalla Struttura di missione, al suddetto intervento è disposta l'assegnazione di risorse per l'annualità 2017 pari a € 1.070.306,37. L'assegnazione delle citate risorse è disposta, per l'anno 2017, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*bis*, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190, tabella E. Nella tabella che segue è riportata l'articolazione dell'intervento per annualità:

Importi in euro

Amministrazione titolare degli interventi	Intervento	Priorità Restart	Costo totale	Copertura - L. Stabilità 2015, n. 190/2014 (competenza)			Assegnazione 2017
				2017	2018	2019	
Comune di Pizzoli	Urbanizzazione delle aree produttive in località «Fontanelle/Capaturo»	A-Sistema imprenditoriale e produttivo	4.197.279,88	1.070.306,37	2.497.381,53	629.591,98	1.070.306,37

3. Attuazione del Programma e monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi

3.1 Con specifico riferimento alle funzioni di indirizzo, coordinamento, e monitoraggio per l'attuazione del Programma di sviluppo ex art. 11, comma 12, della legge n. 125 del 2015, vengono applicati gli adempimenti e le prescrizioni di cui alla delibera di questo Comitato n. 49 del 2016.

3.2 Il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di sviluppo realizzati con le risorse assegnate dalla presente delibera e dalle precedenti delibere di questo Comitato viene svolto dalle amministrazioni titolari, sulla base delle procedure adottate dalla Struttura di missione, che ai fini della verifica sullo stato di attuazione dell'intervento Urbanizzazione delle aree produttive in località «Fontanelle/Capaturo», a titolarità del Comune di Pizzoli di cui al punto 1.1 sopra richiamato, saranno coerenti ed in linea con le modalità previste dal decreto legislativo n. 229 del 2011 e successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29 ottobre 2012.

4. Trasferimento delle risorse

4.1 Il trasferimento delle risorse destinate con la presente delibera all'intervento a titolarità del Comune di Pizzoli, in coerenza con quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2017, sarà disposto in favore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del Cratere sismico per il successivo trasferimento, sulla base delle effettive necessità e degli utilizzi pregressi risultanti dal monitoraggio di cui al precedente punto 3.2.

5. Altre disposizioni

5.1 Le risorse assegnate con la presente delibera potranno essere erogate compatibilmente con gli importi annualmente iscritti in bilancio.

5.2 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera, si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla citata delibera CIPE n. 49 del 2016.

Roma, 22 dicembre 2017

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 503

18A03295

DELIBERA 28 febbraio 2018.

Approvazione, ai sensi della delibera CIPE n. 51/2016, di una operazione di supporto all'export con controparte «Carnival PLC», nel settore della cantieristica, ai fini della concessione della garanzia dello Stato con applicazione del «Limite Speciale» di cui all'articolo 7.8 della convenzione MEF-SACE del 19 novembre 2014, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 novembre 2014. (Delibera n. 23/2018).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante «Unificazione dei Ministeri del tesoro e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94», che individua le funzioni svolte dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, sulla base di proposte delle amministrazioni competenti per materia, e che, in particolare, al comma 1, lettera *a)*, prevede che il CIPE, tra l'altro, definisce le linee di politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario e internazionale;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante «Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che attribuisce al CIPE il compito di definire con delibera le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da parte dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (ora SACE S.p.A.), su proposta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze), di concerto con il Ministero del commercio con l'estero (ora Ministero dello sviluppo economico), tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonché della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato;

Visto altresì l'art. 8, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto legislativo n. 143 del 1998, il quale dispone che la legge di approvazione del bilancio dello Stato definisce i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia ai sensi del predetto art. 2, distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi;

Visto l'art. 5, comma 1, dello statuto di SACE S.p.A. che prevede, tra l'altro, che le attività che beneficiano della garanzia dello Stato sono soggette alle delibere del CIPE ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 8, comma 1, del decreto legislativo n. 143 del 1998;

Vista la direttiva 98/29/CE del 7 maggio 1998 del Consiglio dell'Unione europea relativa all'armonizzazione delle principali disposizioni in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per operazioni garantite a medio e lungo termine;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 95, recante «Attuazione della direttiva 98/29/CE in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per le operazioni garantite a medio e lungo termine», che ribadisce che le operazioni e le categorie di rischi assicurabili da SACE S.p.A. sono definite con delibera del CIPE ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 143 del 1998;

Visto l'art. 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che prevede, tra l'altro, che gli impegni assunti da SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attività assicurativa di cui al medesimo comma sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi;

Visto l'art. 11-*quinquies* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che prevede che una quota parte dei limiti degli impegni assicurativi assistiti dalla garanzia dello Stato indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato possa essere riservata all'attività indicata nel comma 2, e in particolare alle garanzie e coperture assicurative in relazione a finanziamenti, prestiti obbligazionari, titoli di debito ed altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione delle imprese italiane;

Vista la comunicazione della Commissione europea agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine (2012/C 392/01);

Visto il regolamento delegato UE n. 727/2013 della Commissione europea del 14 marzo 2013 che modifica l'allegato II del regolamento UE n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'applicazione di alcuni orientamenti sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico;

Visto l'art. 6, comma 9-*bis*, del predetto decreto-legge n. 269 del 2003, introdotto dall'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il quale prevede: (a) che la garanzia dello Stato per rischi non di mercato può operare in favore di SACE S.p.A. rispetto ad operazioni riguardanti settori strategici per l'economia italiana ovvero società di rilevante interesse nazionale in termini di livelli occupazionali, di entità di fatturato o di ricadute per il sistema economico produttivo del Paese in grado di determinare in capo a SACE S.p.A. elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione; (b) che in tal caso la garanzia dello Stato opera a copertura di eventuali perdite eccedenti determinate soglie e fino ad un ammon-

tare massimo di capacità, compatibile con i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia; (c) che è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi del predetto comma 9-*bis* (di seguito: «Fondo»);

Visto, altresì, l'art. 6, comma 9-*ter*, del predetto decreto-legge n. 269 del 2003, anch'esso introdotto dall'art. 32 del decreto-legge n. 91 del 2014, il quale prevede, tra l'altro: (a) che il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con SACE S.p.A. uno schema di convenzione che disciplina lo svolgimento dell'attività assicurativa per rischi non di mercato di cui ai commi 9 e 9-*bis*, e specificamente il funzionamento della garanzia di cui al comma 9-*bis*, ivi inclusi i parametri per la determinazione della concentrazione del rischio, la ripartizione dei rischi e delle relative remunerazioni, i criteri di quantificazione del premio riconosciuto allo Stato, nonché il livello minimo di patrimonializzazione che SACE S.p.A. è tenuta ad assicurare per poter accedere alla garanzia e i relativi criteri di misurazione; (b) che la convenzione ha una durata di dieci anni; (c) che lo schema di convenzione è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014 che ha, per le finalità di cui al predetto art. 6, comma 9-*bis*: (a) individuato i settori strategici per l'economia italiana e stabilito che i predetti settori possono essere modificati e/o integrati con delibere assunte dal CIPE; (b) definito la disciplina del Fondo; (c) istituito un Comitato con compiti, tra l'altro, di analisi delle risultanze relative al portafoglio in essere di SACE S.p.A., di proposta e di controllo (di seguito: «Comitato di monitoraggio»);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2014 di approvazione della Convenzione stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, commi 9, 9-*bis* e 9-*ter*, del decreto-legge n. 269 del 2003 tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro e SACE S.p.A. (di seguito: «Convenzione»), che disciplina lo svolgimento dell'attività assicurativa per i rischi non di mercato di cui al predetto art. 6 e, specificamente, il funzionamento della garanzia di cui al comma 9-*bis*, ivi inclusi i parametri per la determinazione della concentrazione del rischio, la ripartizione dei rischi e delle relative remunerazioni, i criteri di quantificazione del premio riconosciuto allo Stato nonché il livello minimo di patrimonializzazione che SACE S.p.A. è tenuta ad assicurare per poter accedere alla garanzia e i relativi criteri di misurazione;

Visto l'art. 7.6 della Convenzione che prevede, da un lato, che il Comitato di monitoraggio approva le «soglie di attivazione» e determina la portata massima dell'insieme degli impegni a carico dello Stato rispetto alle variabili Controparte, Gruppo di controparti connesse, Settore e Paese - limiti che, salvo quanto previsto dall'art. 7.8 della medesima Convenzione, restano validi per l'intera annualità successiva e, dall'altro, che la portata massima dell'esposizione a carico dello Stato non può in ogni caso superare per le variabili Settore e Paese la quota percentuale massima sul portafoglio del 70 per cento rispetto alla quota ritenuta da SACE S.p.A. e per la variabile Controparte la quota percentuale massima sul portafoglio del 100 per cento rispetto alla quota ritenuta da SACE S.p.A.;

Visto l'art. 7.8 della Convenzione in base al quale, qualora nel periodo annuale di validità delle «soglie di attivazione» sia esaurita la predetta portata massima rispetto a una o più delle variabili di cui all'art. 7.6, SACE S.p.A. avrà la facoltà di richiedere la convocazione straordinaria, entro trenta giorni, del Comitato di monitoraggio per sottoporre a quest'ultimo l'innalzamento della portata massima cumulata a carico dello Stato (c.d. «limite speciale») per una delle variabili indicate. Il Comitato di monitoraggio valuterà detta richiesta e le eventuali condizioni tecniche di rilascio;

Visto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato reso al Ministero dell'economia e delle finanze con nota 18 aprile 2016, n. 188938, relativamente a «Garanzia dello Stato per rischi non di mercato in favore di SACE S.p.A. ai sensi dell'art. 6, commi 9-*bis* e 9-*ter*, del decreto-legge n. 269 del 2003 - innalzamento della portata massima a carico dello Stato (c.d. «limite speciale») previsto dall'art. 7.8 della richiamata Convenzione MEF-SACE del 19 novembre, secondo cui, tra l'altro:

a) l'intervento del CIPE appare necessario sia alla luce della previsione dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 143 del 1998, che lo prescrive in via generale per tutte le operazioni e i rischi assicurabili da SACE S.p.A., sia in quanto detto intervento è contemplato altresì dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2000 attuativo della direttiva 98/29/CE in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per le operazioni a medio e lungo termine;

b) occorre valutare rigorosamente la compatibilità dell'innalzamento della predetta portata massima cumulata a carico dello Stato con i meccanismi di funzionamento e salvaguardia del Fondo al fine di non superare i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia;

c) il presupposto per poter aumentare la predetta portata massima è l'esistenza nel Fondo di un idoneo accantonamento, fermo restando che nel Fondo dovrebbero residuare ulteriori risorse finanziarie disponibili a fronte di future istanze per il rilascio della garanzia, con conseguente onere di rifinanziamento in caso di esaurimento delle stesse;

Viste le delibere di questo Comitato 20 luglio 2007, n. 62, 14 febbraio 2014, n. 17 e 10 novembre 2014, n. 52, concernenti i settori di intervento e le operazioni e rischi assumibili in garanzia da SACE S.p.A.;

Considerato che il Comitato di monitoraggio, nella seduta del 4 novembre 2016 ha, tra l'altro, definito un possibile *iter* istruttorio e procedimentale da sottoporre ai Ministeri competenti, nelle more di una eventuale revisione della Convenzione, per la possibile concessione del «limite speciale» con il coinvolgimento di questo Comitato, nonché una metodologia per gli accantonamenti aggiuntivi a fronte delle garanzie concesse dallo Stato con attivazione del «limite speciale» (c.d. *add on*);

Vista la successiva delibera 9 novembre 2016, n. 51 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276/2016, con la quale questo Comitato ha, tra l'altro stabilito di:

a) individuare i settori strategici per l'economia italiana con maggiore impatto economico-sociale per i quali è possibile l'attivazione del «limite speciale» ai sensi dell'art. 7.8 della Convenzione, fissandone criteri e modalità;

b) approvare le singole operazioni riferite ai predetti settori strategici con attivazione del «limite speciale», con eventuali indicazioni in termini di priorità tra le operazioni, previa verifica istruttoria da parte delle amministrazioni proponenti (MEF e MISE) della compatibilità delle operazioni medesime con: (a) i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia da SACE S.p.A.; (b) il principio della condivisione del rischio tra Stato e SACE S.p.A.; (c) la dotazione del Fondo; (d) i limiti di esposizione definiti per ciascun settore;

Visto in particolare l'art. 2 della sopra richiamata delibera n. 51 del 2016, in base al quale per il settore croceristico, in considerazione degli impatti sull'economia italiana e delle ricadute sul sistema produttivo del Paese, può essere attivato il «limite speciale» di cui all'art. 7.8 della Convenzione, con i seguenti criteri e modalità:

a) l'esposizione cumulata detenuta complessivamente da SACE S.p.A. e dallo Stato non può in alcun caso superare il valore massimo di 25 (venticinque) miliardi di euro e non può eccedere la quota massima del 40 per cento dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente detenuto da SACE S.p.A. e dallo Stato;

b) la portata massima percentuale dell'esposizione cumulata a carico dello Stato rispetto alla quota ritenuta da SACE S.p.A. con riferimento al medesimo Settore, Paese, Controparte o Gruppo di controparti connesse, non può in ogni caso superare il 400 per cento della quota di esposizione ritenuta da SACE S.p.A. rispetto alla medesima variabile;

Considerato che SACE S.p.A., in data 5 settembre 2017, ha presentato richiesta di concessione della garanzia dello Stato con applicazione del «limite speciale» per un'operazione nel settore croceristico con controparte *Carnival Plc*, già deliberata da SACE S.p.A. condizionatamente al rilascio della garanzia medesima (c.d. «garanzia proporzionale in eccedente»);

Considerato che l'importo della suddetta operazione con controparte *Carnival Plc* rientra nel valore della *pipeline* di SACE S.p.A. per il biennio 2016-2017 già considerata da questo Comitato con la delibera n. 51 del 2016 ai fini del riconoscimento degli impatti sull'economia italiana delle operazioni nel settore crocieristico ricomprese in detta *pipeline* in termini di maggior valore della produzione, maggiore PIL, maggiore gettito fiscale complessivo, maggiore livello occupazionale, nonché dell'attivazione del «limite speciale» in relazione a detto settore crocieristico;

Considerato che, sulla base della verifica istruttoria condotta dai ministeri proponenti ai sensi dell'art. 1, comma 4, della richiamata delibera di questo Comitato n. 51 del 2016, la suddetta operazione con controparte *Carnival Plc* risulta compatibile con i principi ed i limiti fissati dalla medesima delibera, ed in particolare con:

a) i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia da SACE S.p.A. (fissati all'art. 1, comma 4, lettera *a)* della delibera n. 51 del 2016) in termini di nuovi flussi assicurabili annualmente, in quanto la suddetta operazione trova capienza nel *plafond* stabilito dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che all'art. 3, comma 3, per quanto concerne gli impegni assumibili da SACE S.p.A., fissa per l'anno 2018 in 3.000 milioni di euro il limite per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 18.000 milioni di euro quello per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi;

b) il principio della condivisione del rischio tra Stato e SACE S.p.A. (stabilito all'art. 1, comma 4, lettera *b)* della delibera n. 51 del 2016), in modo da assicurare che il totale degli importi complessivamente garantiti dallo Stato sia, in ogni caso, non superiore al totale delle esposizioni complessivamente conservate da SACE S.p.A., in quanto il totale delle esposizioni deliberate complessivamente ritenute da SACE è di circa euro 36 miliardi di euro, mentre il totale degli importi deliberati potenzialmente garantiti dallo Stato a seguito della istanza relativa alla operazione in oggetto assomma a circa euro 14,4 miliardi;

c) la dotazione del Fondo, tenuto conto dell'esigenza di adottare gli idonei accantonamenti aggiuntivi a fronte di una maggiore concentrazione di rischio, sulla base della metodologia definita dal Comitato di monitoraggio (art. 1, comma 4, lettera *c)* della delibera n. 51 del 2016), come attestato dal gestore del Fondo;

d) gli specifici limiti riferiti al settore croceristico fissati dall'art. 2, comma 1, della suddetta delibera n. 51 del 2016, in quanto, con la menzionata operazione: (a) l'esposizione cumulata detenuta complessivamente da SACE S.p.A. e dallo Stato non supera il valore massimo di 25 miliardi di euro e non eccede la quota massima del 40 per cento dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente detenuto da SACE S.p.A. e dallo Stato; infatti, tale esposizione è pari a circa euro 13,74 miliardi, equivalente al 27,3 per cento dell'intero portafoglio ri-

schi deliberato, complessivamente detenuto da SACE e dallo Stato (valori basati sulla reportistica trimestrale di SACE S.p.A al 30 giugno 2017); (b) la portata massima percentuale dell'esposizione cumulata a carico dello Stato rispetto alla quota ritenuta da SACE S.p.A. con riferimento al medesimo Settore, Paese, Controparte o Gruppo di controparti connesse, non supera il 400 per cento della quota di esposizione ritenuta da SACE S.p.A. rispetto alla medesima variabile; in particolare, il valore di picco di tale portata massima percentuale è raggiunto con riferimento al settore crocieristico ed è pari al 153,04 per cento, valore che si riduce a 146,05 per cento in base ai dati ricavati dalla reportistica trimestrale ai sensi dell'art. 9 della Convenzione al 30 giugno 2017;

Considerato che, ai fini della concessione della garanzia su tale operazione, è stato acquisito, ai sensi dell'art. 6, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 269 del 2003, il parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), il quale, con nota n. 0178364/17 del 28 settembre 2017, ha rilevato come l'assunzione degli impegni derivanti dalla suddetta operazione determina: (a) un elevato rischio di concentrazione in capo a SACE per effetto del superamento della soglia di attivazione fissata con riguardo alla controparte *Carnival Plc*; (b) il superamento della portata massima a carico dello Stato per le variabili Controparte e Settore in relazione al quale, sulla base dell'*iter* approvato dal Comitato di monitoraggio del 4 novembre 2016, la concessione del «limite speciale» è condizionata all'approvazione delle singole operazioni in deroga da parte del CIPE. Sulla base dei criteri di valutazione fissati dal Comitato di monitoraggio, IVASS ha altresì rilevato la congruità del premio riconosciuto allo Stato;

Considerato che la «Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.» (CONSAP) — gestore del Fondo — con nota 0240080/17 del 19 ottobre 2017 ha fatto presente che, tenuto conto delle perdite attese pari ad euro 806,76 milioni, comprensive dell'*Add on* di euro 35,19 milioni, le risorse finanziarie del Fondo pari ad euro 1.134,70 milioni risultano adeguate per la concessione della garanzia dello Stato in relazione alla operazione in oggetto;

Vista la nota n. 25115 del 22 dicembre 2017 con la quale il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico hanno richiesto di iscrivere all'ordine del giorno dei lavori di questo Comitato la proposta concernente «Approvazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, della delibera CIPE n. 51/2016, della operazione n. 2017/0580/00 riferita al settore crocieristico con controparte *Carnival Plc*»;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62, recante il regolamento di questo Comitato;

Vista la nota n. 1064 del 21 febbraio 2018, con la quale il Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica ha richiesto ai Ministeri proponenti ulteriori elementi istruttori in relazione ai contenuti del rilievo avviso del 16 novembre 2016, formulato dalla Corte dei conti in sede di registrazione della richiamata delibera n. 51 del 2016;

Vista la successiva nota n. DT 14391 del 21 febbraio 2018 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, conferma che la convenzione MEF-SACE S.p.A. del 19 dicembre 2014, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2014, è in via di definitivo aggiornamento in sostanziale coerenza con il richiamato rilievo avviso della Corte dei conti del 16 novembre 2016 e che il requisito del livello patrimoniale di SACE S.p.A. previsto dall'art. 10 della Convenzione con il MEF, come verificato in sede di Comitato di monitoraggio del portafoglio del 30 maggio 2017, risulta pari al 299 per cento, pertanto superiore al minimo del 250 per cento previsto per il *Solvency Capital Requirement*;

Vista la nota prot. DIPE n. 1183-P del 27 febbraio 2018, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della presente seduta del Comitato;

Su proposta congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

Articolo unico

Operazione approvata nel settore crocieristico

In ragione degli impatti positivi sull'economia italiana, è approvata, in conformità con quanto previsto dalla delibera di questo Comitato del 9 novembre 2016, n. 51, l'operazione riferita al settore crocieristico con controparte *Carnival Plc*, già deliberata da SACE S.p.A. in data 27 giugno 2017, di cui alla tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera, la quale determina il superamento della portata massima dell'esposizione a carico dello Stato con riferimento alle variabili Settore e Controparte.

Roma, 28 febbraio 2018

Il Presidente: GENTILONI SILVERI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 602

ALLEGATO

Operazione nel settore croceristico di cui all'articolo 1, comma 1, già deliberata da SACE S.p.A. condizionatamente all'ottenimento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di una garanzia proporzionale in eccedente.

N. operazione	Esportatore	Debitore	Oggetto	Data di consegna prevista	Importo del contratto	Impegno assicurativo	Durata (anni)	Data delibera SACE	Superamento portata massima
2017/0580/00	Fincantieri	Carnival Plc	fornitura nave da crociera	Luglio 2020	EUR 633 mln	EUR 552,82 mln	15 anni e 8 mesi	27 giugno 2017	Carnival Plc + Croceristico

(*) Gli importi riportati in tabella rappresentano un'indicazione basata sulle informazioni disponibili alla data della delibera e potrebbero subire variazioni a seguito di mutamenti nelle condizioni di mercato prevalenti alla data di consegna delle navi o di modifiche contrattuali concordate tra le parti.

18A03294

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vaxigrip»

Estratto determina AAM/PPA n. 379/2018 del 20 aprile 2018

Si autorizza la seguente variazione tipo II, C.I.4: modifica dei paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo (FI),nonché delle etichette per adeguamento al vigente QRD template.

La presente variazione si applica alla specialità medicinale VAXIGRIP, nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento:

A.I.C. n. 026032209 - «Sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago;

A.I.C. n. 026032274 - «Sospensione iniettabile personale uso intramuscolare o sottocutaneo» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago;

A.I.C. n. 026032286 - «Sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo «20 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago;

A.I.C. n. 026032298 - «Sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 50 siringhe preriempite da 0,5 ml con ago;

A.I.C. n. 026032300 - «Sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago;

A.I.C. n. 026032312 - «Sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago;

A.I.C. n. 026032324 - «Sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 20 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago;

A.I.C. n. 026032336 - «Sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 50 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago;

A.I.C. n. 026032375 - «Sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 siringa preriempita da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago;

A.I.C. n. 026032387 - «Sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago;

A.I.C. n. 026032399 - «Sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 20 siringhe preriempite da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago;

A.I.C. n. 026032401 - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 50 siringhe preriempite da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur Europe (Codice S.I.S. 4285)

Numero procedura: FR/H/xxxx/WS/107.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2 della determina a firma del direttore generale AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», n. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03319

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Wilfactin»

Determina PPA n. 355/2018 del 10 aprile 2018

Autorizzazione delle variazioni: si autorizza il seguente worksharing: B.II.b.1.c) Aggiunta di un fornitore alternativo di acqua per preparazioni iniettabili da 5 ml, 10 ml e 20 ml, usata per la ricostituzione dei medicinali interessati dalla variazione, oltre al fornitore già autorizzato: Delpharm Tours. Il fornitore alternativo è Hameln Pharmaceutical GmbH relativamente alla specialità medicinale WILFACTIN ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Procedura: FR/H/xxxx/WS/76.

Titolare A.I.C.: LFB - Laboratoire Francais Du Fractionnement et des Biotechnologies.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

18A03320

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Laroxyl»

Estratto determina AAM/PPA n. 356/2018 del 10 aprile 2018

Autorizzazione delle variazioni: C.I.4) Modifica dei paragrafi 4.6 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo relativamente al medicinale LAROXYL, nelle forme e confezioni sotto elencate:

A.I.C. n. 019906015 - «25 mg compresse rivestite» 25 compresse;

A.I.C. n. 019906027 - «10 mg compresse rivestite» 30 compresse;

A.I.C. n. 019906054 - «40 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Teofarma S.r.l.

Numero pratica: VN2/2017/356.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3 della determina a firma del direttore generale AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», n. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03321

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cefazolina Teva»

Estratto determina AAM/PPA n. 357/2018 del 10 aprile 2018

Autorizzazione delle variazioni:

C.I.4) Adeguamento al Company Core Data Sheet aziendale n. 373/02/09/16 e allineamento degli stampati all'ultima versione del QRD Template 10;

C.I.z) Aggiornamento del foglio illustrativo in seguito ai risultati del Readability User Test e aggiornamento del foglio illustrativo e delle etichette secondo il QRD template;

C.I.z) Correzione anomalia regolatoria per allineamento dei testi dell'RCP e del foglio illustrativo (su richiesta AIFA/PPA/P/15794 del 14 febbraio 2018), relativamente al medicinale CEFAZOLINA TEVA, nelle forme e confezioni sotto elencate, la cui descrizione viene modificata, secondo gli standard terms, così come di seguito indicato:

A.I.C. n. 023853031 - «1g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino di polvere + 1 fiala solvente da 4 ml;

A.I.C. n. 023853068 - «1g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino di polvere + 1 fiala solvente da 10 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.R.L.

Numero pratica: VN2/2017/183-N1B/2015/6299-N1B/29187338.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03322

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gonasi HP»

Estratto determina AAM/PPA n. 358/2018 del 10 aprile 2018

Autorizzazione delle variazioni: C.I.4) Modifica dei paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo relativamente al medicinale GONASI HP, nelle forme e confezioni sotto elencate:

A.I.C. n. 003763176 - «10.000 U.I./1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 flaconcino + 1 fiala solvente da 1 ml;

A.I.C. n. 003763240 - «250 U.I./1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 3 flaconcini polvere + 3 siringhe preriempite di solvente con 2 aghi ciascuna;

A.I.C. n. 003763253 - «1000 U.I./1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 3 flaconcini polvere + 3 siringhe preriempite di solvente con 2 aghi ciascuna;

A.I.C. n. 003763265 - «2000 U.I./1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 3 flaconcini polvere + 3 siringhe preriempite di solvente con 2 aghi ciascuna;

A.I.C. n. 003763277 - «5000 U.I./1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 siringa preriempita di solvente con 2 aghi;

A.I.C. n. 003763289 - «250 U.I./1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 siringa preriempita di solvente con 2 aghi;

A.I.C. n. 003763291 - «1000 U.I./1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 siringa preriempita di solvente con 2 aghi;

A.I.C. n. 003763303 - «2000 U.I./1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino polvere + 1 siringa preriempita di solvente con 2 aghi.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l.

Numero pratica: VN2/2017/354.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 1, comma 2 della determina a firma del direttore generale AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», n. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03323

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 359/2018 del 10 aprile 2018

Autorizzazione delle variazioni C.1.4 - C.1.4 - Modifica dei paragrafi 2, 3, 4.1 - 4.9, 5.1, 5.2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette relativamente ai medicinali BASALFLEX, PERIFLEX, PLUSFLEX, SPECIALFLEX, nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione di cui al presente estratto.

Procedura: IE/H/XXXX/WS/023.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, della determina a firma del Direttore generale AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», n. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03324

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che il sottoelencato marchio di identificazione dei metalli preziosi è stato annullato in quanto l'impresa, già titolare del medesimo, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, tenuto dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Bologna, con la corrispondente determinazione dirigenziale:

Denominazione impresa	Sede	N. marchio	Determinazione dirigenziale
Orotecnica Italiana S.r.l. in liquidazione	Granarolo dell'Emilia (BO)	125-BO	N. 97 del 2 marzo 2018

18A03299

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla «Centro Fiduciario C.F. S.p.a.», in Genova.

Con d.d. 2 maggio 2018, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto ministeriale 21 novembre 1973, modificato in data 6 settembre 1974, alla società «Centro Fiduciario c.f. S.p.a.», con sede legale in Genova (GE), C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese 00526940101, è dichiarata decaduta su istanza della società a seguito di scioglimento e messa in liquidazione della stessa.

18A03328

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla «AEGIS Fiduciaria s.r.l.», in Monselice.

Con d.d. 2 maggio 2018, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la società «Aegis Fiduciaria S.r.l.», con sede legale in Monselice (PD), c.f. e numero di iscrizione al registro delle imprese 05100010288, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

18A03329

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla «Sedac Audit s.r.l.», in Trebaseleghe.

Con d.d. 3 maggio 2018, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, la società «Sedac Audit S.r.l.», con sede legale in Trebaseleghe (PD), c.f. e numero di iscrizione al registro delle imprese 05092950285, è autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

18A03330

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-111) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100180515

€ 1,00